Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 106

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 4 maggio 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 17 agosto 1938-XVI, registrato alla Corte dei conti addì 28 settembre 1938-XVI, registro n. 29 Africa Italiana, foglio n. 3.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ARGENTO.

Abebè Gabrè Mascal, capo grasmac delle Bande irregolari dell'Uollo. — Capo di banda irregolare, già distintosi in precedenti operazioni, durante un contrattacco contro forti nuclei ribelli, benchè ferito, continuava ad incitare i suoi uomini al combattimento, rifiutando di abbandonare il suo posto di lotta. Nuovamente ferito da una scarica di mitragliatrice, non desisteva dal combattere, finchè, stremato di forze dalla forte perdita di sangue, veniva trasportato dai suoi uomini in posizione arretrata. Esempio di valore e di dedizione al Governo italiano. — Sasambà, 3 giugno 1937-XV.

Alì Ailè, gregario delle Bande irregolari dell'Uollo. — Durante un contrattacco contro forti nuclei ribelli, trascinava con l'esempio i propri compagni, giungendo fra i primi sulla posizione tenuta dall'avversario. Durante il successivo inseguimento, visto cadere un gregario in posizione intensamente battuta da una mitragliatrice nemica, incurante del pericolo cui si esponeva, non esitava ad accorrere per ricuperare l'arma e riusciva nel suo intento, riportando gravi ferite — Sasambà, 3 giugno 1937-XV.

Gheremedìn Scietiè, uachil delle Bande irregolari dell'Uollo. — Comandante un nucleo di mitragliatrici leggere, durante un combattimento contro forti nuclei ribelli riusciva, da posizione scoperta, a battere efficacemente col fuoco delle sue armi l'avversario. Nel successivo contrattacco, rimasto ferito, rifiutava ogni cura ed alla testa dei suoi uomini continuava a combattere incitandoli con l'esempio. Esempio di coraggio, slancio e sprezzo del pericolo. — Sasambà, 3 giugno 1937-XV.

Usien Mohamed, gregario delle Bande irregolari dell'Uollo. — Già distintosi in precedenti fatti d'arme, durante un contrattacco contro forti nuclei ribelli, accortosi che un gruppo di essi tentava un aggiramento sulla sinistra del nostro schieramento, non esitava con un'altro compagno, a lanciarsi contro di esso. Rimasto solo, per la morte del compagno, nonostante una grave ferita, continuava la resistenza fino al sopraggiungere di rinforzi. — Sasambà, 3 giugno 1937-XV.

MEDAGLIA DI BRONZO.

Angelini Silvio, seniore M.V.S.N. del 102° Battaglione CC. NN. — Comandante di battaglione, affermava pronto intuito tattico, spirito di sacrificio e valore, impiegando, con spiccata perizia ed elevata capacità, il proprio reparto durante un ciclo di grande polizia coloniale. Ripetutamente e sempre alla testa del suo battaglione si slanciava decisamente su formazioni ribelli che tentavano di forzare la posizione da lui tenuta, mettendole in fuga precipitosa, infliggendo loro ingenti perdite e catturando numeroso materiale. — Mens (Scioa), 7-22 maggio 1937-XV.

Atlemariam Iusuf, gregario delle Bande irregolari dell'Uollo. — Gregario di bande irregolari indigeni, muoveva fra i primi all'attacco di munita posizione avversaria e, benchè ferito, non abbandonava il suo posto, partecipando all'inseguimento dei ribelli volti in fuga. — Sasambà, 3 giugno 1937-XV.

Alì Tesemmà, gregario delle Bande irregolari dell'Uollo. — Gregario di bande irregolari indigeni, muoveva fra i primi all'attacco di munita posizione avversaria e, benchè ferito, non abbandonava il suo posto, partecipando all'inseguimento dei ribelli volti in fuga. — Sasambà, 3 giugno 1937-XV.

Tafasè Guzurù, gregario delle Bande irregolari dell'Uollo. — Gregario di bande irregolari indigeni, muoveva fra i primi all'attacco di munita posizione avversaria e, benchè ferito, non abbandonava il suo posto, partecipando all'inseguimento dei ribelli volti in fuga. — Sasambà, 3 giugno 1937-XV.

CROCE DI GUERRA.

Abbadì Endai, muntaz (60346) del V battaglione coloniale, 1ª compagnia. — Valoroso graduato comandante di buluc durante una azione punitiva condotta in impervio vallone, accortosi che forti nuclei ribelli annidati in caverne ostacolavano l'avanzata della com-

pagnia, prontamente, con pochi animosi, si lanciava contro il nemico, riuscendo con lancio di bombe a mano, ad infliggergli perdite e a fugare i superstiti. Con la sua prontezza di spirito ed ardimento concorreva al brillante esito dell'azione. — Sala Dabir, 19-20 aprile 1937-XV.

Abdalla Ali Omar, buluc basci (56107) del V battaglione coloniale, 1ª compagnia. — Graduato di provata capacità combattiva, comandante di mezza compagnia, durante un'azione punitiva condotta in impervio vallone, conduceva i propri dipendenti all'attacco fulmineo di nuclei ribelli annidati in caverne. Riusciva con preciso lancio di bombe a mano ad infliggere perdite al nemico e fugare i superstiti. Con la sua prontezza ed il suo ardimento concorreva efficacemente al brillante esito dell'azione. — Sala Dabir, 19-20 aprile 1937-XV.

Ali Omar, muntaz (63154) del V battaglione coloniale, 2ª compagnia. — In un certo momento del combattimento, avendo visto cinque ribelli nascondersi in una caverna sottostante alla posizione occupata dal reparto allo scopo di non essere avvistati e colpiti dagli aerei, assieme ad altro suo compagno vi si lanciava contro abbattendone due e mettendo in fuga gli altri tre, mediante lancio di bombe a mano. — Sala Dabir, 19 aprile 1937-XV.

Andeberhan Hailù, buluc basci (29859) del X battaglione coloniale, 2ª compagnia. — Vecchio graduato eritreo, più volte decorato al valor militare, dava prova di alto senso del dovere e di coraggio, assaltando con grandissimo slancio e sprezzo del pericolo, forti nuclei ribelli appostati e rivelatisi improvvisamente. — Rubié, 2 luglio 1937-XV.

Asfahà Mender, ascari del V battaglione coloniale, compagnia comando. — Esploratore ardimentoso, volontariamente si offriva per esplorare una zona di terreno accidentato e dove informazioni davano un nucleo di ribelli. Incurante del pericolo a cui andava incontro, affrontava decisamente due ribelli, fugandoli a fucilate, facilitando, con le notizie fornite sul nemico, il compito affidato ad altro reparto. — Sala Dabir, 19 aprile 1937-XV.

Besabe Deghiè, capo basciai delle Bande irregolari dell'Uollo. — Capo di banda irregolare indigeni, muoveva alla testa del reparto all'attacco di posizioni nemiche, contribuendo efficacemente a volgere in fuga i ribelli. Rientrato con i suoi uomini, dopo lungo e fruttuoso inseguimento, ripartiva nuovamente all'attacco di altre posizioni, cooperando a snidare il nemico ed a volgerlo in fuga precipitosa. — Sasambà, 3 giugno 1937-XV.

Cernet Igletù, gregario delle Bande irregolari dell'Uollo. — Capo arma tiratore di mitragliatrice leggera, durante un combattimento, accortosi che un nucleo di ribelli tentava aggirare la posizione tenuta dalla banda, con sprezzo del pericolo si portava in posizione scoperta e battuta dalla fucileria avversaria, riuscendo col fuoco della propria arma a controbattere efficacemente il nemico, infliggendogli perdite sensibili e sventando la minaccia. — Sasambà, 3 giugno 1937-XV.

Faid Ual, buluc basci (55133) del V battaglione coloniale, 4ª compagnia. — Comandante di mezza compagnia mitraglieri, sotto il fuoco di fucileria e mitragliatrici avversario, impiegava le proprie armi con perizia, infliggendo al nemico numerose perdite. Dava esempio di calma e sprezzo del pericolo e contribuiva efficacemente al felice esito del combattimento. — Sala Dabir, 19 aprile 1937-XV.

Gasasà Tarfè, capo delle Bande irregolari dell'Uollo. — Capo di banda irregolare indigeni, muoveva all'attacco alla testa della sua banda con slancio e sprezzo del pericolo incitando i suoi uomini con la parola e con l'esempio e contribuendo a respingere il nemico, volgendolo in precipitosa fuga. — Sasambà, 3 giugno 1937-XV.

Ghebrè Uoldemariam, buluc basci del V battaglione coloniale, 3ª compagnia. — Graduato di provato valore, sprezzante dell'intenso fuoco nemico, alla testa dei suoi dipendenti si scagliava contro nuclei di ribelli bene asserragliati ed infliggeva loro forti perdite. Con l'esempio e la parola trascinava i dipendenti ad agire con slancio ed audacia, concorrendo così efficacemente a precludere successivamente ogni via di scampo ai rivoltosi. — Sala Dabir, 19 aprile 1937-XV.

Ghebriet Beheranè, buluc basci (41621) del V battaglione coloniale, 3ª compagnia. — Graduato di provata capacità e coraggio, durante una pericolosa azione di repressione e di rastrellamento si distingueva in modo particolare lanciandosi, sotto il fuoco, più volte, contro nuclei di rivoltosi bene appostati che in parte distruggeva e in parte fugava. Col suo contegno sprezzante del pericolo trascinava i dipendenti e concorreva efficacemente al brillante esito dell'azione. — Sala Dabir, 19 aprile 1937-XV.

Ghebriet Ghetzat, ascari (84782) del V battaglione coloniale, 1ª compagnia. — Ascari sicuro e coraggioso, durante un'azione punitiva, accortosi che nuclei ribelli annidati in caverna, ostacolavano l'azione della compagnia, di propria iniziativa prendeva il comando di una pattuglia di animosi, e risolutamente si slanciava contro i ribelli trascinando con l'esempio e la voce i compagni. — Sala Dabir, 19-20 aprile 1937-XV.

Ghereiesus Gherecristos, buluc basci (35185) del V battaglione coloniale, 1ª compagnia. — In un'azione punitiva condotta in impervio vallone, che impegnava a fondo il reparto, animava con la parola e l'esempio i dipendenti. Visto un buluc che veniva preso alle spalle da un nucleo di ribelli, si slanciava da solo contro gli avversari e con bombe a mano ne fugava alcuni, uccidendone due in violento corpo a corpo. Esempio di alto sentimento del dovere e sprezzo del pericolo. — Sala Dabir, 19-20 aprile 1937-XV.

Gheremariam Ailemariam, muntaz (51560) del X battaglione coloniale, reparto comando. — Si slanciava incurante del pericolo contro una grotta ove si erano nascosti alcuni armati ribelli e cooperava col suo grande coraggio a snidarli permettendone la cattura. Già in precedenti fatti d'arme aveva dimostrato, quale comandante di buluc, grande coraggio e non comune capacità. — Valle Bersennà, 5 luglio 1937-XV.

Gheremariam Ghebrè, muntaz del X battaglione coloniale, 2ª compagnia. — Comandante di un buluc fucilieri impiegato in avanguardia, sapeva condurre con autorevolezza e slancio i propri uomini all'assalto di forti gruppi ribelli appostati. Con mirabile esempio di sprezzo del pericolo, si portava per primo sulla posizione nemica occupandola ed uccidendo gli ultimi difensori. — Rubié, 2 luglio 1937-XV.

Gheriesus Aghedom, ascari (63641) del V battaglione coloniale, 2ª compagnia. — Porta ordini intelligente, scrupoloso e ardimentoso, in un momento speciale della lotta si offriva volontariamente di portare ordini a reparti avanzati. Incurante del pericolo, e percorrendo terreno scoperto e battuto da fuoco nemico, portava a compimento la sua missione. — Sala Dabir, 19 aprile 1937-XV.

Gheresghièr Gheremariam, muntaz (71409) del V battaglione coloniale, 1ª compagnia. — Durante un'azione punitiva condotta in impervio vallone, rifiutava, per seguire la compagnia al combattimento, un posto sicuro e durante tutta l'azione dimostrava coraggio e sprezzo del pericolo, dando ai propri dipendenti esempio di alto sentimento del dovere, attaccamento al proprio reparto e spirito combattivo. — Sala Dabir, 19-20 aprile 1937-XV.

Gheresghier Tesfamariam, muntaz (68785) del V battaglione coloniale, 2ª compagnia. — Graduato disciplinato ed ardimentoso, in un momento di maggiore accanimento della lotta, accortosi che tre ribelli tentavano colpire il reparto alle spalle tenendosi al riparo di un roccione, li attaccava decisamente mediante lancio di bombe a mano, uccidendone uno e mettendo in fuga gli altri due. — Sala Dabir, 19 aprile 1937-XV.

Gheressadich Tesfai, buluc basci (53885) del X battaglione coloniale, reparto comando. — Già distintosi in precedenti fatti d'arme per coraggio e capacità. Comandante di buluc di punta di un pattuglione in perlustrazione, individuati alcuni ribelli in una grotta, si slanciava alla testa del suo reparto contro di essi riuscendo a snidarli, permettendone così la cattura. — Valle Bersennà, 5 luglio 1937-XV.

Hagos Mussa, ascari (71596) del V battaglione coloniale, 4ª compagnia. — Si slanciava d'iniziativa, trascinando con l'esempio e la parola un gruppo di animosi contro nuclei ribelli che da una grotta davano serio fastidio alla compagnia, e con bombe a mano li snidava abbattendone quattro. Dava esempio così di coraggio e sprezzo del pericolo. — Sala Dabir, 19 aprile 1937-XV.

Hamed Abdalla, buluc basci del V battaglione coloniale, 3ª compagnia. — Graduato capace ed ardito, durante un'azione bellica contro ribelli era esempio ai dipendenti, di coraggio, ardimento ed energia, coadiuvando efficacemente il proprio ufficiale nel precludere ai ribelli ogni via di scampo, infliggendo loro numerose perdite. — Sala Dabir, 19 aprile 1937-XV.

Ibrahim Gemè, muntaz (60708) del V battaglione coloniale, 2ª compagnia. — In un certo momento del combattimento, avendo visto cinque ribelli nascondersi in una caverna sottostante alla posizione occupata dal reparto, allo scopo di non essere avvistati e colpiti dagli aerei, insieme ad altro suo compagno vi si lanciava contro abbattendone due e mettendo in fuga gli altri tre, mediante lancio di bombe a mano. — Sala Dabir, 19 aprile 1937-XV.

Idris Ibrahim, buluc basci (12726) del V battaglione coloniale, compagnia comando. — Graduato capace e sicuro, non esitava ad attaccare con pochi ascari un nucleo di ribelli trinceratisi in una caverna, snidandoli con le bombe, uccidendone alcuni e fugando gli altri a colpi di moschetto. Esempio di coraggio e di completa dedizione al dovere. — Sala Dabir, 19 aprile 1937-XV.

Iman Maconnen, gregario delle Bande irregolari dell'Uollo. — Capo arma di mitragliatrice leggera, durante un combattimento, accortosi che un nucleo di ribelli tentava aggirare la posizione tenuta dalla banda, con sprezzo del pericolo, si portava in posizione scoperta e battuta dalla fucileria avversaria riuscendo col fuoco della propria arma a controbattere efficacemente il nemico, infliggendogli perdite sensibili e sventando la minaccia. — Sasambà, 3 giugno 1937-XV.

Iusuf Aifacà, buluc basci (55926) del V battaglione coloniale, compagnia comando. — Graduato porta ordini del comandante di battaglione, non esitava ad attraversare terreno battuto da fuoco nemico per recapitare comunicazioni agli esploratori. Incontrate resistenze nemiche, con coraggio le affrontava, abbattendole. Assolveva il compito affidatogli con perizia e celerità. Esempio di ardimento. — Sala Dabir, 19 aprile 1937-XV.

Maconen Gialù, sottocapo ligg. delle Bande irregolari dell'Uollo. — Sottocapo, comandante di banda irregolare, in un combattimento sostenuto contro forze ribelli, trascinava con l'esempio i propri dipendenti fra i primi sulle posizioni avversarie. Nel successivo contrattacco, che determinava la sconfitta e la fuga del nemico, dimostrava ancora la sua completa dedizione al dovere ed al Governo italiano. — Sasambà, 3 giugno 1937-XV.

Mohamed Ali Ibrahim Omardin, ascari (62940) del V battaglione coloniale, 1ª compagnia. — Coraggioso ed intelligente, in un'azione punitiva si offriva spontaneamente per portare un urgente ordine attraverso zona fortemente battuta dal fuoco di fucileria e mitragliatrici nemiche. Assolto il suo compito ritornava immediatamente al proprio reparto e con l'esempio e la voce incitava i compagni al combattimento, finchè il nemico non veniva fugato, dando prova di ardimento e di ascendente sui compagni. — Sala Dabir, 19-20 aprile 1937-XV.

Mohamed Ismail Mohamed, buluc basci (49365) del V battaglione coloniale, 1ª compagnia. — Comandante di mezza compagnia in una azione, con direttive intelligenti, slancio e coraggio impegnava il nemico bene armato e in forze, in una violenta azione di fuoco e movimento, costringendolo dopo ripetuti assalti a disordinata fuga. Dimostrava durante tutta l'azione eccellenti attitudini di comando e sprezzo del pericolo. — Sala Dabir, 19-20 aprile 1937-XV.

Nasser Omar, buluc basci (46108) del V battaglione coloniale, 4ª compagnia. — Comandante di mezza compagnia mitraglieri sotto il fuoco di fucileria e di mitragliatrici avversario, impiegava le proprie armi con perizia, infliggendo al nemico numerose perdite. Dava esempio di calma e sprezzo del pericolo e contribuiva validamente al felice esito del combattimento. — Sala Dabir, 19 aprile 1937-XV.

Teclè Chidanè, buluc basci (53889) del V battaglione coloniale, 3ª compagnia. — Graduato di provata capacità, partecipava ad una azione contro forze ribelli distinguendosi per coraggio ed ardimento, trascinando con l'esempio i dipendenti e coadiuvando il proprio ufficiale in ogni circostanza. — Sala Dabir, 19 aprile 1937-XV.

Teclè Uoldemariam, ascari (63693) del V battaglione coloniale, compagnia comando. — Porta ordini ardimentoso, volontariamente si offriva per recapitare comunicazioni ad un buluc avanzato, sotto la fucileria. Incontratosi con due ribelli che tentavano ostacolarlo, con lancio di bombe a mano li abbatteva e raggiungeva il buluc in tempo utile. Esempio di coraggio. — Sala Dabir, 19 aprile 1937-XV.

Tesfai Ogbu, buluc basci (49055) del V battaglione coloniale, 3ª compagnia. — Graduato capace e coraggioso, durante un'azione si è distinto in modo particolare per ardimento e aggressività nell'avanzare nella zona più intensamente battuta, nell'attaccare successivamente nuclei ribelli bene appostati, infliggendo loro forti perdite e trascinando con l'esempio i dipendenti. — Sala Dabir, 19 aprile 1937-XV.

Tesfasghi Zebumi, buluc basci del V battaglione coloniale, compagnia comando. — Comandante di buluc esploratori, intelligente, attivo ed incurante del pericolo, su terreno aspro, con ricognizione vasta e scrupolosa appianava la via ai reparti che seguivano. In mezzo alla lotta ed al pericolo, esempio e sprone ai compagni per coraggio, costanza ed energia. — Sala Dabir, 19 aprile 1937-XV.

Uoldemariam Haptù, sciumbasci (22216) del V battaglione coloniale, compagnia comando. — Graduato capace, già distintosi per ardimento e coraggio in precedenti fatti d'arme. Comandante di pochi uomini, non esitava a lanciarsi in una caverna ove si era rifugiato un nucleo di ribelli. Con lancio di bombe a mano e tiri di moschetto riusciva a snidarli e ad infliggere loro perdite. Esempio di alto sentimento del dovere e coraggio. — Sala Dabir, 19 aprile 1937-XV.

(1664)

Regio decreto 25 agosto 1938-XVI, registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1938-XVI, registro 29 Africa Italiana, foglio 197.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Italiana:

MEDAGLIA DI BRONZO

Brogioti Aldo di Gaetano e di Mannini Giulia, nato a Orte (Viterbo) il 6 settembre 1904, capitano complemento del Comando Divisione fanteria coloniale « Libia ». — Provetto ufficiale del genio, volontario per l'A.O.I., già distintosi in precedenti fatti d'arme, in cruento combattimento confermava le sue belle qualità di soldato e di comandante. Assumeva volontariamente il comando di una banda irregolare e la conduceva all'attacco di una posizione fortemente tenuta dal nemico, contribuendo alla riuscita dell'azione. Magnifico esempio di coraggio personale, di sprezzo del pericolo e di sana iniziativa. — Gurié - Tamamò - Guré, 22 febbraio-5 marzo 1937-XV.

Imbriani Francesco fu Giuseppe e di Bidetti Adelaide, nato a Novoli (Lecce) il 18 maggio 1891, tenente colonnello del XII battaglione coloniale. — Ufficiale superiore di elette qualità militari, in due aspri combattimenti ha dimostrato virtù di combattente valoroso e di comandante altamente animatore e trascinatore di truppe. L'azione del suo battaglione, da lui condotta con coraggiose iniziative e con ammirevole slancio personale, ha largamente contribuito al successo delle nostre armi. — Bocà, 30 marzo-Dalle, 31 marzo 1937-XV.

CROCE DI GUERRA

Bossi Gino fu Giovanni e di Minutello Malvina, nato a Latisana (Udine) il 15 aprile 1910, soldato (20454) dell'Autoraggruppamento della Somalia, 4ª autosezione per raggruppamento indigeno. — Conduttore di autocarro chiamato con i propri compagni a difendere un tratto della linea di resistenza battuta dal fuoco di fucileria e cannoncini avversari, si prodigava nel compito affidatogli e riuscendo di esempio ai compagni. — Agheremariam, 14 ottobre-1° dicembre 1936-XV.

Cannillo Cataldo di Giuseppe, nato a Corato (Bari) il 14 maggio 1903, tenente medico s.p.e. del Governo Galla Sidama — ufficio sanità. — Ufficiale medico partecipò prima come sanitario di reparto all'azione di Neghelli — gennaio 1936 — e quindi come comandante di reparto autoportato « S » sezione sanità alla fase finale del ciclo operativo della divisione speciale « S ». Durante le azioni di Giabassiré, Sadé, ed Adicciò fu esempio costante di sprezzo del pericolo — Giabassiré, 14 ottobre 1936 - Sadé, 20 ottobre 1936 - Adicciò, 12-26 novembre 1937-XV.

Cano Iosto di Mario e fu Boy Lorenza, nato a Cagliari il 28 novembre 1911, sottotenente complemento del XII battaglione arabo-somalo. — Durante aspro combattimento sostituiva un collega ferito, assumeva il comando del suo reparto che conduceva con vigore e immediato vittorioso contrattacco. — Fiume Erertà, 14 gennaio 1937-XV.

Cantini Egidio di Latino, nato a Castelnuovo della Misericordia (Pisa), il 18 settembre 1913, soldato del Governo Galla Sidama — ufficio sanità. — Scritturale e porta ordini dell'ufficio di sanità divisionale, si offriva volontariamente nel combattimento di Giabassiré — 14 ottobre 1936 — quale aggregato ad una squadra di portaferiti. Incurante di ogni pericolo e delle continue offese nemiche si portò più volte nei punti ove il combattimento ferveva e si prodigò con slancio e prontezza alla raccolta, alla medicazione sommaria e al successivo sgombero sul posto di medicazione di numerosi feriti. — Giabassiré, 14 ottobre 1936-XIV.

Ciriaci Paolo di Mario e di Sbragia Marianna, nato a Clusone (Bergamo) il 29 aprile 1909, tenente complemento dell'XI battaglione arabo somalo. — Da Buscirà a Chevenna col suo reparto fu sempre alle calcagna degli armati di ras Destà Sul Ganale, visto un reparto fucilieri fortemente impegnato oltre il fiume, con manovra decisa ed ardita passava il fiume stesso col suo plotone e, ove maggiormente infieriva il combattimento, si portava con le sue A.P. riuscendo a spezzare l'ultima resistenza e mettere in rotta il nemico. — Chevenna, 19 gennaio 1937-XV.

Iovine Carlo fu Francesco e fu Conaldo Elisa, nato ad Avellino il 1° luglio 1908, sottotenente complemento del comando settore del

Giuba. — Ufficiale addetto ad un comando, durante un duro combattimento, con calma serena, spirito di iniziativa, sprezzo del pericolo coadiuvava il proprio comandante portando ordini, attraverso zone intensamente battute. Già distintosi in precedenti combattimenti. — Monte Dunun, 19 maggio 1936-XIV.

Lega Sante di Giuseppe, nato a Campi Salentino (Lecce), tenente s.p.e., del V raggruppamento arabo-somalo. — Ufficiale addetto al servizio informazioni presso un comando di raggruppamento arabo-somalo superando grandi difficoltà, disimpegnò egregiamente i suoi compiti. Nei combattimenti dell'Erertà e del Ganghe, sotto il fuoco micidiale del nemico, con ardire e valore non comuni, disimpegnò importanti incarichi di collegamento. — Ciclo operativo contro Ras Destà, 12-31 gennaio 1937-XV.

Massoni Mario di Pietro e di Angelici Ada, nato a Roma il 26 giugno 1912, sottotenente complemento del comando settore del Giuba. — Ufficiale ai collegamenti e comandante del plotone comando, durante un duro combattimento coadiuvava efficacemente il proprio comandante, distinguendosi per contegno calmo, sereno e coraggioso. — Monte Dunun, 19 maggio 1936-XVI.

Roncolini Osvaldo di Guido e fu Ceccarelli Maria Luigia, nato a Viterbo il 2 dicembre 1904, tenente s.p.e. del V raggruppamento arabo-somalo. — Comandante il plotone comando di un raggruppamento arabo-somalo, sempre calmo, coraggioso e sprezzante del pericolo, in vari combattimenti, compiendo con arditezza azioni rischiose, dava brillante prova del suo grande valore. — Ciclo operativo contro Ras Destà, 12-31 gennaio 1937-XV.

Torrisi Gaetano di Angelo e di Ardizzone Agata, nato ad Acireale (Catania) il 16 agosto 1911, sottotenente complemento dell'XI battaglione arabo-somalo. — Balzava all'assalto di forti nuclei nemici annidati in cespugli e dietro roccie con ammirevole slancio. Proseguiva poi e per circa otto ore al rastrellamento di dispersi incurante di ogni rischio personale attraverso terreno insidioso e difficile. — Ganale, 19 gennaio 1937-XV.

Torti Vittorio di Mario e di Canegallo Margherita, nato a Tortona il 5 marzo 1909, sottotenente complemento dell'XI battaglione arabo-somalo. — Alla testa dei propri ascari, assaltava con slancio ed ardimento forti nuclei ribelli nascosti in cespugli e dietro roccie. Sfidando, sereno, insidie di nemico e di terreno, li travolgeva, inseguiva e rastrellava poi, per circa otto ore, dando in tal modo valoroso ed efficace contributo al pieno successo dell'azione. — Ganale, 19 gennaio 1937-XV.

Abdi Amed, dubat del 1° gruppo bande armate di confine, 3° sottogruppo. — Dubat intelligente e valoroso, sempre primo nelle azioni isolate e rischiose. Ha preso parte a tutti i combattimenti sostenuti dal gruppo nella guerra Italo-etiopica. Nel combattimento di Danisa il suo reparto fortemente attaccato da una colonna di ribelli superiori di numero ed in terreno aspro per fitta boscaglia, spintosi in pattuglia, sprezzante del pericolo, riportava preziose informazioni tanto da collaborare efficacemente alla vittoria conseguita. — Danisa, 14 ottobre 1936-XIV.

Ahmed Mohamed, buluc basci (27323) del XII battaglione arabo-somalo, 1ª compagnia. — Comandante di buluc, in più scontri con nuclei ribelli, dimostrava capacità di comando, coraggio e sprezzo del pericolo, slanciandosi animosamente alla testa dei propri uomini sulle forze avversarie, alle quali infliggeva forti perdite. — Erertà-Ganghe, 11-18 gennaio 1937-XV

Alane Fido, muntaz dell'XI battaglione arabo-somalo. — Operando su terreno difficile ed insidioso, nell'attacco di forti gruppi ribelli si distingueva per impeto, audacia ed assoluto sprezzo del pericolo. — Galaua, 19 gennaio 1937-XV.

Ali Ieverò, zaptiè (1603) del plotone comando del settore Giuba. — In aspro e sanguinoso combattimento dava magnifica prova di coraggio e di ardimento. Ferito il proprio generale che egli scortava, si lanciava alla testa dei più arditi e generosi ed in strenua lotta con bravura e capacità arrestava l'impeto nemico che impediva e minacciava il trasporto del superiore. Bellissimo esempio di capacità e dedizione, già distintosi in precedenti combattimenti. — Monte Dunun, 19 maggio 1936-XIV.

Ali Mohamud, buluc basci dell'XI battaglione arabo-somalo. — Operando su terreno difficile ed insidioso, nell'attacco di forti gruppi di ribelli, si distingueva per impeto, audacia ed assoluto sprezzo del pericolo. — Galaua, 19 gennaio 1937-XV.

Brahanè Gheresgher, ascari del XVII battaglione coloniale 3ª compagnia — Durante un assalto, noncurante del pericolo, si lanciava alla baionetta fra i primi, incitando i compagni con la parola e l'esempio. — Rubiessà, 9 febbraio 1937-XV.

Der Affei, dubat del 1° gruppo bande armate di confine, 3° sottogruppo. — Dubat intelligente e valoroso, sempre primo nelle azioni isolate e rischiose. Ha preso parte a tutti i combattimenti sostenuti dal gruppo nella guerra Italo-etiopica. Nel combattimento di Danisa il suo reparto, fortemente attaccato da una colonna di ribelli superiori di numero ed in terreno aspro per fitta boscaglia, spintosi in pattuglia sprezzante del pericolo, riportava preziose informazioni, tanto da collaborare efficacemente alla vittoria conseguita. — Danisa, 14 ottobre 1936-XIV.

Elmi Asci, mutaz (27041) del XII battaglione arabo-somalo, 1ª compagnia. — In numerosi combattimenti fu, nelle fasi più salienti della lotta, di esempio e di sprone ai propri dipendenti per tenacia ed ardire. Sempre presente ove maggiore era il pericolo. — Erertà-Ganghe, 11-18 gennaio 1937-XV.

Fido Alane, buluc basci (973) del XII battaglione arabo-somalo. — Vecchio graduato, valoroso e fedele. In diversi combattimenti ha dimostrato spiccato valore personale. Sempre primo ove maggiore era il pericolo, costante esempio ai suoi inferiori di senso del dovere e coraggio. — Besi Cirri, 22 gennaio 1937-XV.

Giama Gulet, muntaz (27055) del XII battaglione arabo-somalo, 1ª compagnia. — In numerosi combattimenti fu, nelle fasi più salienti della lotta, di esempio e di sprone ai propri dipendenti per tenacia ed ardire. Sempre presente ove maggiore era il pericolo — Erertà-Ganghe, 11-18 gennaio 1937-XV.

Ido Adam, muntaz dell'XI battaglione arabo-somalo — Operando su terreno difficile ed insidioso, nell'attacco di forti gruppi di ribelli, si distingueva per impeto, audacia ed assoluto sprezzo del pericolo. — Galaua, 19 gennaio 1937-XV.

Iussuf Issa, buluc basci (10350) del XII battaglione arabo-somalo, 1ª compagnia. — Comandante di buluc, in più scontri con nuclei ribelli, dimostrava capacità di comando, coraggio e sprezzo del pericolo, slanciandosi animosamente alla testa dei propri uomini sulle forze avversarie, alle quali infliggeva loro forti perdite. — Erertà-Ganghe, 11-18 gennaio 1937-XV.

Mohamed Assan, muntaz (28218) del XII battaglione arabo-somalo, 4ª compagnia. — Port'arma tiratore nel buluc mitragliatrici (Schwarzlose) col preciso intenso fuoco della propria arma, sebbene fatto segno da violento fuoco avversario manteneva la posizione contribuendo efficacemente all'azione del reparto cui era stato assegnato a rinforzo. Dimostrava rara perizia e sprezzo del pericolo. — Ganghe, 18 gennaio 1937-XV.

Mohamed Assan, ascari dell'XI battaglione arabo-somalo. — Operando su terreno difficile ed insidioso, nell'attacco di forti gruppi di ribelli, si distingueva per impeto, audacia ed assoluto sprezzo del pericolo. — Galaua, 19 gennaio 1937-XV.

Mohamed Ossoble, muntaz (27036) del XII battaglione arabo-somalo, 1ª compagnia. — Comandante di buluc, in più scontri con nuclei ribelli, dimostrava capacità di comando, coraggio e sprezzo del pericolo, slanciandosi animosamente alla testa dei propri uomini sulle forze avversarie, alle quali infliggeva forti perdite. — Erertà-Ganghe, 11-18 gennaio 1937-XV.

Mohamed Subrie, dubat del 1° gruppo bande armate di confine, 3° sottogruppo. — Dubat intelligente e valoroso, sempre primo nelle azioni isolate e rischiose Ha preso parte a tutti combattimenti sostenuti dal gruppo nella guerra Italo-etiopica. Nel combattimento di Danisa il suo reparto fortemente attaccato da una colonna di ribelli superiori di numero ed in terreno aspro per fitta boscaglia, spintosi in pattuglia sprezzante del pericolo, riportava preziose informazioni tanto da collaborare efficacemente alla vittoria conseguita. — Danisa, 14 ottobre 1936-XIV.

Neraiò Destà, ascari del XVII battaglione coloniale, reparto comando. — In combattimento era esempio di valore e di coraggio. — Bubissà, 9 febbraio 1937-XV.

Senei Osman, dubat del 1° gruppo bande armate di confine, 3° sottogruppo. — Dubat intelligente e valoroso, sempre primo nelle azioni isolate e rischiose. Ha preso parte a tutti i combattimenti sostenuti dal gruppo nella guerra Italo-etiopica. Nel combattimento di Danisa il suo reparto fortemente attaccato da una colonna di ribelli superiori di numero ed in terreno aspro per fitta boscaglia, spintosi in pattuglia sprezzante del pericolo, riportava preziose informazioni tanto da collaborare efficacemente alla vittoria conseguita. — Danisa, 14 ottobre

(1665)

Regio decreto 14 ottobre 1938-XVI, registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1939-XVII, registro 2 Africa Italiana, foglio 246.

Sono sanzionate le seguenti concessioni di ricompense al valor militare effettuate sul campo:

MEDAGLIA DI BRONZO

Anselmi Mario di Tommaso e di Montesanto Clotilde, nato a Napoli il 1° gennaio 1915, sergente della 1ª brigata indigeni. — Sottufficiale capace ed animato da alto senso del dovere, in un combattimento notturno contro agguerrite forze ribelli, dopo aver dato più volte prova di bravura ed ardimento, sotto intenso fuoco avversario lanciavasi per primo all'assalto, spronando con l'esempio i suoi dipendenti al conseguimento del successo. — Fugné 28 novembre 1936-XV.

Bigi Alberto fu Silvio, nato a Iesi (Ancona), tenente complemento del XLV battaglione indigeni. — Comandante una centuria di banda, con ardita manovra e sotto violento fuoco nemico, seguito da pochi uomini si lanciava all'assalto di una colonna di quadrupedi fortemente difesa da un gruppo di ribelli. Con calma e sprezzo del pericolo, lanciando bombe a mano, riusciva a mettere scompiglio nella colonna stessa, causando perdite e catturando al completo l'ingente quantità di materiale e di quadrupedi. Esempio di elevate virtù militari. — Kella (Gore), 26 novembre 1936-XV.

Galani Angelo di Giovanni e di Ferri Teodolinda, nato a Barbarano Romano (Viterbo) il 23 giugno 1909, sottotenente complemento del 1° battaglione indigeni. — Comandante di plotone indigeni, attaccava con slancio e coraggio un costone dal quale era fortemente ostacolata l'avanzata di altri reparti. Svelatosi un forte nucleo avversario in movimento, che avviavasi verso una posizione dominante, d'iniziativa si slanciava decisamente all'assalto costringendo l'avversario alla fuga. Esempio di elette qualità militari. — Lehemti-Argiò-Gore-Bonga, 12 ottobre-13 dicembre 1936-XV.

Genovese Angelo di Salvatore e di Boscarino Lucia, nato a Siracusa il 15 maggio 1911, tenente s.p.e., del 1° battaglione indigeni. — Durante due mesi di operazioni di polizia compiute in condizioni di ambiente difficile ed ostile, manifestava sempre elette doti. Comandante di un reparto esploratori sorpreso ed attaccato violentemente da forte nucleo ribelli, mentre penetrava nello schieramento avversario per fornire più precise notizie, con rapida ed accorta manovra, portandosi sul fianco nemico, alla testa dei suoi ascari, con superba arditezza e sprezzo del pericolo, vibrava un deciso assalto infliggendo perdite al nemico e ponendosi in grado di assolvere completamente il compito affidatogli. — Lehemti-Argiò-Gore-Bonga, 12 ottobre-13 dicembre 1936-XV.

Lepore Francesco di Antonio e di Pennino Maddalena, nato a Benevento il 20 maggio 1901, brigadiere della 1ª sezione Zaptié. — Partecipava col proprio reparto ad un audace azione, capeggiando una pattuglia che conduceva con ardimento contro un nucleo ribelle, debellandolo. Eseguiva dopo, difficili, pericolose azioni di rastrellamento che portavano alla cattura di capi, armati e molte armi e munizioni. Esempio di coraggio e spirito di sacrificio. — Gore, 26 novembre-Gardunò, 30 novembre-Buttà, 19 dicembre 1936-XV.

Lertora Rolando di Giuseppe, nato a La Spezia, soldato della 1ª brigata indigeni, compagnia genio. — Radiotelegrafista, avvertito che un gruppo di ribelli muoveva all'attacco di un piccolo posto che difendeva la stazione radio incaricata di delicate ed importanti comunicazioni, partecipava al contrattacco lanciandosi animosamente contro l'avversario, incitando con l'esempio gli ascari. — Beda, 16 dicembre 1936-XV.

Montiglio Gioacchino di Giuseppe e di Guasco Pierina, nato a Ozzano Monferrato (Alessandria) il 29 gennaio 1910, sottotenente complemento del 1° battaglione indigeni. — Comandante plotone di punta di un battaglione manovrante in zona ribelle ed in terreno difficile, fatto segno a nutrite scariche di fucileria da parte di nuclei ribelli appostati sulla sponda opposta di un torrente e sulle pendici di un'altura, con lancio ammirevole si slanciava contro loro guadando il torrente ed occupando un costone che assicurava il tranquillo proseguire di tutto il resto della colonna. Successivamente procedeva a rastrellare il terreno disperdendo vari gruppi avversari che accanitamente si opponevano all'avanzata. Nell'occupazione di Bonga, visto che l'avanzata della compagnia era ostacolata da un caposaldo formato da un gruppo di capanne, decisamente procedeva all'assalto annientando completamente il nemico. Esempio di coraggio, calma e fermezza. — Argiò-Bonga, 7 novembre-13 dicembre 1936-XV.

Peruch Francesco fu Giovanni e fu Dinon Corinna, nato a Sacile (Udine) il 16 luglio 1890, maresciallo maggiore della 1ª brigata indigeni. — Recatosi in località ostile per requisire viveri, sorpreso da un forte nucleo ribelle, con abile manovra e con rapido intuito della situazione lo attaccava infliggendogli perdite. Più tardi, tesogli nuovo agguato mentre assolveva il suo compito, con spiccato ardimento e sprezzo del pericolo, combattendo riusciva a disimpegnarsi, assicurando il rifornimento viveri alla truppa. — Mardafà-Madalò, 2-3 dicembre 1936-XV.

Peviani Angelo di Baldassare e di Sarelli Lina, nato a Milano il 26 gennaio 1908, sottotenente complemento della 1ª brigata indigeni. — Partecipava alle operazioni per l'occupazione dei territori del sud-ovest etiopico, dando costante prova di dedizione al dovere e incitando con l'esempio i propri uomini. Innalzava per primo la nostra bandiera su Gore, dopo aver volto in fuga il nemico con rapida e decisa azione. Esempio di virtù militari. — Gore, 26 novembre 1936-XV.

Serafini Washington di Guidobaldo, nato a Pesaro, sottotenente complemento del VI battaglione indigeni, banda Cirino. — Comandante una centuria di banda indigeni assegnata ad una colonna celere, eseguiva l'incarico di correre ad un ponte per assicurare una prima difesa con grande celerità ed ardimento. Sebbene dopo corsa veloce fosse giunto davanti al nemico con pochi gregari, insieme con gli esploratori del battaglione ed alla compagnia d'avanguardia travolgeva e disarmava l'avanguardia avversaria già in posizione dall'altra parte del fiume, dando prova di ardimento e di sereno sprezzo del pericolo. — Kellà, 26 novembre-Ponte sul Goggeb, 15-16 dicembre 1936-XV.

CROCE DI GUERRA

Angellotti Romolo di Pacifico, nato ad Acquaviva Picena (Ascoli Piceno), sergente della 1ª brigata indigeni, compagnia genio. — Radiotelegrafista di singolare competenza, partecipava con una brigata indigeni alle operazioni per l'occupazione di territori dell'Etiopia occidentale, mantenendo ininterrotto collegamento e respingendo il nemico che tentava assalire la sua stazione, dando sempre prova di alto senso del dovere e sereno coraggio. — Regione Uarsà, 28 ottobre 1936-XV.

Bosco Domenico di Enrico e di Chiasso Maria, nato a Torino il 4 agosto 1912, caporale maggiore della 1ª brigata indigeni. — Graduato addetto al comando di un reparto salmerie, durante due mesi di faticose ed ardite operazioni si prodigava instancabilmente nell'assolvimento di molti incarichi. Offertosi di partecipare ad un colpo di mano, vi concorreva brillantemente, dando prova di coraggio e collaborando arditamente alla cattura ed al disarmo di forte nucleo di ribelli ed al ricupero di cereali e bestiame. — Fughé, 26 novembre 1936-XV.

Buiatti Amedeo di Giuseppe e di Gratton Anna, nato a Lucas Gonzales (Argentina) il 28 novembre 1910, carabiniere della 1ª sezione Zaptié. — Coraggioso e dedito al dovere, incaricato, durante le operazioni che portavano alla resa incondizionata di ras Immirù, del servizio di portaordini, assolveva tale incarico con slancio e coraggio, attraversando reiteratamente zona battuta dal fuoco nemico. Si prodigava di poi per il rastrellamento della zona e pel disarmo della popolazione, confermando le sue elette qualità militari. — Ponte sul Goggeb, 15-16 novembre 1936-XV - Menchirà, 20 dicembre 1936-XV.

Capuano Domenico di Giuseppe e di Vitolo Angiolina, nato a Rocca d'Aspide (Salerno) il 30 marzo 1909, sottotenente medico complemento del 1° battaglione indigeni. — Medico di battaglione indigeni, già distintosi in precedenti fatti d'arme, durante l'azione su Bonga, scorto un gruppo di armati vi si lanciava contro riuscendo a porli in fuga e catturare 3 ribelli e 4 fucili. — Bonga, 13 dicembre 1936-XV.

Denti Delio di Igino, nato a Tresigallo (Ferrara), sergente della 1ª brigata indigeni, compagnia genio. — Capo stazione R. T., tecnico e combattente capace, infaticabile ed ardito, in molti episodi dimostrò la serenità del suo spirito e la precisa comprensione del delicato suo servizio. Al ponte sul Goggeb, incitando gli inferiori verso i più alti ardimenti, rivelò singolari qualità di ardore e di valor militare, contribuendo con grande efficacia alla disfatta del nemico. — Ponte sul Goggeb, 10-11 novembre 1936-XV.

Felici Aldo, nato a Giuliano di Roma (Frosinone), sergente della 1ª brigata indigeni, compagnia genio. — Capo stazione R. T., capace e attivo, partecipava all'occupazione di Gore con l'avanguardia di una brigata indigeni, contribuendo a sbaragliare le ultime resistenze nemiche e prodigandosi con calma e serenità a stabilire e mantenere il collegamento radio in momenti particolarmente delicati. — Gore, 26 novembre 1937-XV.

Grassi Domenico fu Riccardo e fu Signorelli Noeria, nato a Capriate d'Adda (Bergamo) il 29 febbraio 1909, sottotenente complemento dell'8° battaglione eritreo. — Subalterno di compagnia indigeni assegnata ad una colonna celere, conscio della gravità del momento e del fondamentale valore della rapidità del movimento del

proprio reparto, coadiuvava con slancio il suo comandante e con lui accorreva al rincalzo della avanguardia già impegnata con nemico molto più forte e contribuiva al disarmo dell'avversario, dando esempio di senso del dovere e sprezzo del pericolo. — Ponte sul Goggeb, 15-16 dicembre 1936-XV.

Grazzini Marcello di Gino e di Nucci Bianca, nato a Firenze l'8 maggio 1909, sottotenente complemento dell'8° battaglione eritreo. — Comandante di plotone della compagnia d'avanguardia di una colonna celere, seguiva con slancio ed ardimento il proprio comandante, piombava con i suoi ascari sull'avanguardia nemica molto superiore di numero e la travolgeva e disarmava, contribuendo così con sereno sprezzo del pericolo ed alto senso del dovere, al crollo della resistenza avversaria. — Ponte sul Goggeb, 15-16 dicembre 1936-XV.

Guglielmi Cosimo fu Angelo e fu Inzucchi Vincenza, nato a Castellana (Bari) il 17 ottobre 1911, sergente maggiore (25811) della 1ª brigata indigeni. — Già distintosi in precedenti azioni, recatosi in località ostile per requisizione di viveri, veniva sorpreso da forte nucleo nemico. Con ardimento e spresso del pericolo riuniva i suoi uomini ed attaccava decisamente, fugando i ribelli ed infliggendo loro perdite. Indi portava a compimento la sua missione. Esempio di elevate virtù militari. — Gore, 29 novembre 1936-XV.

Milani Iames di Milano e di Maestrini Brunetta, nato a Gavorrano (Grosseto) il 12 ottobre 1914, sottotenente complemento del 1° battaglione indigeni. — Comandante di una sezione mitraglieri, in diversi episodi bellici dirigeva il tiro delle armi con coraggio, calma, serenità e decisa iniziativa. Fatto segno a tentativo di aggiramento da parte di un gruppo di ribelli, raccolti i propri ascari provvisoriamente non necessari per il funzionamento delle armi, si lanciava all'assalto abbattendo e disarmando l'avversario. — Argiò - Bonga, 7 novembre-13 dicembre 1936-XV.

Montelatici Umberto fu Alcide e di Lazzari Angiola, nato a Livorno il 30 ottobre 1914, carabiniere dalla 1ª sezione Zaptié. — Partecipava con una sezione zaptié alle operazioni condotte contro i ribelli nell'ovest etiopico, sempre dimostrando ardire, coraggio e completa dedizione al dovere. Durante l'occupazione di Gore si comportava valorosamente, concorrendo ad azioni di rastrellamento che si concludevano con la cattura di armati nemici e di materiale bellico. — A. O., 12 ottobre-4 dicembre 1936-XV.

Pitzalis Antonio di Giovanni e di Porceddu Viola, nato a Guasila (Cagliari), soldato nella 1ª brigata indigeni, compagnia genio. — Radiotelegrafista, durante un attacco avversario, per quanto il suo apparecchio venisse più volte colpito dal tiro nemico, non abbandonava il suo posto mantenendo il collegamento di importanza capitale per lo svolgimento dell'azione che portava alla cattura di ras Immirù. — Beda, 16 dicembre 1936-XV.

Rebegoldi Amelio di Iginio, nato a Motteggiana (Mantova), sergente della 1ª brigata indigeni, compagnia genio. — Radiotelegrafista di singolare competenza, partecipava con una brigata indigeni alle operazioni per l'occupazione di territori dell'Etiopia occidentale, mantenendo ininterrotto collegamento e respingendo il nemico che tentava assalire la sua stazione, dando sempre prova di alto senso del dovere e sereno coraggio. — Regione Uarsà, 28 ottobre 1936-XV.

Salamandra Angelo fu Benedetto e di Bicenchi Maria, nato a Roma il 4 febbraio 1911, sottotenente complemento dell'8° battaglione indigeni. — Subalterno di compagnia indigeni assegnata ad una colonna celere, conscio della gravità del momento e del fondamentale valore della rapidità del movimento del proprio reparto, coadiuvava con slancio il suo comandante e con lui accorreva al rincalzo della avanguardia già impegnata con nemico molto più forte e contribuiva al disarmo dell'avversario, dando esempio di senso del dovere e sprezzo del pericolo. — Ponte sul Goggeb, 15-16 dicembre 1936-XV.

Scoccianti Emilio di Giovanni e di Rondinilfi Linda, nato a Firenze il 3 maggio 1909, sottotenente complemento medico dell'8° battaglione indigeni. — Ufficiale medico di un battaglione indigeno facente parte di una colonna celere, visto l'avanguardia del proprio battaglione precipitarsi verso un ponte per prevenire il nemico, con ardita ed intelligente iniziativa, lasciava indietro le salmerie e accorreva celermente sul posto ove già si svolgeva un fulmineo attacco, dando così brillante esempio di alto senso del dovere e sprezzo del pericolo. — Ponte sul Goggeb, 15-16 dicembre 1936-XV.

Toscano Paradisi di Paradisi, nato il 20 marzo 1906, interprete della colonna Malta. — Interprete addetto al comandante di colonna celere, visto il proprio comandante lanciarsi di corsa colla propria avanguardia sul nemico in posizione, lo seguiva volontariamente dimostrando alto senso del dovere e sprezzo del pericolo. — Ponte sul Goggeb, 15-16 dicembre 1936-XV.

Zanella Ciro Paolo di Bartolomeo e di Marangoni Rosa, nato a Caprino Veronese (Verona) il 5 marzo 1911, sottotenente complemento dell'8° battaglione indigeni. — Comandante di plotone della compagnia d'avanguardia di una colonna celere, seguiva con slancio ed ardimento il proprio comandante e piombava con i propri ascari sull'avanguardia nemica molto superiore di numero e la travolgeva e disarmava, contribuendo così — con sprezzo del pericolo ed alto senso del dovere — al crollo della resistenza avversaria. — Ponte sul Goggeb, 15-16 dicembre 1936-XV.

(1734)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 4 aprile 1939-XVII, n. 641.

Proroga del regime daziario nei comuni di Zara e di Lagosta.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 3 della legge 27 dicembre 1928, n. 2887;

Veduti gli articoli 18 del R. decreto legge 20 marzo 1930, n. 141, convertito nella legge 3 luglio 1930, n. 963, e 342, n. 7 del testo unico per la finanza locale, approvato col R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Veduto il R. decreto-legge 7 dicembre 1933, n. 1739, convertito nella legge 25 gennaio 1934, n. 176;

Visto l'articolo 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto l'articolo 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di prorogare le speciali disposizioni vigenti in materia daziaria nei comuni di Zara e di Lagosta;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La disposizione dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1928, n. 2887, concernente la facoltà data al Ministro per le finanze di rivedere, di concerto con quello per l'interno, le norme relative al regime daziario nei comuni di Zara e di Lagosta e di emanare, anche in deroga alle disposizioni in vigore, le norme occorrenti per un periodo non eccedente i cinque anni a partire dal primo gennaio 1929 e che ha continuato ad avere vigore fino al 31 dicembre 1938 per effetto del R. decreto-legge 7 dicembre 1933, n. 1739, convertito nella legge 25 gennaio 1934, n. 176, è ulteriormente prorogato per un altro quinquennio con effetto dal 1° gennaio 1939.

Il presente decreto sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 aprile 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 409, foglio 2. — MANCINI.

REGIO DECRETO 14 aprile 1939-XVII, n. 642.

Protezione temporanea alle invenzioni industriali e ai modelli e disegni di fabbrica relativi ad oggetti che figureranno nella Mostra di Leonardo e delle invenzioni che si terrà a Milano dal 9 maggio al 30 settembre 1939-XVII.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 16 luglio 1905, n. 423, sulla protezione temporanea delle invenzioni industriali e dei modelli e disegni di fabbrica che figureranno nelle esposizioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali e i modelli e i disegni di fabbrica relativi ad oggetti che figureranno nella Mostra di Leonardo e delle invenzioni che si terrà a Milano dal 9 maggio al 30 settembre 1939-XVII godranno della protezione temporanea stabilita dalla legge 16 luglio 1905, n. 423.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 409, *foglio* 5. — MANCINI.

REGIO DECRETO 14 aprile 1939-XVII, n. 643.

Protezione temporanea alle invenzioni industriali e ai modelli e disegni di fabbrica relativi ad oggetti che figureranno nel 3° Salone internazionale aeronautico che si terrà a Milano dal 2 al 17 ottobre 1939-XVII.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 16 luglio 1905, n. 423, sulla protezione temporanea delle invenzioni industriali e dei modelli e disegni di fabbrica che figurano nelle esposizioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali e i modelli e i disegni di fabbrica relativi ad oggetti che figureranno nel 3° Salone internazionale aeronautico che si terrà a Milano dal 2 al 17 ottobre 1939-XVII, godranno della protezione temporanea stabilita dalla legge 16 luglio 1905, n. 423.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 409, *foglio* 4. — MANCINI.

REGIO DECRETO 21 aprile 1939-XVII, n. 644.

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie con sede in Verona.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con R. decreto 16 luglio 1905, n. 646;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduto lo statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, con sede in Verona, approvato con R. decreto 9 settembre 1937-XV, n. 1762;
Veduto il decreto del Duce del Fascismo, in data 30 giugno 1938-XVI, col quale l'Istituto predetto venne sottoposto a gestione commissariale;
Veduta la deliberazione, in data 29 dicembre 1938-XVII, presa dal commissario governativo dell'Istituto stesso, avente per oggetto la riforma dello statuto dell'Ente;
Veduta la deliberazione del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, in data 8 marzo 1939-XVII;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Duce del Fascismo, Presidente del Comitato dei Ministri anzidetto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il nuovo testo dello statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, con sede in Verona, composto di n. 18 articoli, visto, d'ordine Nostro, dal Duce del Fascismo, proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 409, *foglio* 12. — MANCINI

Statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie

Costituzione - Scopo - Fondi di garanzia.

Art. 1.

L'Istituto di credito fondiario delle Venezie, eretto in ente morale in virtù del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2443, origina da un Consorzio fra le Casse di risparmio delle Venezie e l'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie e comprende una Sezione di credito agrario di miglioramento, regolata dal decreto Ministeriale 14 maggio 1925-III e dalle successive disposizioni in materia.

Art. 2.

L'Istituto ha sede in Verona.

L'Istituto, essendo subentrato all'Istituto di credito fondiario della Cassa di risparmio della città di Verona, autorizzato con il R. decreto 15 aprile 1900, n. 115, ne ha assunto ogni attività e passività.

Art. 3.

L'Istituto ha la durata di anni cinquanta decorrenti dal 16 marzo 1920.

L'Istituto ha per iscopo l'esercizio del credito fondiario ed agrario di miglioramento a norma delle leggi e dei regolamenti in vigore.

L'Istituto, salve le limitazioni stabilite per la Sezione di credito agrario di miglioramento dal decreto Ministeriale 14 maggio 1925-III e dalle successive disposizioni in materia, esplica la sua attività in tutto il Regno, ma di preferenza nella zona d'azione delle Casse partecipanti.

Art. 4.

Il fondo di garanzia originario in dieci milioni di lire dell'Istituto (Sezione ordinaria) risulta dalla convenzione costitutiva 13 luglio 1919; il fondo di garanzia originario in cinque milioni di lire della Sezione di credito agrario di miglioramento risulta dal decreto Ministeriale 14 maggio 1925-III; il loro ammontare al 31 dicembre 1938-XVII, rispettivamente di L. 90.002.583,53 e di lire 16.019.924,78, anche se eccedente il quindicesimo delle cartelle in circolazione, non potrà essere ridotto prima di un decennio dall'entrata in vigore del presente statuto.

La correlativa possibilità attuale e futura di emissione di cartelle fino a quindici volte la partecipazione sarà riservata dall'Istituto per due terzi alla concessione di mutui propostigli da ciascuna Cassa partecipante e per un terzo a quelli altri mutui che esso ritenesse di concedere.

Ferme, in ogni caso, le partecipazioni originarie, il Consiglio di amministrazione potrà consentire il trasferimento totale o parziale, della partecipazione di ciascun partecipante dalla Sezione ordinaria a quella agraria di miglioramento e viceversa.

Decorso un decennio dall'entrata in vigore del presente statuto, il Consiglio di amministrazione, nella seduta di approvazione del bilancio, potrà concedere anche la riduzione delle singole partecipazioni, purchè i fondi di garanzia, destinati complessivamente a ciascuna sezione, non siano inferiori, in qualsiasi tempo, ad un decimo delle cartelle in circolazione, nè in ogni caso, a quelli originari. Tale parziale retrocessione dei fondi di garanzia potrà essere consentita soltanto verso rinuncia a qualsiasi pretesa sui rispettvi fondi di riserva per le quote di partecipazione così ritirate.

I fondi di garanzia debbono essere investiti per metà ai sensi di legge; l'altra metà di regola sarà investita in titoli emessi o garantiti dallo Stato, o in cartelle fondiarie, od in altri impieghi di sicuro realizzo.

Art. 5.

L'esercizio dell'Istituto si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio annuale, corredato di relazione del direttore generale, viene presentato al Comitato esecutivo e successivamente sottoposto, entro il mese di marzo, all'approvazione del Consiglio di amministrazione, accompagnato dalla relazione dei sindaci.

Gli utili annuali della gestione verranno assegnati:

a) per un decimo alla costituzione ed all'incremento dei fondi di riserva;

b) per il rimanente a favore degli Istituti partecipanti, in proporzione delle quote da essi rispettivamente conferite ai fondi di garanzia ed in misura non superiore al 5 %;

c) per la parte ancora restante pure ad incremento dei fondi di riserva.

I fondi di riserva saranno investiti in titoli emessi o garantiti dallo Stato, oppure in cartelle di altri Istituti.

Art. 6.

Gli organi dell'Istituto sono: il Consiglio di amministrazione, il Comitato esecutivo, il Collegio dei sindaci, il presidente, la Direzione generale.

Consiglio di amministrazione.

Art. 7.

Il Consiglio è composto di tredici membri nominati con decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito. Dei membri suddetti sette, compresi il presidente ed il vice presidente, sono scelti liberamente fra persone estranee agli organi amministrativi, direttivi e sindacali degli Istituti partecipanti e sei fra trentasei nominativi designati dalla Federazione delle Casse di risparmio delle Venezie, mediante una terna per ciascuno degli Istituti partecipanti. Fra questi nominativi saranno scelti anche tre sindaci effettivi e tre sindaci supplenti, giusta quanto è disposto nell'art. 14.

L'anzianità dei consiglieri è determinata dalla data di nomina e, a parità di data, dall'età.

Il presidente, il vice presidente ed i consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Gli amministratori uscenti devono rimanere in carica fino a che siano stati immessi in ufficio i rispettivi successori.

Il Consiglio terrà seduta almeno una volta ogni due mesi.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Istituto.

Il Consiglio di amministrazione prende atto delle comunicazioni sui provvedimenti presi dal Comitato esecutivo.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione è necessario l'intervento di almeno la metà dei membri.

Però le deliberazioni relative alle modificazioni dello statuto, alla proroga o scioglimento del Consorzio, sono valide soltanto con l'intervento di almeno due terzi dei componenti del Consiglio.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti ma per le deliberazioni sopracitate occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

A parità di voti prevale il voto del presidente.

Le votazioni riguardanti persone si fanno per schede segrete.

Comitato esecutivo.

Art. 9.

Il Comitato esecutivo è composto:

a) dal presidente e dal vice presidente;

b) da due membri scelti dal Consiglio fra i sei di nomina diretta governativa;

c) da tre membri scelti dal Consiglio fra i sei di scelta governativa.

Art. 10.

Il Comitato esecutivo vigila su tutto l'andamento dell'Istituto, ne esamina periodicamente la situazione, formula i regolamenti da sottoporsi al Consiglio e propone le nomine e le revoche del personale.

Il Comitato esecutivo delibera inoltre:

a) sulla concessione di mutui di qualunque tipo per importo non superiore a lire trecentomila;

b) su qualunque oggetto riguardante mutui d'importo originario non superiore a lire trecentomila, nonchè sulle rivendite di immobili aggiudicati all'Istituto in dipendenza degli stessi;

c) sulle azioni giudiziarie e tutti gli atti giudiziali;

d) sull'applicazione dei regolamenti, compreso quello economico e disciplinare per il personale, ogni qualvolta essi non esigano espressamente l'intervento del Consiglio.

Le deliberazioni sugli oggetti, di cui al comma precedente, sono prese a voti unanimi dei presenti. Qualora si raggiunga la maggioranza, ma non la unanimità, la decisione è rimessa al Consiglio.

In ogni caso i provvedimenti presi dal Comitato devono essere comunicati al Consiglio di amministrazione nella prossima seduta.

Per la validità delle adunanze del Comitato esecutivo occorre l'intervento della maggioranza dei suoi membri, compreso il presidente o chi per esso.

Presidente e legale rappresentanza.

Art. 11.

Il presidente convoca e presiede le adunanze.

La convocazione avviene di iniziativa del presidente ovvero a seguito di richiesta scritta di almeno un quarto dei consiglieri.

Art. 12.

Il presidente:

— rappresenta l'Istituto e ne firma gli atti; in casi di urgenza può delegare la firma ad uno dei consiglieri di amministrazione, tenendo presente che gli atti di ordinaria amministrazione possono essere firmati dal direttore generale o da chi lo sostituisca o sia stato delegato a sostituirlo, ma quelli che impegnano l'Istituto devono portare la firma del presidente;

— sta per l'Ente in giudizio, sia come attore sia come convenuto, fa gli atti conservativi dei diritti dell'Istituto e promuove le azioni possessorie;

— convoca e presiede il Consiglio ed il Comitato esecutivo e provvede all'esecuzione delle deliberazioni da essi adottate;

— adotta le deliberazioni che spetterebbero al Comitato esecutivo, quando l'urgenza sia tale da non permetterne la convocazione. Di queste deliberazioni è fatta relazione al Comitato nella prima adunanza a fine di ottenerne la ratifica, fino alla quale egli resterà responsabile personalmente.

Il vice presidente coadiuva il presidente e lo sostituisce, ad ogni effetto, in caso di assenza o impedimento.

Art. 13.

Le funzioni degli organi deliberativi e consultivi dell'Istituto sono gratite; ma a ciascuno dei componenti il Consiglio, il Comitato esecutivo e le Commissioni che il Consiglio od il Comitato nominasse, compete per l'intervento ad ogni seduta ordinaria e straordinaria, ovvero per ogni giornata di assenza dal Comune di rispettiva residenza per ragioni d'ufficio, una indennità nella misura che sarà fissata anno per anno dal Consiglio di amministrazione, oltre al rimborso delle spese di viaggio e di permanenza.

Le indennità di cui sopra spetteranno pure, con le medesime modalità, ai membri della Presidenza ed al consigliere designato alla firma per le rispettive presenze all'Istituto.

Collegio dei sindaci.

Art. 14.

La gestione dell'Istituto è controllata da un Collegio di sindaci composto di cinque membri, nominati con provvedimento del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito. Dei detti membri due, compreso il presidente, sono scelti fra persone estranee agli organi amministrativi, direttivi o sindacali degli Istituti partecipanti e tre scelti fra le persone designate dalla Federazione delle Casse di risparmio delle Venezie, ai sensi dell'art. 7, comma 1, che non siano state nominate membri del Consiglio di amministrazione. Il Capo dell'Ispettorato nomina altresì tre sindaci supplenti, sceglierdoli fra le stesse persone.

I sindaci durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Ad essi spetta un onorario che sarà determinato dal Consiglio con deliberazione da sottoporsi all'approvazione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Il Collegio dei sindaci esercita le funzioni indicate nell'art. 184 del codice di commercio e deve uniformarsi alle norme del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, e successive modificazioni, nonchè ad ogni altra disposizione di legge in materia, in quanto compatibile con la speciale natura dell'Istituto.

Particolarmente i sindaci devono compiere:

— almeno mensilmente la revisione delle situazioni dei conti;

— saltuariamente le verifica della cassa, dei valori e titoli di proprietà, e quella dei libri legali e contabili dell'Istituto.

I sindaci devono inoltre verificare l'adempimento delle disposizioni di legge, di statuto, di regolamento e riferirne al Consiglio di amministrazione.

Direzione generale.

Art. 15.

Il Consiglio di amministrazione nomina un direttore generale che:

a) dirige gli uffici dell'Istituto e ne tratta tutti gli affari;

b) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e presidenziali;

c) interviene alle adunanze di detti organi deliberativi, e, se richiesto, esprime il suo voto consultivo;

d) ha facoltà di fare proposte al Consiglio per la nomina e la revoca degli impiegati, legali e periti dell'Istituto.

Il direttore generale è a capo della gerarchia degli impiegati, con i quali ha comune il regolamento organico-disciplinare.

Direzioni compartimentali.

Art. 16.

Le Casse di risparmio partecipanti, con le norme degli statuti presso ciascuna di esse in vigore, funzionano come Direzioni compartimentali dell'Istituto.

L'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie funziona come Direzione compartimentale per le speciali operazioni di indole generale da esso proposte.

Le Direzioni compartimentali hanno l'ufficio di agevolare la raccolta delle domande e l'istruzione e trattazione di mutui, facilitando la presentazione dei documenti e fornendo le informazioni e le notizie ed ogni altro elemento utile al funzionamento dell'Istituto. Inoltre danno parere sulle operazioni di mutuo e sulle rivendite riguardanti immobili posti nella rispettiva zona di azione. Inoltre provvedono alla stipulazione dei mutui, giusta le istruzioni e le autorizzazioni che saranno fornite dalla sede centrale, nonchè all'incasso delle semestralità e degli altri versamenti da farsi all'Istituto, al pagamento delle cedole ed al rimborso delle cartelle estratte od in genere a tutte le operazioni che vengono effettuate dall'Istituto, sempre in seguito alle norme che saranno determinate dal Consiglio di amministrazione.

Disposizioni generali.

Art. 17.

Gli Istituti partecipanti, quali Direzioni compartimentali dell'Istituto, per il disbrigo di tutti gli affari, operazioni e pratiche, si valgono dell'opera dei propri impiegati, legali e periti.

Prima della chiusura di ogni esercizio il Consiglio determina la quota che, a rimborso delle spese di personale e generali, deve essere accreditata a ciascuna delle Casse consorziate nei limiti del cartello bancario od in analogia allo stesso.

Art. 18.

Il particolare ordinamento dell'Istituto e le norme da seguire nelle operazioni risultano da appositi regolamenti.

I rapporti giuridici, economici e disciplinari fra l'Istituto ed il personale sono stabiliti da appositi regolamenti.

Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto, l'Istituto osserverà le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Duce del Fascismo
Presidente del Comitato dei Ministri
MUSSOLINI

REGIO DECRETO 19 gennaio 1939-XVII.

Nomina dell'on. Amedeo Perna a componente la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduti gli articoli 28 e 29 del R. decreto-legge 5 marzo 1935-XIII, n. 184, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 983, sulla nuova disciplina giuridica delle professioni sanitarie;

Visto il Regio decreto in data 22 febbraio 1937, registrato alla Corte dei conti l'11 marzo successivo, concernente la costituzione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie per il quinquennio 1937-1941;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione dell'on. Eugenio Morelli, perchè dimissionario per motivi professionali;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'on. Amedeo Perna è nominato componente la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, quale rappresentante del Sindacato nazionale fascista dei medici, per il quinquennio 1937-1941 in sostituzione dell'on. Eugenio Morelli.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI — LANTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1939-XVII.
Registro n. 5 Interno, foglio n. 183.

(2030)

REGIO DECRETO 2 marzo 1939-XVII.

Ricostituzione del Collegio arbitrale di appello per la risoluzione delle vertenze riguardanti la misura delle indennità di espropriazione di aree nei paesi danneggiati dal terremoto del 1908.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 167 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908;

Visto l'art. 25 del R. decreto 3 maggio 1920, n. 545;

Visto l'art. 1 del regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1913, n. 512;

Visto l'art. 5 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 582;

Visti i decreti emessi in data 12 novembre 1938, 9 dicembre 1938 e 10 dicembre 1938, rispettivamente del DUCE, Capo del Governo, e dei Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per i lavori pubblici;

Sulla proposta del DUCE, Capo del Governo, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, e con il Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio arbitrale di appello, sedente in Roma di cui all'art. 167 del predetto testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 1908, per vertenze relative a liquidazione di indennità di espropriazione, risulta composto per l'anno 1939 dai signori:

Carlizzi comm. Michele, consigliere della Corte di cassazione del Regno, presidente effettivo;
Salomone comm. Samuele, consigliere della Corte di cassazione del Regno, presidente supplente;
Rispoli comm. Arturo, consigliere della Corte d'appello di Roma, arbitro effettivo;
De Crescienzo comm. Berardino, consigliere della Corte di appello di Roma, arbitro supplente;
Monaco ing. comm. Luigi e Alicata comm. ing. Antonino, ispettori superiori del Genio civile, arbitri effettivi;
Lenzi comm. ing. Ubaldo e Arcieri comm. ing. Giovanni, ispettori superiori del Genio civile, arbitri supplenti;
Sorrentino dott. Antonio, primo referendario del Consiglio di Stato, arbitro effettivo;
Macchia dott. Agostino, primo referendario del Consiglio di Stato, arbitro supplente.

Il Ministro per i lavori pubblici è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI — COBOLLI-GIGLI

Registrato alla Corte dei conti addì 3 aprile 1939,
Registro 9, foglio 188.

(2029)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 24 aprile 1939-XVII.
Scioglimento degli organi amministrativi della Banca di credito, con sede in Biancavilla (Catania).

IL DUCE DEL FASCISMO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Ritenuta la necessità di sottoporre la Banca di credito, società anonima, con sede in Biancavilla (Catania), alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge sopra citato;
Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Banca di credito, società anonima, con sede in Biancavilla (Catania), sono sciolti.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 aprile 1939-XVII

MUSSOLINI

(2031)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 25 aprile 1939-XVII.
Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Cuneo.

IL DUCE DEL FASCISMO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931-IX, n. 225;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;
Veduto lo statuto della Cassa di risparmio di Cuneo approvato con R. decreto 6 dicembre 1934-XIII, n. 2115;
Vedute le deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio predetta, in data 21 marzo 1939-XVII, e del podestà della città di Cuneo, in data 16 marzo 1939-XVII, in ordine alla riforma dello statuto della Cassa di risparmio medesima;
Ritenuto che ricorre la condizione prevista nel comma 2° dell'art. 14 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

È approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Cuneo, con sede in Cuneo, allegato al presente decreto, composto di n. 56 articoli.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 aprile 1939-XVII

MUSSOLINI

(1986)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 25 aprile 1939-XVII.
Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Piacenza.

IL DUCE DEL FASCISMO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931-IX, n. 225;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;

Veduto lo statuto della Cassa di risparmio di Piacenza, approvato con R. decreto 12 settembre 1929-VII, n. 1912;

Veduta la deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio predetta, in data 22 febbraio 1939-XVII, in ordine alla riforma dello statuto della Cassa di risparmio medesima;

Ritenuto che ricorre la condizione prevista nel comma 2° dell'art. 14 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

È approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Piacenza, con sede in Piacenza, allegato al presente decreto, composto di n. 81 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 aprile 1939-XVII

MUSSOLINI

(1987)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 25 aprile 1939-XVII.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Parma.

IL DUCE DEL FASCISMO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931-IX, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;

Veduto lo statuto della Cassa di risparmio di Parma, approvato con R. decreto 4 ottobre 1928-VI, n. 2351;

Veduta la deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio predetta, in data 20 marzo 1939-XVII, in ordine alla riforma dello statuto della Cassa di risparmio medesima;

Ritenuto che ricorre la condizione prevista nel comma 2° dell'art. 14 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

È approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Parma, con sede in Parma, allegato al presente decreto, composto di n. 78 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 aprile 1939-XVII

MUSSOLINI

(1988)

DECRETO DEL DUCE 14 febbraio 1939-XVII.

Approvazione della convenzione stipulata con l'« Italia » Società anonima di navigazione, per l'esercizio dei servizi marittimi sovvenzionati di preminente interesse nazionale col Centro America, Sud e Nord Pacifico.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
DI CONCERTO CON I
MINISTRI PER LE COMUNICAZIONI
E PER LE FINANZE

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2081, convertito in legge 10 giugno 1937-XV, n. 1002, concernente il nuovo assetto delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale;

Vista la convenzione in data 21 gennaio 1939-XVII stipulata con l'« Italia » Società anonima di navigazione, con sede in Genova per la concessione alla medesima dell'esercizio delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale Genova-Centro America-Sud Pacifico e Trieste-Centro America-Nord Pacifico di cui all'art. 2 del R. decreto-legge suindicato, per la durata di anni venti a cominciare dal 1° gennaio 1937-XV e verso l'annua sovvenzione di lire 14.200.000 (lire quattordicimilioniduecentomila) e di lire 15.000.000 (lire quindicimilioni) a partire dal 1° gennaio 1941-XIX;

Visto che l'« Italia » Società anonima di navigazione ha prestato la cauzione prescritta dall'art. 20 della convenzione suddetta mediante fideiussione della Società Finanziaria Marittima (« Finmare ») sedente in Roma;

Decreta:

E' approvata l'unita convenzione stipulata in Roma addì 21 gennaio 1939-XVII con l'« Italia » Società anonima di navigazione, con sede legale in Genova per la concessione alla medesima dell'esercizio delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale, Genova-Centro America-Sud Pacifico e Trieste-Centro America-Nord Pacifico per la durata di anni venti a cominciare dal 1° gennaio 1937-XV e verso l'annua sovvenzione di L. 14.200.000 (lire quattordicimilioniduecentomila) e di L. 15.000.000 (lire quindicimilioni) a partire dal 1° gennaio 1941-XIX.

Detta somma farà carico al capitolo 34 del bilancio passivo del Ministero delle comunicazioni (Servizi per la marina mercantile) per l'esercizio finanziario 1938-39 residui passivi e competenza ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari dal 1939-40 al 1956-57.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 14 febbraio 1939-XVII

Il Duce del Fascismo
MUSSOLINI

Il Ministro per le comunicazioni
BENNI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Convenzione con l'« Italia » S.A.N. per l'esercizio dei servizi marittimi sovvenzionati di preminente interesse nazionale Genova-Centro America-Sud Pacifico e Trieste-Centro America-Nord Pacifico.

Fra il ten. gen. di porto cav. di gr. cr. Giulio Ingianni, direttore generale della marina mercantile, agente in nome e per conto del Ministero delle comunicazioni, il barone comm. dott. Salvatore Tucci, direttore capo di divisione agente in nome e per conto del Ministero delle finanze ed i sigg. marchese Federico Negrotto Cambiaso, presidente, e ing. Aroldo Palanca, direttore generale dell'« Italia », Società anonima di navigazione con sede in Genova, in nome e per conto della Società stessa, in virtù di regolare mandato, è stato concordato e stipulato quanto in appresso:

Art. 1.

Servizi da eseguirsi.

L'« Italia » Società anonima di navigazione. con sede legale in Genova, assume l'esercizio delle linee di navigazione elencate nella annessa tabella (alleg. 1) alle condizioni indicate nel capitolato qui unito (alleg. 2), che con la tabella stessa fa parte integrante della presente convenzione.

Nei successivi articoli l'« Italia » Società anonima di navigazione viene designata con la parola « Società ».

Art. 2.

Durata della convenzione.

La presente convenzione avrà la durata di venti anni a decorrere dal 1° gennaio 1937-XV.

Sovvenzione.

Art. 3.

La sovvenzione annua iniziale per l'esercizio delle linee di cui all'articolo 1 è fissata in lire quattordici milioni duecentomila (L. 14.200.000) ed in lire quindici milioni (L. 15.000.000) a partire dal 1° gennaio 1941-XIX.

La sovvenzione annua di cui sopra è soggetta a revisione quadriennale giusta le norme dei seguenti articoli.

Art. 4.

La revisione della sovvenzione iniziale sarà effettuata in rapporto al risultato netto complessivo conseguito nel quadriennio in esame, nel caso in cui la media percentuale degli utili del quadriennio stesso risulti superiore all'otto per cento e nel caso in cui i risultati medi del quadriennio non abbiano consentito di conseguire un utile netto medio del quattro per cento sul capitale azionario.

L'utile netto sarà calcolato previa deduzione della quota di riserva ordinaria e della quota dovuta al Consiglio di amministrazione in base allo statuto della Società.

Qualora la percentuale degli utili risulti superiore all'otto per cento, sarà conteggiata a carico della Società una riduzione di sovvenzione per il quadriennio trascorso pari alla metà dell'eccedenza tra l'otto per cento ed il sedici per cento ed alla totalità dell'eccedenza oltre il sedici per cento.

Qualora i risultati medi del quadriennio non abbiano consentito di conseguire un utile medio del quattro per cento sul capitale azionario, la sovvenzione iniziale sarà reintegrata per il quadriennio trascorso fino a raggiungere detto limite.

La differenza risultante a carico o a favore della Società sarà trattenuta o corrisposta nel quadriennio successivo in quote uguali in diminuzione o in aumento della sovvenzione iniziale.

La differenza relativa all'ultimo quadriennio sarà regolata entro l'anno successivo alla scadenza della concessione, in un'unica soluzione.

Alla Società è vietato, per la durata della concessione, di distribuire riserve, azioni gratuite e comunque di attribuire ai propri azionisti benefici sociali diversi dal dividendo sulle azioni; è inteso che tale dividendo potrà essere distribuito, purchè in misura non superiore al quattro per cento sul capitale versato, anche quando i risultati dell'esercizio fossero inferiori a quanto all'uopo necessario.

In tal caso verrà erogato un dividendo nella misura necessaria per ottenere la media annua del quattro per cento, determinata tenendo conto dei dividendi degli esercizi già trascorsi nel quadriennio, iscrivendo all'uopo a favore dell'esercizio di cui trattasi ed a carico degli esercizi successivi del quadriennio in corso gli importi occorrenti.

La Società non potrà assegnare negli anni successivi del quadriennio in corso un dividendo superiore al quattro per cento se non dopo che la suddetta impostazione sia stata riassorbita, fermo, a compiuto quadriennio e in caso di mancato riassorbimento, l'obbligo di destinare alla sua copertura quanto proviene dall'applicazione del quarto e quinto comma del presente articolo.

Qualora per effetto della revisione di cui al presente articolo, debba corrispondersi alla Società un aumento della sovvenzione iniziale, i Ministri per le comunicazioni e per le finanze avranno la facoltà di imporre la soppressione o la modificazione di uno o più dei servizi concessi.

Agli effetti della revisione di cui al presente articolo la Società comunicherà ai Ministeri delle comunicazioni e delle finanze, entro il mese di febbraio di ogni anno, la misura degli ammortamenti delle navi, immobili e corredi che, sempre agli effetti della revisione quadriennale, essa ritiene adeguati e propone di conteggiare relativamente all'esercizio finito il 31 dicembre precedente.

Qualora entro il 31 marzo successivo i Ministeri predetti non abbiano fatto osservazioni sugli ammortamenti proposti, essi diventano definitivi agli effetti del calcolo del risultato netto complessivo del quadriennio cui appartiene l'esercizio in esame.

Qualora non possa raggiungersi un accordo, restano salve e impregiudicate le determinazioni spettanti ai Ministri per le comunicazioni e per le finanze a norma dell'articolo seguente.

Art. 5.

Le eventuali variazioni della sovvenzione iniziale dipendenti dalla revisione di cui all'art. 4 vengono determinate nel corso dei primi nove mesi successivi al quadriennio cui la revisione si riferisce con decreti dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze, contro i quali è ammesso soltanto il ricorso al Consiglio di Stato in sede di legittimità.

Qualora la Società non dichiari, entro due mesi dalla comunicazione del decreto, di accettare la nuova determinazione della sovvenzione, decade di diritto dalla concessione o deve porsi in liquidazione.

In tal caso, la sua denominazione sociale potrà essere assunta senza corrispettivo dalla Società alla quale in sua vece sarà data la concessione.

Il Ministero delle comunicazioni rileverà la flotta della Società decaduta, ivi compresi corredi, navi o parti di navi in corso di costruzione e quant'altro si attiene all'esercizio della navigazione, al prezzo minore fra quello risultante dal-

l'applicazione delle quote di ammortamento già determinate annualmente secondo le norme dell'art. 4 e quello risultante da una stima, eseguita da un collegio peritale, con funzioni di arbitratore inappellabile, composto di cinque membri, dei quali due saranno nominati dalla Società decaduta, due dal Ministro per le comunicazioni e il quinto dal presidente della Corte di appello di Roma.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per le comunicazioni la sovvenzione complessiva stabilita come ai precedenti articoli della presente convenzione sarà ripartita fra le singole linee indicate nell'annessa tabella.

Art. 7.

La sovvenzione dovuta alla Società verrà corrisposta a rate mensili posticipate ed in misura non superiore ai diciannove ventesimi; il pagamento del saldo avrà luogo dopo ultimato il controllo sulla esecuzione dei viaggi.

La Società dovrà inviare al Ministero delle comunicazioni tutti i documenti che le saranno richiesti per la liquidazione.

Per il pagamento di quanto le è dovuto, in base alla presente convenzione, la Società dovrà inoltre inviare al Ministero delle comunicazioni un certificato rilasciato dall'autorità competente da cui risultino le persone autorizzate a riscuotere e quietanzare (amministratori, direttori generali, procuratori, ecc.) in nome e per conto della Società stessa.

In qualunque caso di decadenza o di cessazione dalla carica di amministratore (o direttore generale, o procuratore, ecc.) autorizzato a riscuotere, anche se tale decadenza o cessazione avvenga *ope legis* o per fatto previsto nello statuto sociale e sia pubblicata nei modi di legge, la Società deve tempestivamente notificare al Ministero delle comunicazioni l'avvenuta decadenza o cessazione, in difetto della quale notifica il Ministero stesso non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti all'amministratore (o direttore generale, o procuratore, ecc.) decaduto.

Art. 8.

Sede della Società.

La Società avrà la sede centrale e di armamento principale a Genova, sede succursale e di armamento a Trieste, sedi succursali a Napoli e Palermo.

La Società avrà una rappresentanza in Roma, che sarà considerata come domicilio speciale della Società per tutti gli effetti della presente convenzione.

Art. 9.

Amministrazione della Società. — Capitale sociale.

Le azioni rappresentanti il capitale sociale dovranno essere, per non meno del sessanta per cento del capitale stesso, possedute da cittadini italiani o da enti riconosciuti italiani, e il Ministero delle comunicazioni potrà in ogni tempo richiedere che tutte le azioni costituenti il predetto sessanta per cento siano nominative. Tale percentuale dovrà essere mantenuta in ogni successivo eventuale aumento del capitale.

Il Consiglio di amministrazione, il collegio sindacale e la direzione della Società dovranno in ogni tempo essere composti di cittadini italiani.

Le disposizioni di cui ai comma primo e secondo del presente articolo devono essere inserite nello statuto della Società e costituiscono condizioni essenziali della concessione. Mancando tali condizioni o venendo comunque modificate, la Società sarà dichiarata decaduta a termini dell'art. 19 e con le conseguenze da esso prevedute.

Art. 10.

Rappresentanza della Società all'estero.

Gli agenti all'estero dovranno essere cittadini italiani ed approvati dal Ministero delle comunicazioni, il quale avrà facoltà di autorizzare la concessione di agenzie a persone straniere nei casi e per i periodi di tempo in cui lo riconosca indispensabile.

All'uopo la Società dovrà entro il 31 dicembre 1937 sottoporre al Ministero delle comunicazioni le proposte di nomina dei propri rappresentanti ed agenti all'estero.

Non potrà essere affidato l'incarico di agente a colui che sia investito di funzioni consolari, salvo casi speciali per i quali occorrerà l'autorizzazione del Ministero delle comunicazioni.

NAVI.

Art. 11.

Nuove costruzioni.

La Società si obbliga a costruire entro il 31 dicembre 1942 due navi, ciascuna di 15.000 tonnellate di stazza lorda, della velocità di esercizio di 18 miglia per la linea Genova-Centro America-Sud Pacifico. La Società si obbliga altresì ad ultimare entro il 31 dicembre 1938 il cambio degli apparati motori delle motonavi « Cellina », « Rialto », « Fella » e « Leme » da adibirsi alla linea Trieste-Centro America-Nord Pacifico.

I piani delle due navi di cui sopra e gli altri dati ad esse relativi dovranno essere presentati al Ministero delle comunicazioni per l'approvazione entro il 31 dicembre 1939.

Noleggio delle navi.

Art. 12.

Il Ministero delle comunicazioni avrà diritto di noleggiare per i servizi straordinari dello Stato le navi della Società, completamente armate. In questo caso, sarà corrisposto alla Società un compenso, risultante dai seguenti elementi, per tutta la durata effettiva del noleggio:

1° il sette e mezzo per cento annuo per interesse sul valore attuale della nave;

2° il dodici per cento annuo sul valore iniziale della nave per le quote di ammortamento, manutenzione e riparazioni ordinarie, spese di amministrazione e fondo grandi riparazioni;

3° il rimborso delle spese vive, quali: consumo del combustibile e delle materie grasse, paghe panatiche ed accessori dell'equipaggio, spese portuali ed assicurazioni.

Il materiale dovrà essere restituito nelle condizioni in cui fu consegnato salvo il normale deperimento.

Art. 13.

Agli effetti dell'articolo precedente il valore iniziale e quello attuale si rileveranno da un prospetto, da approvarsi dal Ministero delle comunicazioni d'accordo con la Società e di concerto col Ministero delle finanze, nel quale saranno indicati per ogni nave appartenente alla Società il valore iniziale, il valore residuo al 1° gennaio 1937-XV e la quota fissa di ammortamento da dedursi da detto valore residuo per ogni anno di età della nave a decorrere dal 1° gennaio 1937-XV onde ottenere il valore attuale, nell'intesa che quest'ultimo valore non potrà in qualunque caso essere calcolato in misura inferiore al venti per cento del valore iniziale.

Per le navi di nuova costruzione il valore iniziale risulterà dalla somma del prezzo (al netto dell'importo dei premi di costruzione, di armamento, di ammortamento e simili a carico dell'Erario corrisposti al costruttore o al committente) pagato al Cantiere costruttore, maggiorato delle quote di interesse sulle rate pagate prima della consegna definitiva della nave, delle spese sostenute direttamente dalla Società per completare la nave e assisterne la costruzione, l'allestimento e le prove, delle spese notarili e di assicurazione e di ogni altra spesa che normalmente viene segnata a carico del costo delle navi di nuova costruzione. L'ammontare esatto di tali spese e delle quote d'interesse di cui sopra verrà fissato dal Ministero delle comunicazioni in base alla documentazione che la Società è tenuta a produrre appena in grado di farlo. In difetto di documentazione detto ammontare verrà fissato dallo stesso Ministero con criterio discrezionale.

Le decisioni adottate in merito dal Ministero delle comunicazioni sono definitive e non soggette a gravami di sorta.

Art. 14.

Le navi alla scadenza della convenzione.

Alla scadenza della presente convenzione lo Stato avrà facoltà di rilevare tutte o in parte le navi adibite alle linee, anche se non sovvenzionate, già esercitate dalla Società, al prezzo risultante da una stima eseguita da un collegio peritale, con funzioni di arbitratore inappellabile, composto di cinque membri, dei quali due saranno nominati dalla Società cessante, due dal Ministro per le comunicazioni e il quinto dal presidente della Corte d'appello di Roma.

Quando lo Stato eserciti tale facoltà la Società dovrà porsi in liquidazione e la sua denominazione sociale potrà essere assunta, senza corrispettivo, dalla nuova assuntrice dei servizi.

Art. 15.

Tariffe.

Le tariffe indicate agli articoli 22 e seguenti del capitolato entreranno in vigore a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della data di pubblicazione del decreto che approva la presente convenzione.

Sino alla data come sopra stabilita continueranno ad essere osservate, salvo eventuali modificazioni consentite dal Ministero delle comunicazioni, le tariffe applicate dai precedenti concessionari delle linee comprese nella presente convenzione, quali risultino dalle rispettive convenzioni e relativi capitolati. Continueranno ad essere altresì osservate le altre disposizioni tariffarie stabilite dal Ministero delle comunicazioni a complemento o a modifica delle convenzioni stipulate con i precedenti concessionari di cui sopra, salvo le eventuali modificazioni che venissero consentite dal Ministero delle comunicazioni.

Anche le norme e condizioni dei trasporti applicate sino al 31 dicembre 1936-XV continueranno ad essere osservate sinchè non saranno modificate con le norme prescritte dal capitolato.

Art. 16.

Accordi di traffico.

La Società, prima di intraprendere trattative per la definizione di accordi di carattere importante e duraturo con altri armatori nazionali o stranieri concernenti sia la determinazione e l'applicazione delle tariffe di trasporto che le varie modalità di esercizio dei rispettivi servizi, deve chiedere direttive al Ministero delle comunicazioni.

La Società dovrà attenervisi e in seguito comunicare gli accordi intervenuti.

Art. 17.

Decadenza della concessione per gravi irregolarità.

Quando nella esecuzione del servizio si verificassero gravi irregolarità che compromettano — a giudizio dell'Amministrazione — le finalità del servizio stesso, la Società potrà essere dichiarata decaduta dalla concessione, previo parere del Consiglio di Stato a termini dell'art. 19 e con le conseguenze da esso prevedute.

Art. 18.

Divieti.

La Società non potrà, senza l'autorizzazione del Ministero delle comunicazioni:

a) cedere ad altri i servizi contemplati dalla presente convenzione;

b) vendere le navi assegnate ai servizi e consentire iscrizioni di ipoteca su di esse per un ammontare superiore alla metà del loro valore attuale;

c) assumere per conto di uno Stato estero l'esercizio di un servizio marittimo;

d) ed in genere eseguire altri servizi regolari di navigazione oltre quelli previsti dalla presente convenzione.

Qualora la Società apertamente o nascostamente contravvenisse ai divieti di cui al presente articolo potrà essere dichiarata decaduta dalla concessione previo parere del Consiglio di Stato, a termini dell'art. 19 e con le conseguenze da esso prevedute.

Art. 19.

Norme per i casi di decadenza.

Ogni qual volta si verifichi decadenza della concessione per violazione degli obblighi della presente convenzione, tale decadenza importa a carico della Società decaduta l'applicazione di una penale pari alla metà della sovvenzione stabilita per l'esercizio precedente a quello nel quale è dichiarata la decadenza.

Negli stessi casi potrà altresì il Ministero delle comunicazioni prendere possesso delle navi e di quella parte della organizzazione di esercizio dell'Azienda che sia necessaria per assicurare provvisoriamente la continuazione dei servizi, sinchè non siano affidati ad altra Società in base a nuova concessione.

La Società dichiarata decaduta dalla concessione dovrà porsi in liquidazione e la sua denominazione sociale potrà essere assunta, senza corrispettivo, al nuovo assuntore dei servizi. Il Ministero delle comunicazioni avrà facoltà di rilevare in tutto o in parte le navi adibite alle linee, anche se non sovvenzionate, esercitate dalla Società decaduta, al prezzo risultante da una stima eseguita da un collegio peritale con funzioni di arbitratore inappellabile, composto di cinque membri, dei quali due saranno nominati dalla Società decaduta, due dal Ministro per le comunicazioni e il quinto dal presidente della Corte di appello di Roma.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano nel caso di decadenza prevista dall'art. 5 della presente convenzione.

A garanzia del pagamento della penale di cui al primo comma la Società è tenuta, a richiesta del Ministero delle comunicazioni, a fornire apposita fidejussione di ente beneviso al Ministero medesimo. Nel caso in cui la fidejussione non possa essere ottenuta, il Ministero delle comunicazioni è autorizzato a far iscrivere ipoteca sulle navi e, occorrendo, sugli immobili della Società per un valore corrispondente alla metà della sovvenzione iniziale.

Art. 20.

Cauzione.

All'atto della stipulazione del contratto la Società dovrà prestare una cauzione corrispondente al dieci per cento dell'ammontare annuo della sovvenzione.

La cauzione dovrà essere prestata in titoli di rendita o in valori garantiti dallo Stato oppure mediante fidejussione di ente beneviso al Ministero delle comunicazioni, oppure costituendo ipoteca sopra una o più navi di proprietà della Società, le quali dovranno essere a tal uopo assicurate presso una Società italiana di assicurazioni, accettata dal Ministero delle comunicazioni, per una somma che garantisca l'ammontare della cauzione, e la relativa polizza dovrà essere girata a favore del Ministero stesso.

La cauzione è vincolata a garanzia degli obblighi assunti e delle responsabilità incorse così dalla Società come dalle persone per cui essa deve rispondere civilmente. La cauzione serve eziandio per garantire il pagamento delle penali e delle multe inflitte che fossero pagate dalla Società o non si potessero prelevare dalla sovvenzione. In questo caso si provvederà mediante decreto del Ministro per le comunicazioni a prelevare le somme dalla cauzione, la quale deve essere reintegrata entro venti giorni dalla data del decreto. Non avvenendo ciò, la Società si intende decaduta per sua colpa dalla concessione, a termini dell'art. 19 e con le conseguenze da esso prevedute.

Art. 21.

Casi di guerra.

In caso di guerra o di ostilità fra l'Italia ed un'altra potenza o fra potenze estere che importi modificazioni alle linee contemplate dalla presente convenzione od alle condizioni di esercizio delle stesse, la presente convenzione sarà riveduta in relazione alle modificazioni suddette.

Art. 22.

Imbarco di diplomati, capitani o macchinisti.

La Società ha l'obbligo di imbarcare sulle navi addette a linee toccanti porti esteri, oltre l'equipaggio normale, un diplomato capitano e un diplomato macchinista in qualità di allievi.

L'imbarco sarà fatto su richiesta della Direzione marittima nella cui circoscrizione è compreso il porto di armamento delle navi.

La durata dell'imbarco per ogni diplomato non può essere inferiore ad un anno. Trascorso tale periodo, e semprechè sia terminato il viaggio in corso, il diplomato imbarcato sarà sostituito da un altro diplomato designato dalla Direzione marittima.

I diplomati imbarcati avranno una paga mensile di L. 150, aumentabile a L. 200, e trattamento tavola di ufficiali.

Art. 23.

Assunzione di oneri dipendenti da mutui contratti da società già esercenti i servizi.

Con l'entrata in vigore della presente convenzione, la Società assume — per l'importo residuo al 1° gennaio 1937 XV — tutti gli oneri inerenti ai seguenti mutui contratti:

a) dall'ex Società di navigazione « Puglia », già sedente in Bari, col Consorzio di credito per le opere pubbliche per L. 35.199.986,60 (lire trentacinquemilionicentonovantanovemilanovecentoottantasei e 60/100) come da contratto in data 17 marzo 1927 a rogito not. Carlo Capo;

b) dall'ex Società Zaratina anonima di navigazione, già sedente in Zara, col Consorzio di credito per le opere pubbliche per L. 2.181.745,80 (lire duemilionicentottantunmilasettecentoquaranticinque e 80/100) come da contratto in data 17 marzo 1927 a rogito not. Carlo Capo;

c) dall'ex Società Anonima Industrie Marittime, già sedente in Ancona, col Consorzio di credito per le opere pubbliche per L. 3.000.000 (lire tremilioni, come da contratto in data 6 giugno 1929 a rogito not. Carlo Capo;

d) dall'ex Società di Navigazione Lloyd Triestino (Flotte riunite Lloyd Triestino, Marittima Italiana e Sitmar) già sedente in Trieste, col Consorzio di credito per le opere pubbliche per L. 20.000.000 (lire ventimilioni) come da contratto in data 30 dicembre 1932 a rogito not. Carlo Capo.

Art. 24.

Risoluzione di controversie.

Tutte le controversie che potessero sorgere per l'interpretazione e la esecuzione della presente convenzione e annesso capitolato, per le quali non fosse specialmente provveduto, saranno decise da un collegio arbitrale che si riunirà in Roma e sarà composto di tre membri, dei quali uno da nominarsi dal Ministro per le comunicazioni, uno dalla Società ed il terzo da eleggersi di comune accordo fra le parti, ed in difetto di accordo da nominarsi dal presidente del Consiglio di Stato.

La decisione del collegio arbitrale non è soggetta ad appello o a ricorso per Cassazione.

Fatta a Roma, in tre originali, addì 21 gennaio 1939-XVII

p. *Il Ministero delle comunicazioni*
Il direttore generale della Marina mercantile
GIULIO INGIANNI

p. *Il Ministero delle finanze*
Il direttore capo divisione
SALVATORE TUCCI

p. *L'« Italia » Società anonima di navigazione*
F. NEGROTTO - A. PALANCA

ALLEGATO 1 (*Art. 1 della Convenzione*).

Elenco delle linee, itinerari, periodicità, velocità di esercizio

1. - *Genova* - La Guayra - Cristobal - Callao - *Valparaiso* - Callao - Cristobal - La Guayra - *Genova* (da passeggeri).

Periodicità: dieci viaggi all'anno.

Velocità oraria normale di esercizio: miglia quattordici sino al 31 dicembre 1942; miglia diciotto successivamente.

2. - *Trieste* - Napoli - Genova - Cristobal - *San Francisco* - Cristobal - Genova - Napoli - *Trieste* (commerciale).

Periodicità: undici viaggi all'anno sino al 31 dicembre 1938; dodici viaggi successivamente.

Velocità oraria normale di esercizio: undici miglia sino al 31 dicembre 1937; tredici e mezzo successivamente; nell'anno 1937 due viaggi saranno eseguiti a nove miglia.

NAVI ASSEGNATE ALLE LINEE

Linea 1 - Due navi della stazza lorda unitaria di 11.500 tonnellate da sostituire con due navi della stazza lorda unitario di 15.000 tonnellate entro il 1° gennaio 1943.

Linea 2 - Quattro navi della stazza lorda unitaria di 6.000 tonnellate con facoltà di impiegare per l'anno 1937 una nave di tonnellaggio inferiore del venti per cento.

Per tutte le linee - La velocità delle navi assegnate alle linee dovrà essere tale da corrispondere alle prescrizioni stabilite per ciascuna linea nei rispettivi itinerari.

Roma, addì 21 gennaio 1939-XVII

p. *Il Ministero delle comunicazioni*
Il direttore generale della Marina mercantile
GIULIO INGIANNI

p. *Il Ministero delle finanze*
Il direttore capo divisione
SALVATORE TUCCI

p. *L'« Italia » Società anonima di navigazione*
F. NEGROTTO - A. PALANCA

ALLEGATO 2 (*Art.* 1 *della Convenzione*)

Capitolato per l'esercizio dei servizi marittimi sovvenzionati di preminente interesse nazionale

Servizi da eseguirsi - Itinerari e orari

Art. 1.

I servizi da eseguirsi sono indicati nella tabella annessa alla convenzione.

Art. 2.

Gli orari delle linee verranno determinati dal Ministero delle comunicazioni, sentita la Società, e potranno essere in egual modo variati.

Le partenze potranno però, per ragioni di ordine pubblico o di interesse postale, commerciale o politico essere ritardate o anticipate per disposizione del Ministero delle comunicazioni e dei suoi rappresentanti, senza che si possa chiedere alcun compenso nè dalla Società in confronto dello Stato nè da terzi in confronto della Società o dello Stato. Dei ritardi verificatisi per causa di forza maggiore sarà giudice l'autorità marittima locale.

In caso di ritardi nella traversata, i capitani abbrevieranno il tempo di sosta nei diversi porti di approdo riducendolo allo stretto necessario, allo scopo di arrivare a destinazione in orario o col minor ritardo possibile. Per le linee da passeggeri i cui orari siano in coincidenza con servizi ferroviari o con i servizi marittimi che saranno indicati dal Ministero delle comunicazioni, la Società ha inoltre l'obbligo di aumentare la velocità, nei limiti della riserva, per ricuperare il ritardo esistente alla partenza o verificatosi durante il viaggio.

Le ore di arrivo e di partenza nei singoli approdi debbono riferirsi al momento in cui le navi accostano alla banchina, pronte all'imbarco o allo sbarco dei passeggeri, della posta e delle merci, ovvero se ne discostano. Nelle località in cui tali operazioni non possono compiersi alla banchina si avrà riguardo al momento in cui la nave è pronta ad eseguirle, ovvero al momento in cui lascia l'ancoraggio.

Art. 3.

I viaggi dovranno essere eseguiti con la velocità normale indicata per le rispettive linee o tratti di linee, salvo i casi in cui tale velocità debba essere superata, come previsto nel precedente articolo.

Per velocità normale s'intende quella che dovranno avere le navi in circostanze di ordinaria navigazione. Sulla medesima saranno stabiliti i relativi orari tenuto conto del tempo impiegato per le manovre nei porti, del percorso in fiumi o canali, della differenza di longitudine e delle limitazioni di velocità stabilite per regolare l'arrivo e la partenza nei porti secondo le esigenze della linea.

Art. 4.

Gli itinerari di base delle linee sono stabiliti nella tabella di cui all'art. 1. Essi contengono per ciascuna linea l'indicazione dei porti capolinea e terminale, nonchè degli approdi intermedi ritenuti indispensabili per ragioni di traffico o d'interesse pubblico.

Gli itinerari particolareggiati di ogni linea vengono determinati dal Ministero delle comunicazioni sentita la Società o su proposta di essa e debbono contenere la indicazione degli altri scali intermedi obbligatori. Essi possono anche contenere l'indicazione di un limitato numero di approdi facoltativi dalla cui effettuazione non deve derivare peraltro alcun pregiudizio alla regolarità di esecuzione di quelli obbligatori. Questa limitazione non si applica alle linee di carattere commerciale, salvo contrarie disposizioni del Ministero delle comunicazioni.

Salvo quanto è disposto all'ultimo comma del presente articolo nessuna variazione potrà essere apportata dalla Società agli itinerari così stabiliti se non previa autorizzazione del Ministero delle comunicazioni.

Il Ministero delle comunicazioni potrà disporre la sospensione o soppressione di qualsiasi approdo d'itinerario nonchè l'attuazione in via provvisoria o definitiva di nuovi approdi sempre che all'attuazione di questi non derivi tale aumento di percorrenza da richiedere aumenti di materiale. Avrà altresì facoltà di fare eseguire viaggi straordinari, nel qual caso, ove tali viaggi possano essere eseguiti col materiale assegnato alle linee, saranno rimborsate alla Società le sole spese vive di esercizio.

Per ragioni di interesse commerciale, postale o politico od in vista di nuove esigenze dei traffici o dell'economia nazionale e previo accordo con la Società, potrà il Ministero delle comunicazioni modificare gli itinerari (compresi quelli indicati nella tabella di cui all'articolo 1), la periodicità e la velocità delle linee, sopprimere uno o più viaggi o parte di essi, fermo restando che non venga aumentato l'onere finanziario dello Stato, e salva l'applicazione dell'art. 39.

Per le linee di carattere commerciale la Società ha facoltà:

a) di ritardare ed eventualmente anticipare le partenze, nonchè di invertire l'ordine degli approdi per soddisfare le esigenze del traffico, sempre che non ne derivi pregiudizio alla regolarità delle linee specialmente agli effetti dei viaggi successivi;

b) di omettere quegli scali intermedi obbligatori (tranne quelli compresi nella tabella di cui all'articolo 1) nei quali non sianvi da imbarcare o sbarcare nè passeggeri nè merci, sempre che l'approdo non sia connesso con obblighi speciali previsti dalla convenzione o con speciali disposizioni del Ministero delle comunicazioni;

c) di approdare in altri porti oltre quelli indicati negli itinerari quando non possa derivarne pregiudizio alla regolarità della linea, sempre che tali porti non siano attinenti

ad altre linee comprese nella convenzione (salvo per i tratti di itinerari comuni a più linee considerate nella convenzione) e purchè la convenzione o il Ministero delle comunicazioni non dispongano altrimenti.

Navi.

Art. 5.

Le navi da assegnarsi alle linee devono essere di proprietà della Società o, previa autorizzazione del Ministero delle comunicazioni, noleggiate dalla stessa; debbono essere iscritte alla prima classe del Registro italiano navale ed aeronautico e mantenere tale classificazione per tutta la durata della convenzione. Su quelle di sua proprità la Società dovrà impiantare o mantenere in efficienza picchi di carico del numero e della potenzialità che saranno stabiliti dal Ministero delle comunicazioni.

La Società ha l'obbligo di assegnare alle singole linee navi in numero sufficiente per la regolare esecuzione dei servizi affidatile. Salvo il disposto dell'articolo 7 tali navi debbono avere caratteristiche non inferiori a quelle indicate nella tabella di cui all'art. 1 e corrispondenti alle altre condizioni prescritte dalle disposizioni vigenti nonchè alle esigenze del traffico proprio di ciascuna linea.

Per accertare l'adempimento di dette condizioni il Ministero delle comunicazioni potrà sottoporre le navi, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, a visita sommaria ed occorrendo anche a visita straordinaria. I verbali di visita indicheranno tutte le linee alle quali una nave potrà essere assegnata.

Risultando che taluna nave non soddisfi alle condizioni suaccennate, la Società dovrà, nel termine che le verrà assegnato, eseguire i lavori necessari per rimettere la nave nelle condizioni stabilite, ovvero provvedere a sostituirla con altra rispondente alle condizioni stesse, e ciò senza pregiudizio della regolare esecuzione del servizio e ferma la responsabilità che la Società possa avere incontrato per inconvenienti verificatisi. Dall'adempimento di tali obblighi la Società non potrà essere esonerata che con provvedimento del Ministero delle comunicazioni e senza pregiudizio dell'applicabilità delle disposizioni dell'articolo 39.

Salvo speciale autorizzazione di detto Ministero, sentito il Consiglio superiore della marina mercantile, le navi che abbiano raggiunto l'età di venticinque anni dovranno essere sostituite.

Art. 6.

La Società indicherà al Ministero delle comunicazioni quali navi intende destinare alle singole linee e sottoporrà in seguito allo stesso Ministero le eventuali proposte di modificazione alle destinazioni indicate.

Salvo il caso che ne sia esonerata dal detto Ministero e ferma rimanendo in tal caso l'applicabilità degli articoli 7 e 39, la Società è tenuta ad eseguire i servizi nei modi stabiliti, anche se essa non potesse disporre di parte del materiale assegnato ad una linea per causa di forza maggiore o di riparazione.

Qualora una nave diventasse anche temporaneamente indisponibile la Società dovrà provvedere provvisoriamente al servizio con altra nave, anche se di caratteristiche inferiori, ed avrà l'obbligo di rimetterla in linea o di sostituirla con altra pienamente rispondente alle esigenze della linea stessa nel termine che sarà fissato dal Ministro per le comunicazioni, salvo il caso di esonero soprandicato e ferma rimanendo in tal caso l'applicabilità degli articoli 7 e 39.

Art. 7.

Il Ministero delle comunicazioni ha facoltà insindacabile di autorizzare la Società, in casi eccezionali, ad assegnare temporaneamente alle linee, navi non corrispondenti alle condizioni stabilite, prendendole ove occorra, a noleggio.

In tali casi la sovvenzione complessiva attribuita alla linea sarà ridotta proporzionalmente secondo la formula seguente:

$$S' = S - (a + b)$$

in cui

S' rappresenta la sovvenzione ridotta;
S rappresenta la sovvenzione normale;
a rappresenta la ritenuta per deficienza di velocità;
b rappresenta la ritenuta per deficienza di tonnellaggio.

$$a = S - \left[\frac{S}{2} + \frac{S}{2}\left(\frac{V'}{V}\right)^3\right]$$

$$b = S - \left(0{,}65\,S + 0{,}35\,S\,\frac{T'}{T}\right)$$

nelle quali

V' rappresenta la velocità effettiva;
V rappresenta la velocità prescritta ridotta della percentuale di tolleranza di cui in seguito;
T' rappresenta il tonnellaggio effettivo;
T rappresenta il tonnellaggio prescritto, ridotto della percentuale di tolleranza di cui in seguito.

La riduzione della sovvenzione si calcola per viaggio e sarà effettuata previa una tolleranza del dieci per cento nei riguardi delle deficienze di tonnellaggio delle navi destinate alle linee Napoli-Palermo e Civitavecchia-Terranova, del dieci per cento nei riguardi delle deficienze di velocità e tonnellaggio per le altre linee comprese tra quelle indicate nel primo comma del successivo articolo 17 e del venti per cento delle deficienze di velocità e tonnellaggio per le navi destinate alle linee rimanenti, comprese in queste ultime le linee 6 e 9 del primo settore specificate nello elenco delle linee di preminente interesse nazionale.

Art. 8.

Le navi nuove che la Società ha l'obbligo di destinare ai servizi, devono essere costruite nei cantieri italiani salvo speciale contraria autorizzazione del Ministero delle comunicazioni.

I piani delle navi di nuova costruzione e quelli dei loro apparati motori e gli schemi dei relativi contratti di costruzione dovranno essere presentati al Ministero delle comunicazioni per l'approvazione.

Nei casi in cui fosse consentito di adibire ai servizi navi usate da acquistare a tale scopo, la Società dovrà, prima dell'acquisto, presentare al Ministero delle comunicazioni i piani delle navi stesse e lo schema del contratto di acquisto.

La Società dovrà altresì presentare al Ministero delle comunicazioni per l'approvazione i piani di modifiche e trasformazioni di qualche importanza, prima di intraprendere i lavori.

Art. 9.

Le navi, sia di nuova costruzione che acquistate, devono essere riconosciute idonee al servizio della linea o delle linee cui sono destinate.

A tal uopo, prima che una nave sia messa in servizio, una commissione nominata dal Ministero delle comunicazioni procederà:

a) ad una visita generale della nave, di cui all'articolo 10;

b) ad una prova in mare, di cui all'articolo 11,

Art. 10.

Fermi rimanendo la vigilanza e gli accertamenti di competenza del Registro italiano navale ed aeronautico e l'esercizio delle funzioni spettanti alle autorità marittime locali, la visita generale di cui all'articolo precedente avrà lo scopo di verificare che la nave corrisponda alle speciali prescrizioni della convenzione e del presente capitolato e alle disposizioni date dal Ministero delle comunicazioni nell'approvare sia i piani delle navi stesse e dei loro apparati motori ed i relativi schemi di contratto, sia i piani di modifiche o trasformazioni.

La visita procederà secondo le norme che verranno stabilite dal Ministero.

Per le navi adibite al trasporto passeggeri la commissione si accerterà che gli adattamenti delle classi e dei servizi annessi risultino, nel loro complesso, improntati, in relazione alle caratteristiche delle varie linee, a criteri di praticità e modernità, ed in particolare che gli alloggi ed i relativi accessori rispondano come spazio, arredamento e ventilazione ai necessari requisiti di comodità, di efficienza ed igiene.

Uguali direttive saranno seguite dalla commissione per quanto riguarda le sistemazioni degli ufficiali e della bassa forza.

La commissione infine esprimerà il suo giudizio sull'allestimento in genere e sul grado di rifinitura delle navi sottoposte a visita.

All'atto della visita la Società presenterà alla commissione i risultati degli accertamenti di stabilità eseguiti dal Registro italiano dopo ultimati i lavori e l'Amministrazione emanerà in conseguenza le norme da seguire nell'ordinario servizio per quanto si riferisce allo zavorramento della nave, alla chiusura dei portelli, ecc.

La visita della commissione ministeriale è altresì obbligatoria per quelle navi che, quantunque ammesse al servizio sovvenzionato, siano state assoggettate a radicali riparazioni, ovvero a modifiche o trasformazioni di qualche importanza.

Art. 11.

Le navi di cui all'articolo 9 e quelle che abbiano subito radicali trasformazioni alla carena o all'apparato motore dovranno sottostare, alla presenza della commissione (prevista dallo stesso articolo 9) ad una prova di velocità, con mare calmo o leggermente mosso, della durata di dodici ore consecutive, delle quali nove ore ad una velocità media superiore del quindici per cento a quella prescritta per linee a velocità fino a dodici miglia e superiore del dieci per cento per velocità al di sopra di dodici miglia, e tre ore alla velocità normale di navigazione.

Per la determinazione della velocità le navi, con carico pari alla metà della loro portata lorda, percorreranno nei due sensi e per un numero pari di volte una base misurata opportunamente scelta tra quelle edite dall'Istituto idrografico della Regia marina.

Durante tale prova verranno accertate le condizioni di governo, le qualità manovriere e di navigabilità nonchè l'esistenza di vibrazioni e la presenza di fumo dipendente da imperfetta combustione.

Durante le tre ore di prova alla velocità normale di navigazione, verrà determinato il consumo di combustibile.

La commissione avrà facoltà di accertarsi del funzionamento di qualche macchinismo ausiliario.

Di queste prove verrà redatto processo verbale che sarà firmato oltre che dalla commissione anche da un delegato della Società.

Art. 12.

Il Ministero delle comunicazioni potrà autorizzare che la visita e le prove indicate negli articoli precedenti siano eseguite posteriormente all'entrata in servizio delle navi, quando ciò sia ritenuto necessario per non ritardare o interrompere l'esercizio di una linea, e purchè l'autorità marittima abbia accertato che le navi stesse siano in perfette condizioni di navigabilità.

Art. 13.

Il Ministro per le comunicazioni potrà, inoltre, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, far procedere ad una visita sommaria ed occorrendo anche a visita straordinaria, delle navi, per accertare se le medesime riuniscano sempre tutte le condizioni necessarie alla regolarità del servizio, alla sicurezza della navigazione e alle esigenze del trasporto della posta, dei passeggeri, delle merci e del bestiame

Risultando dalle visite che taluna nave non soddisfi alle condizioni suaccennate, la Società dovrà, nel termine che le verrà assegnato, eseguire i lavori necessari per rimettere la nave nelle condizioni stabilite, ovvero provvedere a sostituirla con altra rispondente alle condizioni stesse, e ciò senza pregiudizio della regolare esecuzione del servizio e ferma la responsabilità che la Società possa avere incontrato per ritardi e inconvenienti verificatisi.

Art. 14.

Le spese per indennità di missione al personale ed alle commissioni incaricate dal Ministero delle comunicazioni della esecuzione delle visite delle navi saranno a carico della Società.

Ricevimento, custodia, trasporto e consegna degli effetti postali.

Art. 15.

Tutte le linee contemplate nella convenzione hanno carattere postale.

La Società ha l'obbligo del trasporto gratuito regolare e compiuto di tutti gli effetti postali descritti sui fogli di via, senza limitazione di peso, siano essi originari o a destinazione di Stati esteri.

Sotto la denominazione di « effetto » s'intende tutto ciò che per legge la posta ha diritto di trasportare, compresi i pacchi postali del peso ciascuno non superiore a venti chilogrammi e, per i pieghi originari della Direzione generale del bollo, a trenta chilogrammi. Qualora peraltro lo spazio occupato dai pacchi superasse il quattro per cento del volume delle stive delle navi destinate alle linee Civitavecchia-Terranova, Napoli-Massaua, Genova-Massaua-Chisimaio, Massaua-Chisimaio (compreso il prolungamento a Napoli), e il tre per cento delle navi adibite a tutte le altre, per l'eccedenza sarà corrisposto alla Società un compenso da stabilirsi insindacabilmente dal Ministro per le comunicazioni.

Per il trasporto degli effetti postali da porti esteri a porti del Regno o delle sue colonie e di quelli scambiati tra porti esteri è dovuto un corrispettivo per il quale la Società è in facoltà di stipulare con le Amministrazioni postali estere speciali accordi. Però tali accordi dovranno concretarsi sulla base delle convenzioni postali internazionali ed essere preventivamente approvati dall'Amministrazione postale italiana cui compete una quota parte, da determinarsi mediante particolari convenzioni, del corrispettivo stesso.

Qualora gli accordi di cui sopra non fossero stati stipulati e le Amministrazioni postali estere corrispondessero i diritti per il trasporto marittimo direttamente a quella italiana, questa sarà tenuta a pagare alla Società un compenso pari al diritto marittimo stabilito dagli accordi internazionali, esclusa ogni maggiorazione, e su tale compenso sarà egualmente detratta la quota parte predetta.

Art. 16.

La Società dovrà destinare su ogni nave un locale spazioso, lontano dalla macchina e ben riparato, per collocarvi gli effetti; questo locale dovrà chiudersi a chiave, rimanendo la custodia degli effetti affidati al capitano della nave sotto la sua responsabilità.

Qualora l'Amministrazione delle poste chiedesse di destinare a bordo per il servizio degli effetti uno o due impiegati ed uno o due commessi, la Società sarà in obbligo di assegnare apposito e sufficiente locale sopra coperta, in luogo centrale e prossimo al punto di carico e scarico degli effetti, e corredato di banchi, tavoli e casellari adatti per lo svolgimento delle operazioni postali. In tale ambiente saranno collocate le cuccette pieghevoli per gli impiegati ed i commessi. Questo locale dovrà essere mantenuto pulito ed illuminato a spese della Società.

Il vitto degli impiegati e dei commessi sarà calcolato a metà di quello dei viaggiatori.

Art. 17.

Per le linee sottospecificate, quali risultano dall'elenco delle linee di preminente interesse nazionale approvato in base all'articolo 2 del R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, numero 2081:

dal n. 13 al n. 18 inclusi del II settore
dal n. 1 al n. 24 inclusi del III settore
n. 4 e 5 e dal n. 15 al n. 23 inclusi del IV settore

la Società dovrà fare ritirare gli effetti dagli uffici postali al porto o dagli uffici sanitari o consolari, dalle Capitanerie, dagli uffici di porto, dalle dogane, ovvero, in difetto di essi uffici, dagli agenti incaricati di trasportare gli effetti medesimi allo scalo di imbarco.

Essa dovrà egualmente operare la consegna degli effetti in arrivo negli uffici suddetti od agli agenti suindicati.

La consegna ed il ricevimento degli effetti potranno, a richiesta del Ministero delle comunicazioni, effettuarsi anche presso le agenzie della Società.

Il trasporto degli effetti da terra a bordo e viceversa sarà a carico della Società, la quale dovrà adottare le misure necessarie onde le relative operazioni siano compiute con sicurezza senza pericolo di avaria e senza perdita di tempo.

Per tutte le altre linee gli effetti postali saranno consegnati dalla Amministrazione delle poste o dagli uffici sanitari o consolari, o dalle Capitanerie, alla Società sulla banchina lungo la quale la nave è accostata o dalla quale si effettua il trasporto a mezzo chiatte lungo bordo, quando la nave non accosta.

Analogamente dovrà procedersi per il ricevimento degli effetti in arrivo.

Le operazioni per l'imbarco da banchina a bordo, e per lo sbarco da bordo a banchina saranno a carico della Società, la quale dovrà altresì provvedere perchè siano compiute con sicurezza, senza pericolo di avaria e senza perdita di tempo.

Inoltre la Società, per le linee elencate nel primo comma del presente articolo, avrà pure l'obbligo di trasportare gratuitamente (solo nolo) gli oggetti e le provviste riferentisi ai servizi postali, telegrafici e telefonici dipendenti dal Ministero delle comunicazioni nel limite dell'uno per cento della portata netta di ciascuna nave in ciascun viaggio.

Art. 18.

Per la consegna ed il ricevimento degli effetti la Società si uniformerà alle disposizioni che saranno emanate dal Ministero delle comunicazioni nello scopo di accertare il numero e la natura degli effetti per la conseguente responsabilità.

Le operazioni di sbarco degli effetti dovranno precedere qualsiasi altra operazione e dovranno effettuarsi non appena le navi siano ormeggiate.

Art. 19.

Il prodotto delle tasse delle corrispondenze e dei pacchi e del loro trasporto è devoluto interamente all'Amministrazione delle poste.

Non saranno ricevute a bordo altre corrispondenze che quelle regolarmente consegnate dagli uffici di posta, tanto interni che esteri, indicati dall'Amministrazione delle poste e delle Autorità diplomatiche italiane all'estero o che saranno immesse nella cassetta mobile d'impostazione delle lettere, di cui ciascuna nave sarà provveduta a cura della Società. La cassetta, alle cui eventuali riparazioni è tenuta la Società stessa, dovrà essere consegnata, unitamente agli effetti, agli uffici postali dei luoghi di approdo. Qualunque contravvenzione alle leggi postali per parte della Società o dei suoi agenti, sarà punita a norma di dette leggi.

I comandanti delle navi saranno tenuti inoltre allo smercio dei francobolli, biglietti e cartoline postali.

Potrà richiedersi alla Società che siano tenute esposte nelle agenzie cassette mobili di impostazione, con obbligo alle agenzie stesse di estrarne le corrispondenze e di farle consegnare ai comandanti delle navi.

Saranno affissi sul ponte e nelle sale dei viaggiatori degli avvisi stampati a cura dell'Amministrazione delle poste, relativi all'interdizione del trasporto delle corrispondenze.

La Società però potrà trasportare con esenzione delle tasse postali le lettere ed i pieghi concernenti esclusivamente l'amministrazione delle linee da essa esercitate nonchè quelli relativi al servizio cumulativo.

Tuttavia l'Amministrazione delle poste in caso di sospetto di frode, avrà la facoltà di richiedere l'apertura della corrispondenza, per verificare se il contenuto della medesima si trovi effettivamente nei limiti delle concessioni suindicate.

La Società senza il consenso del Governo non potrà trasportare effetti fra porti esteri per conto di uno Stato estero.

Art. 20.

La Società sarà responsabile, salvo il caso di forza maggiore, di tutti i danni risultanti all'Amministrazione dello Stato per perdite, manomissioni e avarie degli effetti.

Tariffe e condizioni di trasporto dei passeggeri, delle merci, del bestiame e dei valori.

Art. 21.

La Società è obbligata al trasporto dei passeggeri, delle merci, del bestiame e dei valori per tutti gli scali toccati dalle sue navi, sotto l'osservanza delle tariffe e condizioni di cui agli articoli seguenti.

Allo scopo di facilitare tali trasporti la Società dovrà stabilire apposite agenzie in tutti i luoghi di approdo.

Il Ministero delle comunicazioni provvederà quando sia possibile, perchè in ciascun scalo di approdo nel Regno e nelle colonie sia assegnato alle navi postali un posto determinato per modo che, soddisfacendosi alle esigenze nautiche, si faciliti l'imbarco e lo sbarco degli effetti postali, dei viaggiatori e delle merci.

Art. 22.

Le tariffe da applicarsi al trasporto dei passeggeri, delle merci, del bestiame e dei valori per i percorsi appresso indicati non potranno oltrepassare i limiti stabiliti nelle tabelle che seguono:

a) tra porti del Regno;

b) tra porti del Regno e porti esteri dell'Adriatico;

c) tra i porti del Regno e i porti delle Isole italiane dell'Egeo;

d) tra porti del Regno e i porti della Corsica, di Malta e della Tunisia;

e) tra porti del Regno e quelli della Libia, dell'Africa Orientale Italiana e di Gibuti, Berbera e Zeila;

f) tra porti del Mar Rosso, posti tra Aden e Suez (ad esclusione dei porti di Aden e Suez);

g) tra i porti della Libia, tra quelli dell'Africa Orientale Italiana, tra i porti coloniali fra di loro, cumulando, in questo caso, le tariffe delle linee e le eventuali spese di trasbordo quando il trasporto dovesse essere effettuato su due o più linee anche della stessa Società concessionaria.

TABELLA *A*.

PASSEGGERI (1)

VELOCITÀ PRESCRITTA E ZONE DI PERCORRENZA	Centesimi per passeggero-km.		
	1ª classe	2ª classe	3ª classe
Per le linee con velocità inferiore a 12 miglia:			
da 1 a 150 chilometri	47.88	31.92	15.96
» 151 a 300 »	35.79	23.86	11.93
» 301 a 600 »	25.05	16.70	8.35
» 601 a 1000 »	20.67	13.78	6.89
» 1001 a 1500 »	16.38	10.92	5.46
oltre 1500 chilometri	11.34	7.56	3.78
Per le linee con velocità da 12 a 14 miglia: (2)			
da 1 a 150 chilometri	75.60	50.40	25.20
» 151 a 300 »	39.06	26.04	13.02
» 301 a 600 »	28.98	19.32	9.66
» 601 a 1000 »	20.67	13.78	6.89
» 1001 a 1500 »	16.38	10.92	5.46
oltre 1500 chilometri	11.34	7.56	3.78
Per le linee con velocità oltre 14 miglia:			
per qualsiasi percorso	75.60	50.40	25.20
Dall'Italia ai porti dell'Africa Orientale Italiana e viceversa:			
da 1 a 4000 chilometri	62.64	41.76	20.88
oltre i 4000 chilometri	34.56	23.04	11.52

(1) Nei prezzi di passaggio, risultanti dall'applicazione della presente tabella non sono compresi il costo del vitto e del letto per i posti in cabina di tutte le classi.

(2) Per i percorsi fra gli scali del Regno si applicheranno i prezzi previsti per le linee con velocità inferiore a 12 miglia.

La Società ha facoltà di formare delle tariffe forfetarie globali — sulle basi di quelle unitarie della soprariportata tabella *A* — e comprendenti il costo del vitto e del letto, le quali saranno soggette alla preventiva approvazione del Ministero delle comunicazioni e sostituiranno, a tutti gli effetti del presente capitolato, dette tariffe unitarie.

Per le linee Genova-Shanghai (Espresso), Trieste-Shanghai (Espresso), Genova-Alessandria (Espresso) e Trieste-Alessandria (Espresso) i prezzi di passaggio per i percorsi fra scali del Regno e fra scali del Regno e scali dell'Africa Orientale Italiana saranno superiori a quelli stabiliti nella tabella *A* e fissati con la preventiva approvazione del Ministero delle comunicazioni.

Sulla linea Fiume-Genova-Marsiglia-Valencia (periplo italico) e limitatamente ai percorsi aventi carattere turistico, da determinarsi dal Ministero delle comunicazioni, le tariffe non potranno superare quelle della tabella *A*, aumentate dell'80 per cento.

Sulle navi potranno aggiungersi cabine speciali e di lusso a prezzi superiori a quelli normali, da determinarsi dal Ministero delle comunicazioni.

Il numero di tali cabine non potrà eccedere il quaranta per cento del numero totale dei posti di prima classe.

I ragazzi di età inferiore ai tre anni saranno esenti da qualsiasi pagamento (vitto escluso), quelli dai tre ai dieci anni non compiuti, pagheranno metà tariffa.

Il costo del letto, del vitto e delle consumazioni a bordo sarà determinato dal Ministero delle comunicazioni. Il vitto non è obbligatorio pei passeggeri nei viaggi di durata inferiore a dodici ore.

Ogni passeggero di prima classe avrà diritto di portare con sè gratuitamente 100 chilogrammi di bagaglio, ed ogni passeggero di seconda e terza classe 70 chilogrammi, anche se il bagaglio è costituito da derrate e prodotti agricoli per il consumo personale.

TABELLA *B*.

MERCI

ZONE DI PERCORRENZA	Prezzo per quintale in lire			
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	4ª classe
Sino a 200 km. (minimo per quintale)	8.82	7.05	5.37	3.36
Da oltre 200 sino a 300 km. (1)	0.352	0.235	0.1344	0.067
Da oltre 300 sino a 400 km. (1)	0.235	0.117	0.084	0.058
Da oltre 400 sino a 1000 km. (1)	0.058	0.058	0.058	0.058
Oltre 1000 km. (1)	0.042	0.042	0.042	0.042
Tra i porti del Regno e quelli dell'Africa Orientale Italiana nonchè quelli di Gibuti, Berbera e Zeila e viceversa.				
Dall'Italia ai porti dell'Eritrea e viceversa	28.10	25.55	21.95	19.80
Dall'Italia a Gibuti e viceversa	33.25	30.65	22.70	20.65
Dall'Italia alla Somalia Italiana ovvero a Berbera e Zeila e viceversa	39.25	35.65	23.75	21.60
Tra i porti dell'Africa Orientale Italiana, tra questi e quelli di Gibuti, Berbera e Zeila.				
Sino a 200 km. (minimo per quintale)	14.700	11.750	8.950	5.600
Da oltre 200 sino a 300 km. (1)	0.588	0.392	0.224	0.112
Da oltre 300 sino a 400 km. (1)	0.392	0.196	0.140	0.098
Da oltre 400 sino a 1000 km. (1)	0.098	0.098	0.098	0.098
Da oltre 1000 km. (1)	0.070	0.070	0.070	0.070
Tra i porti dell'Africa Orientale Italiana o di Gibuti, Berbera e Zeila e quelli del Mar Rosso fra Aden e Suez (questi ultimi esclusi).				
Sino a 200 km. (minimo per quintale	29.400	23.500	17.000	11.200
Da oltre 200 sino a 300 km. (1)	1.176	0.784	0.448	0.224
Da oltre 300 sino a 400 km. (1)	0.784	0.392	0.280	0.196
Da oltre 400 sino a 1000 km. (1)	0.196	0.196	0.196	0.196
Da oltre 1000 km. (1)	0.140	0.140	0.140	0.140

(1) Per ogni 20 km. indivisibili.

L'importo minimo di ogni spedizione è di lire quindici ad eccezione delle spedizioni per l'Eritrea e la Somalia per le quali il minimo è rispettivamente di lire 25 e di lire 30. Le frazioni di quintale di ogni singola classe di merce fino a 50 kg. e quelle oltre 50 kg. sono rispettivamente calcolate per mezzo quintale e per quintale intero.

Per le merci voluminose sarà applicato un aumento del cinquanta e del cento per cento a seconda che la merce sia rispettivamente di peso inferiore a 250 e 150 chilogrammi per metro cubo.

La tariffa non comprende i diritti d'imbarco, stivaggio, disistivaggio, trasbordo e sbarco. Gli speditori dovranno consegnare le merci sotto paranco.

Lo stivaggio, il disistivaggio, il trasbordo e lo sbarco delle merci sarà fatto a cura della Società la quale non potrà per tali operazioni applicare tariffe superiori a quelle che saranno determinate dalle autorità locali competenti; tuttavia per partite di importanza speciale la Società potrà consentire al ricevitore, salvo particolari disposizioni vigenti nei porti, di ritirare la merce sotto paranco.

TABELLA C.

BESTIAME

ZONE DI PERCORRENZA	Lire per capo			
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	4ª classe
Da 1 a 300 km. (prezzo minimo)	33.60	19.20	9.12	4.80
Per ogni 50 km. indivisibili oltre 300 e fino a 500 km.	4.80	3.60	1.92	1.20
Per ogni 100 km. indivisibili oltre 500 km.	3.60	2.40	1.20	0.48
Tra i porti del Regno e quelli dell'Africa Orientale Italiana nonchè quelli di Gibuti, Berbera e Zeila e viceversa				
Porti del Regno - Porti dell'Eritrea e viceversa	225 —	148 —	74 —	33 —
Porti del Regno - Gibuti e viceversa	252 —	166 —	83 —	36 —
Porti del Regno - Somalia Italiana (nonchè Berbera e Zeila) e viceversa	334 —	221 —	110 —	47 —
Tra i porti dell'Africa Orientale Italiana, tra questi e quelli di Gibuti, Berbera e Zeila.				
Da 1 a 300 km. (prezzo minimo)	56 —	32 —	15.20	8 —
Per ogni 50 km. indivisibili oltre 300 e fino a 500 km.	8 —	6 —	3.20	2 —
Per ogni 100 km. indivisibili oltre 500 km.	6 —	4 —	2 —	0.80
Tra i porti dell'Africa Orientale Italiana o di Gibuti, Berbera e Zeila e quelli del Mar Rosso tra Aden e Suez (questi ultimi esclusi).				
Da 1 a 300 km. (prezzo minimo)	112 —	64 —	30.40	16 —
Per ogni 50 km. indivisibili oltre 300 e fino a 500 km.	16 —	12 —	6.40	4 —
Per ogni 100 km. indivisibili oltre 500 km.	12 —	8 —	4 —	1.60

Appartengono alla prima classe: cavalli, buoi, muli, tori, vacche, vitelli.

Appartengono alla seconda classe: asini, muletti, puledri piccoli e vitellini.

Appartengono alla terza classe: montoni, capre, pecore e porci.

Appartengono alla quarta classe: capretti, agnelli e porcellini da latte.

Il nolo per l'uso del box non è compreso nei prezzi suddetti.

Le modificazioni alla classificazione suindicata saranno determinate d'accordo fra il Ministero delle comunicazioni e la Società.

TABELLA D.

VALORI

ZONE DI PERCORRENZA	Lire per ogni 1000 lire indivisibili
Da 1 a 200 km. (prezzo minimo)	4.80
Per ogni 100 km. indivisibili oltre 200 e fino a 500 km.	0.86
Per ogni 100 km. indivisibili oltre 500 e fino a 1000 km.	0.28
Per ogni 100 km. indivisibili oltre 1000 km.	0.14
Prezzo massimo	14.40
Tra i porti del Regno e quelli dell'Africa Orientale Italiana nonchè quelli di Gibuti, Berbera e Zeila e viceversa.	
Porti del Regno - Porti dell'Eritrea e viceversa	14.40
Porti del Regno - Gibuti e viceversa	14.40
Porti del Regno - Porti della Somalia Italiana (nonchè Berbera e Zeila) e viceversa.	14.40
Tra i porti dell'Africa Orientale Italiana, tra questi e quelli di Gibuti, Berbera e Zeila.	
Da 1 a 200 km. (prezzo minimo)	8 —
Per ogni 100 km. indivisibili oltre 200 e fino a 500 km.	1.44
Per ogni 100 km. indivisibili oltre 500 e fino a 1000 km.	0.48
Per ogni 100 km. indivisibili oltre 1000 km.	0.24
Prezzo massimo	24 —
Tra i porti dell'Africa Orientale Italiana o di Gibuti, Berbera e Zeila e quelli del Mar Rosso fra Aden e Suez (questi ultimi esclusi).	
Da 1 a 200 km. (prezzo minimo)	16 —
Per ogni 100 km. indivisibili oltre 200 e fino a 500 km.	2.88
Per ogni 100 km. indivisibili oltre 500 e fino a 1000 km.	0.96
Per ogni 100 km. indivisibili oltre 1000 km.	0.48
Prezzo massimo	48 —

Nessun diritto di cappa potrà essere gravato dalla Società sulle spedizioni di merci, bestiame e valori.

Art. 23.

Per i percorsi internazionali non indicati nell'articolo precedente le tariffe non potranno in verun caso essere superiori a quelle praticate dai servizi concorrenti, i quali, ad insindacabile giudizio del Ministero delle comunicazioni, siano reputati di pari importanza.

Il Ministero delle comunicazioni potrà pure disporre che:

a) le merci di esportazione provenienti da porti esteri, trasportate come complemento di carico sulle navi in partenza dall'Italia, non siano tassate ad un prezzo inferiore al nolo applicato dalla Società alle merci della stessa natura prese in Italia per essere spedite alla stessa destinazione con la medesima nave;

b) le merci di importazione, imbarcate in un porto estero sopra una nave a destinazione di un porto italiano, non siano tassate ad un prezzo superiore al nolo applicato dalla Società alle merci della stessa natura imbarcate nello stesso porto estero sopra la medesima nave per essere spedite, con o senza trasbordo, ad un porto estero.

Art. 24.

La Società ha l'obbligo del trasporto dei piccoli colli contenenti merci applicando tariffe non superiori alle seguenti:

1° per i piccoli colli scambiati fra qualsiasi località del Regno toccata da navi adibite alle linee esercitate dalla Società:

fino a 30 kg.	L. 5
» » 60 »	» 8
» » 120 »	» 15

2° per i piccoli colli scambiati fra qualsiasi località del Regno e qualsiasi località italiana del Mediterraneo, nonchè fra porti del Regno e porti esteri dell'Adriatico, del Tirreno, della Tunisia e di Malta toccati da navi adibite alle linee suddette:

fino a 30 kg. . . . . L. 10
» » 60 » . . . . » 15
» » 120 » . . . . » 25

3° per i piccoli colli scambiati fra qualsiasi località del Regno e qualsiasi località del Mar Rosso, del Golfo di Aden e della Somalia italiana toccate da navi adibite alle linee suddette:

fino a 30 kg. . . . . L. 20
» » 60 » . . . . » 25
» » 120 » . . . . » 35

Per l'operazione di trasbordo dei piccoli colli suddetti da una nave ad un'altra sarà percepito dalla Società un compenso non superiore a L. 4 per collo.

Il volume dei piccoli colli non dovrà superare un quarto di metro cubo per collo ed il loro valore non dovrà eccedere le 1000 lire per collo.

Riduzioni di tariffa.

Art. 25.

La Società si obbliga di applicare sulle linee tra la Sardegna e il continente, oltre alle facilitazioni di viaggio contemplate nei precedenti articoli, la riduzione del trenta per cento sulle tariffe normali dei viaggi di andata e ritorno, ogni qualvolta siano concesse dalle Ferrovie dello Stato riduzioni non inferiori al trenta per cento sulle proprie tariffe in occasione di congressi, fiere, esposizioni, pellegrinaggi, manifestazioni sportive, viaggi d'istruzione, viaggi turistici e simili, dietro presentazione dei documenti prescritti dai rispettivi Comitati.

Art. 26.

La Società dovrà provvedere perchè ad ogni approdo possano essere caricate le merci pronte per l'imbarco; a tale scopo dovrà lasciare un proporzionale spazio a bordo pei diversi scali in relazione con la media del movimento commerciale di essi.

Quando per fatto proprio la Società non adempisse a tale obbligo sarà tenuta ad eseguire il trasporto nel viaggio successivo salvo che lo speditore non avesse provveduto nel frattempo in altro modo.

Nell'uno e nell'altro caso la Società dovrà rimborsare le spese di sosta della merce.

Quando non fosse presentata all'imbarco la merce impegnata, la Società avrà diritto al cinquanta per cento del nolo.

Le presenti disposizioni non si applicano alle linee di carattere commerciale.

Art. 27.

In caso di calamità pubblica il Ministero delle comunicazioni potrà ordinare pei generi alimentari di prima necessità una temporanea riduzione di tariffe entro il limite del cinquanta per cento delle tariffe normali senza che la Società abbia diritto a verun compenso.

Art. 28.

Il Ministero delle comunicazioni, di accordo con la Società, potrà variare le tariffe di cui all'articolo 22, quando lo ritenesse opportuno in vista delle mutate condizioni dei traffici e della economia nazionale.

Il Ministro per le comunicazioni potrà disporre riduzione di tariffe anche nel caso di mancato assenso della Società dopo avere però sentito il parere del Consiglio superiore della marina mercantile.

Allo stesso modo potrà il Ministero suddetto modificare le norme e condizioni di trasporto ogni qualvolta ciò fosse ritenuto da esso opportuno per armonizzarle con le leggi, le consuetudini e le esigenze dei trasporti.

Le variazioni alle tariffe e le modificazioni alle norme e condizioni di trasporto devono essere portate a conoscenza del pubblico a cura della Società quindici giorni prima della loro entrata in vigore.

Art. 29.

La sorveglianza sull'applicazione delle tariffe è esercitata dal Ministero delle comunicazioni.

Art. 30.

Servizio cumulativo.

Pei trasporti dei passeggeri, bagagli e merci a destinazione degli scali esteri regolarmente toccati dalle linee indicate nella tabella di cui all'art. 1 e, ove sia possibile, anche pei trasporti in senso inverso, è fatto obbligo alla Società di attuare, previ accordi con le ferrovie, il servizio cumulativo ferroviario-marittimo, possibilmente mediante unico contratto di trasporto e, ove ne sia riconosciuta la convenienza dalle amministrazioni vettrici, adottando tariffe con prezzi globali determinati sulle basi delle tariffe, proprie a ciascuna Amministrazione. Uguale obbligo è fatto alla Società in riguardo ai trasporti passeggeri, bagagli e merci fra il continente, le isole e le colonie.

Il trasporto delle merci e dei bagagli dalle stazioni ferroviarie dei porti di transito a bordo e viceversa sarà fatto a cura della Società, verso quel compenso che sarà stabilito dalle locali autorità competenti.

La Società, sarà pure tenuta ad attuare il servizio cumulativo per i passeggeri, bagagli e merci con gli altri concessionari dei servizi marittimi sovvenzionati, e possibilmente con altre imprese italiane di navigazione marittima e fluviale e imprese di navigazione estere che esercitano linee per località non toccate dalle navi italiane sovvenzionate.

Le norme e condizioni dei trasporti in servizio cumulativo fra la Società e qualsiasi altra impresa di navigazione dovranno essere sottoposte all'approvazione del Ministero delle comunicazioni.

La Società avrà l'obbligo di costruire, quando sia possibile, nei porti di transito, appositi capannoni per le operazioni di servizio cumulativo.

Facilitazioni di viaggio e trasporti per conto dello Stato.

Art. 31.

La Società dovrà concedere il viaggio gratuito, escluso il vitto e il letto:

a) su tutte le linee in prima classe alle persone che si trovano nelle condizioni dell'art. 2 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 188, modificato con R. decreto 19 gennaio 1931, n. 103, e con legge 18 giugno 1931, n. 921, ed agli Accademici d'Italia con tre viaggi all'anno per le loro famiglie; nel limite di tre persone per ogni viaggio per le linee: Genova-Centro America-Sud Pacifico; Italia-India-Estremo Oriente (espresso); Genova-Capetwon-Durban (espresso); Genova-Australia; Genova-Alessandria (espresso); Trieste-Alessandria (espresso); Trieste-Pireo-Alessandria;

b) sulle linee per le colonie e l'estero:

1) a due missionari o due missionarie, italiani, in seconda classe (uno potrà essere concesso in prima classe);

c) su tutte le linee, in terza classe:

1) ai nazionali indigenti, residenti nelle colonie o all'estero che rimpatriano per prestare servizio militare o per altri motivi, su richiesta delle autorità coloniali o consolari, ed a quelli che ritornano alla loro residenza dopo di aver prestato servizio militare, su richiesta dell'autorità militare, in numero non superiore a dieci posti per ogni viaggio di andata o di ritorno;

2) ai marinai italiani naufraghi, rimpatrianti, su richiesta delle autorità portuali o consolari, in numero non superiore a dieci posti.

Il prezzo del vitto per i passeggeri di cui alla lettera c) sarà stabilito dal Ministero delle comunicazioni, e sarà pagato dall'autorità che ha fatto la richiesta nei casi contemplati al n. 1 e dal Ministero suddetto nel caso contemplato al n. 2.

Art. 32.

La Società dovrà concedere la riduzione del trenta per cento sulle tariffe normali, escluso il vitto e il letto:

a) per i percorsi fra porti del Regno:

1) agli impiegati dello Stato e loro famiglie;

2) agli ufficiali e sottufficiali dei corpi militari dello Stato ed alle rispettive famiglie;

3) ai militari di truppa;

4) agli allievi degli Istituti nautici;

5) ai partecipanti ai congressi, alle fiere, alle esposizioni;

6) alle comitive di operai, di agricoltori e loro famiglie in numero non inferiore a venti persone e alle comitive in genere composte di non meno di trenta persone, purchè in precedenza ne abbiano fatto domanda indicando i nomi dei componenti la comitiva e lo scopo del viaggio;

7) alle persone di servizio dei membri del Parlamento e delle categorie indicate ai numeri 1 e 2;

b) sulle linee per le colonie:

1) ai componenti le spedizioni scientifiche;

2) ai Regi agenti diplomatici e consolari e rispettive famiglie;

3) ai funzionari dello Stato ed agli ufficiali e sottufficiali dei corpi militari dello Stato in servizio nelle colonie e rispettive famiglie;

4) agli impiegati dello Stato non compresi nel numero precedente che viaggiano per ragioni di servizio;

5) agli insegnanti nelle Regie scuole all'estero e rispettive famiglie;

6) alle comitive indicate al n. 6 della lettera a);

c) sulle linee per l'estero: alle persone indicate ai numeri 1, 2, 4 e 5 della lettera b);

d) su tutte le linee:

ai mutilati ed agli invalidi di guerra con le norme che saranno stabilite dal Ministero delle comunicazioni

ed in mancanza di speciali convenzioni con le Amministrazioni interessate:

a) ai militari di ogni grado che viaggiano isolati a spese dello Stato;

b) ai nazionali residenti nelle colonie o all'estero che si rechino in Italia per presentarsi sotto le armi o che ritornino alla loro residenza, dopo aver adempiuto agli obblighi di leva.

In caso di mobilitazione la Società è obbligata a dare la preferenza nell'imbarco a chi è chiamato a prestare servizio militare.

Art. 33.

La Società dovrà concedere:

a) la riduzione del cinquanta per cento sulle tariffe normali, escluso il vitto e il letto, ai mutilati ed agli invalidi di guerra che si rechino in Roma in occasione di speciali ricorrenze patriottiche. Tale riduzione sarà accordata in seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri;

b) la riduzione del settantacinque per cento sulle tariffe normali escluso il vitto e il letto:

1) ai cittadini che viaggiano per prendere parte alle elezioni politiche;

2) per un viaggio annuale dalle colonie o dall'estero all'Italia e ritorno ai giovani nazionali e stranieri ivi residenti che si rechino in Italia a intraprendere o proseguire gli studi presso le Regie università e i Regi istituti di istruzione superiore o di belle arti, che saranno indicati dal Ministero delle comunicazioni. Questa riduzione non vale per la prima classe.

Art. 34.

Per i trasporti di dipendenti diretti o di cose di proprietà dello Stato non contemplati negli articoli precedenti la Società dovrà concedere la riduzione del trenta per cento sulla tariffa normale. Per i trasporti delle persone o cose sopra indicate che richiedano l'occupazione di almeno due terzi della capacità della nave potranno essere stipulati tra la Società e le Amministrazioni dello Stato interessate convenzioni speciali a condizioni più favorevoli per le Amministrazioni stesse.

Art. 35.

Sorveglianza dei servizi.

La sorveglianza dei servizi spetta all'Amministrazione della marina mercantile (Ispettorato dei servizi marittimi) ed alle autorità da essa delegate.

I funzionari dell'Amministrazione della marina mercantile e le autorità da essa delegate hanno diritto di eseguire a bordo delle navi e presso l'Amministrazione della Società tutte le indagini che occorresse di fare per accertare l'applicazione delle disposizioni contenute nella convenzione e nel presente capitolato.

A tale scopo la Società è tenuta a concedere ampia facoltà di accesso e di circolazione a bordo delle navi assegnate alle linee (comprese le navi di riserva) ai funzionari incaricati dei servizi di ispezione con le modalità che saranno stabilite dall'Amministrazione suddetta.

Statistiche, relazioni annuali e bilanci.

Art. 36.

La Società ha l'obbligo di compilare le statistiche del movimento dei viaggiatori e delle merci per ciascuna delle linee esercitate con l'indicazione dei diversi introiti e di trasmetterne copia normalmente ogni trimestre al Ministero delle comunicazioni che ha diritto di controllarne la compilazione, al quale scopo la Società dovrà mettere a disposizione del funzionario incaricato tutti i documenti necessari per siffatto controllo.

La Società alla fine di ogni anno, e non oltre i sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario annuale, trasmetterà

al Ministero delle comunicazioni, insieme coi propri bilanci, una relazione tecnica ed economica della gestione delle linee, contenente la ripartizione così dei prodotti come delle spese per ciascuna linea.

L'esposizione dei dati da comprendersi sia nelle statistiche che nella relazione annuale sarà effettuata in base alle direttive che all'uopo saranno impartite dal Ministero delle comunicazioni.

La liquidazione definitiva delle sovvenzioni non sarà fatta finchè non siano trasmessi al Ministero predetto i documenti di cui al presente articolo.

Art. 37.

Ove la Società non adempia agli obblighi di cui all'articolo 36 od ostacoli le indagini che si praticassero ai termini degli articoli 35 e 36, il Ministero delle comunicazioni, sentito il Consiglio di Stato, avrà facoltà di sospendere il pagamento della sovvenzione.

Art. 38.

Le spese per indennità di missione al personale incaricato dal Ministero delle comunicazioni della sorveglianza e delle indagini di cui agli articoli 35 e 36 del presente capitolato sono a carico della Società ed a tal uopo sulla sovvenzione annua sarà effettuata una ritenuta del due per mille, che varrà a titolo di deposito, salvo liquidazione definitiva.

Art. 39.

Penalità.

Per le sole linee postali giornaliere Napoli-Palermo e Civitavecchia-Terranova:

Nel caso di ritardato arrivo nei porti sopraindicati non derivante da causa di forza maggiore dimostrata o da autorizzazione ministeriale, la Società incorrerà in una multa di L. 0,10 per tonnellata di stazza lorda e per ogni ora di ritardo. Nell'applicazione di tale multa sarà computata per un'ora ogni frazione superiore ai trenta minuti; sarà trascurata la frazione uguale o inferiore.

Per tutte le linee:

Per ogni viaggio omesso oppure eseguito soltanto in parte la Società incorrerà nella perdita della relativa sovvenzione oppure della quota di essa proporzionale alla parte di viaggio non eseguita. Se l'omissione oppure l'esecuzione soltanto parziale è avvenuta senza causa di forza maggiore o senza ordine del Ministero delle comunicazioni la Società incorrerà inoltre in una multa pari al decimo della sovvenzione che sarebbe spettata alla Società per quel viaggio oppure della quota di essa sovvenzione proporzionale alla parte di viaggio non eseguita.

La mancanza di navi non costituisce caso di forza maggiore.

Quando il viaggio venga omesso oppure eseguito soltanto in parte per causa di forza maggiore dimostrata o per ordine del Ministero delle comunicazioni, per il viaggio omesso oppure per la parte di esso non eseguita in luogo della sovvenzione saranno corrisposte la quota di ammortamento di cui al terz'ultimo comma dell'art. 7 del R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2081, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1002, e la quota d'interesse sul valore attuale della nave che avrebbe dovuto effettuare il viaggio al tasso del sette e mezzo per cento, per un periodo di tempo limitato alla durata normale del viaggio o della parte di esso non eseguita. L'ammontare complessivo di tali quote non potrà superare la relativa sovvenzione.

Per le linee riguardo alle quali non è stabilita la periodicità dei viaggi, ma soltanto viene fissato un determinato numero di viaggi da compiersi in un anno, ove siano trascorsi tre mesi dall'inizio di un viaggio in una qualsiasi di tali linee senza che ne sia stato iniziato un altro nella medesima linea, il Ministero delle comunicazioni, sentite le giustificazioni della Società, potrà revocare la concessione dello esercizio di detta linea riducendo la sovvenzione globale annua della quota attribuita alla linea stessa. Per le stesse linee quando i viaggi venissero omessi od eseguiti soltanto in parte senza causa di forza maggiore o senza ordine del Ministero delle comunicazioni, oltre alla ritenuta della sovvenzione corrispondente alla percorrenza non eseguita, sarà applicata una multa pari ad un ventesimo della ritenuta. Tuttavia, ai soli effetti del computo del numero dei viaggi annuali, il viaggio sarà considerato compiuto se la percorrenza eseguita risulterà di almeno un terzo di quella stabilita per l'intero viaggio normale.

Per qualunque altra irregolarità non giustificata nella esecuzione degli orari ed itinerari la Società incorrerà in una multa da L. 500 (lire cinquecento) a L. 10.000 (lire diecimila) per viaggio.

Quando, nonostante la ripetuta applicazione della multa sino al massimo contemplato al precedente comma, si verificasse nella stessa linea qualche altra irregolarità dello stesso genere di quella che vi ha dato luogo, il Ministero delle comunicazioni potrà infliggere alla Società una multa la cui misura potrà arrivare sino al quintuplo del massimo sopraindicato.

Salvo casi di forza maggiore dimotrata o di proroga concessa dal Ministro per le comunicazioni, il ritardo frapposto dalla Società alla messa in linea delle navi di nuova costruzione o a rimpiazzare una nave perduta o disadatta alla navigazione, oltre il termine stabilito, sarà punito con una multa di lire una per tonnellata di stazza lorda e per ogni giorno di ritardo.

Nel caso di inosservanza dell'obbligo della divisa da indossarsi in servizio dai comandanti, dagli ufficiali e dal resto dell'equipaggio, compreso il personale di camera, sarà applicata ogni volta la penalità di L. 30 per il comandante, di L. 15 per ogni ufficiale e di L. 5 per ogni individuo dell'equipaggio, escluso il personale di macchina quando è in servizio.

Nel caso di irregolare applicazione delle tariffe, non dipendente da errore materiale, la Società, oltre alla restituzione all'interessato di quanto è stato percepito in più, incorrerà in una multa pari al quintuplo della differenza fra il nolo riscosso e quello che avrebbe dovuto applicare.

Le ritenute e le multe sono applicate dal Ministero delle comunicazioni, il quale delibera dopo aver sentito le giustificazioni della Società.

Contro le deliberazioni del Ministero suddetto non è ammessa azione di qualsiasi specie da parte della Società.

L'ammontare delle ritenute e delle multe sarà prelevato dalla sovvenzione e sussidiariamente dalla cauzione.

Roma, addì 21 gennaio 1939-XVII

p. *Il Ministero delle comunicazioni*
Il direttore generale della Marina mercantile
GIULIO INGIANNI

p. *Il Ministero delle finanze*
Il direttore capo divisione
SALVATORE TUCCI

p. *L'« Italia » Società anonima di navigazione*
F. NEGROTTO - A. PALANCA

(1794)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1939-XVII.

Dichiarazione di trasformazione in ente morale del Consorzio agrario cooperativo di Aidone e sua fusione nel Consorzio provinciale di Enna.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 1 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che ha convertito in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il proprio decreto 2 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 1939-XVII, concernente il riconoscimento dell'ente morale « Consorzio agrario provinciale della provincia di Enna »;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario cooperativo di Aidone è dichiarato trasformato in ente morale ai sensi e agli effetti della legge 2 febraio 1929-XVII, n. 159.

Art. 2.

Il Consorzio agrario di cui al precedente articolo, è fuso, ai sensi dell'art. 1, 2° comma, della legge predetta, con il Consorzio agrario provinciale della provincia di Enna.

Art. 3.

La fusione di cui al precedente articolo avrà luogo previo accertamento delle attività e delle passività del Consorzio agrario di cui all'art. 1 alla data del 31 dicembre 1938-XVII, prendendo a base il bilancio di esso Consorzio approvato nell'ultima assemblea.

Tale accertamento dovrà constare da apposito verbale redatto d'accordo con il Consorzio agrario provinciale della provincia di Enna.

In caso di divergenze circa l'accertamento predetto deciderà il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il trapasso delle attività e passività del Consorzio fuso è soggetto a tassa fissa di registro e ipotecaria di L. 20 ai sensi dell'art. 3 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159.

Art. 4.

Sentito il Consorzio agrario provinciale di Enna il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, esaminerà e deciderà le eventuali richieste formulate dal Consorzio agrario di cui all'art. 1, al momento della fusione, per regolare il funzionamento del Consorzio agrario provinciale di Enna nei riguardi della cessata attività del Consorzio agrario in esso fuso.

Art. 5.

Il Consorzio agrario provinciale di Enna è incaricato di promuovere e perfezionare gli atti occorrenti per la esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e, a cura del Consorzio agrario provinciale di Enna nel Foglio degli annunzi legali della provincia.

Roma, addì 29 aprile 1939-XVII

Il Ministro: Rossoni

(2040)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1939-XVII.

Riconoscimento dei delegati delle Sezioni viticoltura dei Consorzi provinciali fra i produttori dell'agricoltura per l'esecuzione del servizio di controllo e di vigilanza sull'applicazione delle norme contenute nella legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, recante provvedimenti per la viticoltura e la produzione vinicola.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 54 della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, recante provvedimenti per la viticoltura e la produzione vinicola;

Vista la legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1008, concernente l'unificazione degli enti economici provinciali nel campo dell'agricoltura;

Visto il R. decreto 2 febbraio 1939-XVII, n. 175, contenente le norme di coordinamento previste dall'art. 12 della legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1008;

Visto il proprio decreto 18 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 18 febbraio 1939-XVII, col quale, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni, è stato approvato lo statuto-tipo dei Consorzi provinciali fra i produttori dell'agricoltura;

Ritenuta la necessità di procedere al riconoscimento dei delegati delle Sezioni viticoltura dei Consorzi provinciali fra i produttori dell'agricoltura, quali organi periferici dell'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose, costituito a norma dell'art. 11 della citata legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266;

Viste le lettere nn. 1193, 1821, 2708, 3313, 2401/13 rispettivamente in data 30 gennaio, 9 febbraio, 28 febbraio, 13 marzo e 21 marzo 1939-XVII, dell'Ente nazionale suddetto, contenenti i nominativi dei predetti delegati;

Decreta:

Agli effetti dell'art. 54 della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, sono riconosciuti, quali delegati delle Sezioni viticoltura dei sottoindicati Consorzi provinciali fra i produttori dell'agricoltura per l'esecuzione del servizio di controllo e di vigilanza sull'applicazione delle norme contenute nella legge stessa, per la parte di competenza delle dette Sezioni e nella circoscrizione della rispettiva Sezione, i signori:

Alessandria

Brezzi dott. rag. Attilio di Angelo
Castellaro Pipino di Evasio
Dogliolo Amedeo fu Pietro
Guerriero Luciano di Ugo
Malagoli Romolo fu Antonio
Praglia Giuseppe fu Ambrogio
Punta Franco fu Giuseppe
Sassi Camillo di Alessandro
Spriano dott. Giovanni di Enrico
Turcotti Giobatta di Eugenio
Volpone Domenico fu Carlo

Ancona

Bruni dott. Bruno fu Antonio
De Portada dott. Oscar fu Matteo
Freddi Elio fu Alessandro
Papetti Giuseppe di Nicolò
Petetti Lamberto fu Giovanni
Simeoni Vittorio di Filippo

Aosta

Bruno Guido fu Giuseppe
Ortelli dott. Oberdan di Raul

Aquila

Annibaldi Ottavio di Luigi
De Risio per. agr. Emilio di Luigi
Giardina dott. Aldo fu Emanuele
Trionfi Giandomenico di Giacinto

Arezzo

Bartolomei Pietro fu Tito
Battaglini geom. Aristide fu Alfonso
Caporali Massimo fu Giuseppe
Erbetti Renato di Teodoro
Mari dott. Mario di Ernesto
Tortorelli dott. Gino di Vittorio

Ascoli Piceno

Bielli Erminio di Edoardo
Consolani Enzo di Giuseppe
Marrone dott. Francesco di Vincenzo
Palermi Emidio fu Cesare

Asti

Bellangero Clodomiro fu Giuseppe
Masoero Camillo fu Francesco
Savelli dott. Mario di Giovanni

Avellino

Argenio dott. Modestino di Carmine
Battista enol. Guido di Ernesto
Rofolino rag. Alberto di Giuseppe
Roma Gaetano fu Elio
Zappalà Nicolosi ing. Vito fu Antonino

Bari

D'Amato dott. Gennaro di Giuseppe
Manganelli Antonio di Luigi
Rodio Francesco fu Domenico

Benevento

Calicchio Gennaro di Luigi
Capobianco Amedeo di Nicola
Del Grosso Vincenzo fu Michele
Di Dio Arturo di Vincenzo
Giallonardo Pietro fu Michele
Palmisani Vittorio di Francesco
Perfetto Luigi fu Abele
Tatavitto Pietro di Andrea

Bergamo

Ceresoli Giovanni fu Domenico
Jardini dott. Giancarlo di Mario
Lamera Giuseppe di Giacomo
Tosi dott. Guido Mario fu Angelo

Bologna

Finardi dott. Alfonso Giuseppe fu Carlo

Brescia

Antonioli Angelo fu Giuseppe
Carlotti dott. Giovanni fu Luigi
Fantini dott. Paolo fu Clemente
Trebbi Trebbo di Rizzardo

Brindisi

Arina Francesco di Pasquale
D'Ercole dott. Flavio di Silvino
Rotondo rag. Vincenzo fu Francesco

Cagliari

Brundo Giovanni fu Salvatore
Jorio Vincenzo fu Enrico
Laj dott. Giuseppe di Vincenzo

Caltanissetta

Casaccio Salvatore di Luciano
Crimi rag. Carlo di Gesualdo
Giarrizzo dott. Calogero fu Calogero
Jacono Angelo di Gaetano
Palumbo Giovanni di Francesco
Torchia rag. Iginio di Giovanni

Campobasso

Capossela dott. Guido di Luciano Ruggero

Catania

Anzon dott. Paolo fu Pietro
Agresti dott. Giovanni fu Francesco
De Francesco rag. Letterio di Gaetano
Dilettoso Giuseppe di Luigi
Motta Salvatore fu Giuseppe
Platania Luigi di Francesco
Salvetti dott. Antonio fu Celso
Sardo Gerardo di Vito
Sciacca Michele fu Mariano
Zappalà Giuseppe fu Alfio

Cosenza

Ferrari enol. Angelo di Giuseppe
Pucci rag. Vincenzo fu Vincenzo

Enna

Restivo Mario di Eduardo
Rizzo Ferdinando fu Domenico
Spampinato Vincenzo fu Bartolo

Ferrara

Lombardi Alfredo fu Gaetano
Sartori dott. Adriano fu Carlo

Fiume

Ferri Francesco di N. N.

Foggia

Canniello Michele fu Rodolfo Domenico
Leanza dott. Antonio di Pasquale
Martelli Rodolfo fu Saverio
Pennacchia Adolfo di Giuseppe
Rebuzzi rag. Arturo fu Luigi

Forlì

Baccherini dott. Pasquale di Ruffillo
Flamigni per. agr. Lucio di Pericle Olivo

Frosinone

Battaglini per. agr. Tommaso fu G. Battista
Cippitelli Luigi di Augusto
Seghetti dott. Franco di Gaetano

Genova

Costa Angelo Nicola fu Enrico
Ferretti dott. Domenico di Pietro

Gorizia

Castellan Oddone fu Emilio
Rustia Antonio fu Antonio

Grosseto

Giannotti per. agr. Pietro di Arturo
Mazzei dott. Enzo fu Pompeo

Imperia

Lolli Fausto fu Gelasio

Lecce

Giordano dott. Giuseppe di Gennaro
Malinconico Giuseppe di Francesco
Pezzuto Angelo di Salvatore
Platì Giorgio di Giuseppe

Livorno

Damerini per. agr. Lelio di Carlo
Pellegrini dott. Paolo di Carlo

Lucca

Mercantini dott. Mario di Evandro
Nucita Vittorio di Giuseppe
Santini Luigi fu Giorgio

Macerata

D'Orazio dott. Luigi fu Antonio
Filippi Romolo fu Augusto
Malatini Pietro fu Vincenzo
Micheli prof. Luigi fu Giuseppe
Porfidi Angelo fu Marone
Prenna rag. Giuseppe di Vittorio

Mantova

Guerci dott. ing. Francesco di Cornelio

Matera

Arpaia Alessandro di Giovanni
Tucci Ugo fu Filippo

Messina

Battaglia rag. Rosario fu Antonino
Curcuruto Andrea di Salvatore
Iriti dott. Ignazio di Sebastiano
Santoro Antonio di Domenico

Milano

Menicatti dott. Antonio fu Francesco

Modena

Arboretti Fabio di Giovanni
Cuoghi per. agr. Mario fu Giuseppe
Rinaldi Paolo di Carlo

Napoli

Cutò Nicola di Luigi
De Martis ing. Inigo fu Fausto
De Simone Vincenzo di Pasquale
Gallicchio Vito di Angelo Raffaele
Garofalo Gabriele di Michele
Minucci Francesco fu Vincenzo
Russo Salvatore di Domenico
Serafini Ettore fu Francesco
Zapparata Giovanni fu Giacomo

Novara

Bizzozzero dott. Luigi di Silvio
Brigatti Carlo fu Giovanni
Brugnetti dott. Enzo fu Giovanni
Imazio dott. Augusto di Giovanni
Verrua dott. Dante di Giuseppe

Palermo

Alfieri Calogero fu Carmelo
Buscemi Francesco di Giuseppe
Giannola Antonio di Diego
Magliolo Antonino fu Filippo
Sellitti Ottavio fu Giuseppe
Terranova Rosario di Giacomo
Tomaselli Armando di Onofrio
Vicedomini dott. Luigi di Raffaele
Votino Francesco fu Vincenzo

Parma

Camisa Alberto fu Nereo

Pavia

Brezzi dott. Attilio di Angelo
Coralli rag. Antonio di Carlo
Ferraresi Ugo di Carlo
Vercesi Erminio fu Antonio

Perugia

Bertolini enol. Giuseppe di Carlo Girolamo
Mambrini dott. Angelo di Sante

Pesaro

Ciarmatori per. agr. Vittorio fu Rinaldo
Donati geom. Igino fu Giambattista
Lodovichi prof. Lodovico fu Francesco
Massi enol. Mario di Giuseppe

Pescara

Faiazza Nardo di Gennaro
Ferri Gabriele fu Rocco
Lopopolo dott. Marino di Antonio
Polacchi agr. Oscar fu Gerardo

Piacenza

Fugazza Mario fu Antonio

Pisa

Venturini Dino di Giuseppe

Pistoia

Baldi Baldo fu Adriano
Sala Cesare fu Giulio

Pola

Mayer Ernesto fu Giovanni
Pimpinella rag. Vincenzo di Mariano

Potenza

Amico ing. Giulio di Michele
Cammarota Ferdinando di Paolo

Ragusa

Brullo Sebastiano fu Raffaello
Coco Giovanni fu Giovanni
Giumarra Giuseppe di Giovanni
Latina Tommaso di Antonino
Privitelli Lucio di Gaetano
Sircana Raffaele fu Filippo
Tavernese Emilio di Pasquale

Ravenna

Berardi Guglielmo fu Antonio
Grillo dott. Dante di Paolo
Ferroni per. agr. Bruno di Giovanni
Oreselli Enrico fu Romeo

Reggio Calabria

Ambrogio Fortunato di Giuseppe
Laganà Francesco di Antonio

Reggio Emilia

Bonino Riccardo fu Giacomo
Sacchi agr. Walter di Fermo
Sampietro dott. Giuseppe di Guido
Semeraro per. agr. Nino di Giuseppe

Rieti

Zaccaria dott. Mambrino di Pasquale
Paoletti geom. Piero fu Pietro
Tarantino Mario fu Galileo

Roma

Cesari dott. Gino fu Francesco
Scatamacchia dott. Carlo di Antonio

Rovigo

Belloni Ezio fu Leopoldo
Boniolo Antonio di Attilio Vittorio
Pavarin dott. Marcello di Giuseppe
Poso Ratiglia dott. Vincenzo di Giovanni

Salerno

Cammarano Raffaele fu Francesco
Ciaglia Armando di Emilio
Gentile Adriano di Gaetano
Guariglia Vincenzo fu Francesco
Sapere Massimino fu Francesco
Pisapia Raffaele fu Felice

Sassari

Ibba rag. Antonio fu Giovanni Luigi
Poddighe rag. Alfredo fu Antonio

Savona

Siccardo Stefano fu Giovanni

Siena

Barbetti Francesco di Pasquale
Musiani dott. Arrigo di Bartolomeo
Pozzuoli Agostino di Guido

Siracusa

Giarracca Giorgio fu Paolo
Pupillo dott. Francesco fu Pasquale
Rossi Arnaldo fu Corradino
Scano prof. Giulio fu sen. Savino

Taranto

Bruno Giuseppe fu Giovanbattista
Cagnetta Domenico Dante di Grazia
Di Mitri Pasquale fu Crocifisso
Fiocchetti enol. Vincenzo fu Carlo
Forti Giuseppe di Salvatore
Lauro Giuseppe Tommaso di Nicola
Lo Presti rag. Guglielmo fu Giuseppe
Lo Presti Pio Ercole fu Giuseppe
Magliola Silvestro di Salvatore
Mancini enol. Amerigo fu Francesco
Palmisano Donato fu Vitantonio
Pastore Vincenzo di Francesco
Pomes per. agr. Ercole fu Francesco
Saggese dott. Michelangelo di Salvatore
Suma Antonio fu Giovanni

Teramo

Censoni geom. Giosia di Giustino
Cerulli rag. Ranieri di Giacomo
Ciarelli Romolo di Paolantonio
D'Andrea Alberto di Ottavio
Di Frischia Teodoro fu Camillo
Marcatilli Giuseppe fu Melchiorre
Marrone dott. Francesco di Vincenzo
Mileto geom. Angelo di Domenico
Salvatori geom. Raffaele di Vincenzo

Terni

Alessiani Antonio di Maurizio
Veneri Primo di Raffaele

Torino

Borgno Luigi di Giovanni
Ferraris Augusto fu Pietro
Rossignoli Edoardo di Silvio
Rossignoli Sanzio di Silvio

Trento

Bortoluz enol. Giacinto fu Adamo
Bottico dott. Giuseppe di Sante
De Schulthaus dott. Scipio fu Arturo
Serafini Serafino di Angelo
Silvestrini enol. Antonio fu Antonio
Zandonati Giuliano fu Antonio
Zanella enol. Domenico di Antonio

Trieste

Galanti Giovanni di Angelo
Tonini dott. Eugenio di Girolamo
Villà Giovanni di Pietro

Vercelli

Bramante Guglielmo di Carlo
Romeo Vincenzo fu Giorgio
Rosazza enol. Nelson fu Emiliano

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 aprile 1939-XVII

Il Ministro: Rossoni

(2005)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1939-XVII.

Modificazione alle designazioni degli Istituti incaricati della vigilanza per l'applicazione del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, contenente disposizioni per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari;

Visto il regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge, approvato con R. decreto 1° luglio 1926, n. 1361;

Visto il decreto del Ministero dell'economia nazionale, in data 21 agosto 1929, registrato alla Corte dei conti il 31 stesso mese, reg. n. 4, foglio 363, col quale venivano designati gli Istituti incaricati, per la parte di competenza del Ministero dell'economia nazionale, della vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari;

Decreta:

A decorrere dal 1° aprile 1939-XVII il servizio di vigilanza per l'esecuzione del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, nella circoscrizione indicata nell'art. 5, n. 11 lettera *a*) del decreto Ministeriale 21 agosto 1929, è affidato al Regio istituto tecnico agrario di Pesaro in sostituzione del Laboratorio di

chimica agraria del Regio istituto tecnico di Pesaro il quale, dalla data predetta, cessa di esplicare tale incarico.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 marzo 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(2006)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1939-XVII.
Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa della Cassa delle Ammende per l'esercizio 1938-39.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Riconosciuta la necessità di apportare alcune variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario 1938-39, approvato con decreto interministeriale 31 dicembre 1937-XVI;
Visto l'art. 4 della legge 9 maggio 1932-X, n. 547;

Decreta:

È approvata l'annessa tabella con la quale sono apportate variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa della Cassa delle Ammende per l'esercizio finanziario 1938-39.

Roma, addì 15 marzo 1939-XVII

Il Guardasigilli
Ministro per la grazia e giustizia
SOLMI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Tabella di variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese della Cassa delle Ammende per l'esercizio 1938-39

PARTE I — ENTRATA

Aumenti

Capitolo 10 — Somme provenienti da depositi provvisori (cauzioni per libertà provvisoria ecc.)	L. 350.000

PARTE II — SPESA

Aumenti

Capitolo 1 — Assegnazione ai Consigli di Patronato.	L. 30.000
Capitolo 8 — Restituzione o incameramento di depositi	» 350.000

Diminuzioni

Capitolo 5 — Fondo di riserva per le spese impreviste	L. 30.000

Roma, addì 15 marzo 1939-XVII

Il Guardasigilli
Ministro per la grazia e giustizia
SOLMI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(2058)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, n. 618, concernente il termine per la rettifica delle dichiarazioni ai fini dell'imposta straordinaria sul capitale delle aziende industriali e commerciali.

(2059)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ricostituzione del Consiglio dell'Opera nazionale combattenti per il quadriennio 1939-1942

Con R. decreto 8 aprile 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti il 22 dello stesso mese, su proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo, si è provveduto alla ricostituzione del Consiglio dell'Opera nazionale per i combattenti per il quadriennio 1939-1942, ai sensi dell'art. 9 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, numero 1606, modificato con R. decreto-legge 18 maggio 1931-IX, n. 545.

Il Consiglio stesso è composto dei seguenti membri:
Baccarini rag. Giov. Battista;
De Stefani prof. Alberto;
Nannini dott. Sergio;
Rossi avv. Annilcare;
Rotigliano avv. Edoardo;
Todaro prof. Francesco;
De Martino dott. Rodolfo, ispettore generale, in rappresentanza del Ministero delle finanze;
Mariani prof. Mario, direttore generale dei piani di produzione;
Iandolo dott. Eliseo, direttore generale della bonifica.

(2060)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Elenco n. 72 dei decreti Ministeriali contenenti i provvedimenti sulle domande di autorizzazione per nuovi impianti industriali e per l'ampliamento di stabilimenti industriali esistenti ai sensi della legge 12 gennaio 1933, n. 141 e dei Regi decreti 15 maggio 1933, n. 590 e 12 aprile 1937, n. 841.

INDUSTRIA METALLURGICA:

4168. — Decreto Ministeriale 29 marzo 1939-XVII, col quale la S. A. Magnesio Italiano Sulcis S.A.M.I.S., con sede in Torino, è autorizzata ad allestire in Aosta un impianto per la fabbricazione del magnesio metallo e sue leghe.

4169. — Decreto Ministeriale 24 aprile 1939-XVII, col quale la Ditta Cesare Fraccari & C., con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio laboratorio in Valenza Po per la lavorazione dei metalli preziosi e per il ricupero degli stessi dalle ceneri platino-aureo-argentifere.

INDUSTRIA DELLA FONDERIA:

4170. — Decreto Ministeriale 24 aprile 1939-XVII, col quale la Ditta Giulio Viganò con sede in Milano è autorizzata ad esercire un forno a crogiuolo per fusione di leghe leggere, della capacità giornaliera di circa 20 Kg.

4171. — Decreto Ministeriale 10 aprile 1939-XVII, col quale la Ditta Enrico Albonico con sede in Gioia Tauro (Reggio Calabria) è autorizzata ad impiantare nella propria officina di Gioia Tauro, un piccolo forno per fusione del bronzo.

INDUSTRIA DEI MEZZI MECCANICI DI TRASPORTO E LORO ACCESSORI:

4172. — Decreto Ministeriale 24 aprile 1939-XVII, col quale la Soc. Lomatter & Bonelli con sede in Milano è autorizzata ad esercire del macchinario installato nella propria officina in Milano.

4173. — Decreto Ministeriale 4 aprile 1939-XVII, col quale la Soc. Ital. Ernesto Breda - Sezione Cantiere Navale - con sede in Milano è autorizzata ad ampliare il proprio cantiere navale di Venezia-Marghera.

4174. — Decreto Ministeriale 7 aprile 1939-XVII, col quale il decreto Ministeriale 30 novembre 1938 è revocato.

La Ditta Ceglie Giovanni con sede in Bari, è autorizzata a trasformare l'argano a mano in elettrico, per il tiraggio a secco dei natanti.

INDUSTRIA DELLE LAVORAZIONI METALLURGICHE E MECCANICHE E DELLA PRODUZIONE DI ATTREZZI ED UTENSILI IN METALLO:

4175. — Decreto Ministeriale 7 aprile 1939-XVII, col quale la Ditta Ranieri Michele fu Giuseppe con sede in Bari è autorizzata ad esercire nella propria officina meccanica in Bari n. 3 torni paralleli ed una piallatrice.

4176. — Decreto Ministeriale 24 aprile 1939-XVII, col quale la Ditta Angelo Cagnola con sede in Lissone (Milano) è autorizzata ad esercire tre presse già installate, installare altre quattro presse ed altro macchinario nel reparto attrezzi ed ampliare il reparto forni, mediante la trasformazione di un forno a carbone a due camere, in analogo forno a nafta ed installare un nuovo forno a nafta a due camere passanti speciale per temperare le molle delle valvole di motori d'aviazione.

4177. — Decreto Ministeriale 24 aprile 1939-XVII, col quale la Ditta Piero Stabbio con sede in Torino è autorizzata ad allestire in Torino un impianto per la fabbricazione di molle elicoidali in acciaio di alta precisione.

4178. — Decreto Ministeriale 24 aprile 1939-XVII, col quale la Ditta Francesco Pepe con sede in Bari è autorizzata ad esercire nella propria officina meccanica in Bari un tornio a banco ed un trapano a colonna.

4179. — Decreto Ministeriale 24 aprile 1939-XVII, col quale la Ditta Lenzi e Guidi con sede in Lucca è autorizzata a trasferire la propria fabbrica di minuterie metalliche in Lucca da via Castracani al viale Cavour ed esercire n. 2 presse eccentriche.

INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI ELETTRICHE E RADIO ELETTRICHE:

4180. — Decreto Ministeriale 10 aprile 1939-XVII, col quale la Ditta Ballarini Spartaco con sede in Venezia è autorizzata ad allestire in Venezia-Murano un impianto per la fabbricazione di forni elettrici e piccoli trasformatori elettrici.

4181. — Decreto Ministeriale 4 aprile 1939-XVII, col quale la S. A. « F.A.T.M.E. » (Fabbrica Apparecchi Telefonici e Materiale Elettrico) con sede in Roma è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento in Roma installandovi nuovo macchinario.

INDUSTRIA DEL CEMENTO:

4182. — Decreto Ministeriale 4 aprile 1939-XVII, col quale la domanda della Ditta Montecatini S. A. con sede in Milano intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per allestire nella zona industriale di Apuania un impianto per la fabbricazione di cemento, non è accolta.

4183. — Decreto Ministeriale 4 aprile 1939-XVII, col quale la domanda della Soc. An. Unione Cementi Marchino & C. con sede in Casale Monferrato, intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per allestire nella zona industriale di Apuania un impianto per la fabbricazione di cemento, non è accolta.

INDUSTRIA DEL VETRO:

4184. — Decreto Ministeriale 10 aprile 1939-XVII, col quale la domanda della S. A. Vetreria Etrusca con sede in Empoli intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per installare una macchina semiautomatica soffiatrice per bottiglie non è accolta.

INDUSTRIA DEI MATERIALI REFRATTARI:

4185. — Decreto Ministeriale 10 aprile 1939-XVII, col quale la Ditta Successori di Luigi Colombo con sede in Lecco - Reparto Germanedo - è autorizzata ad esercire in Lecco due forni per cottura di dolomite.

INDUSTRIA CHIMICA:

4186. — Decreto Ministeriale 24 aprile 1939-XVII, col quale la S. A. « Ape » Applicazioni Processi Elettrochimici, con sede in Genova, è autorizzata ad ampliare lo stabilimento di S. Dalmazzo di Tenda (Cuneo) con l'installazione di impianti elettrochimici per l'ottenimento di soda caustica e di cloro.

INDUSTRIA DEI CONCIMI CHIMICI E DEGLI ANTICRITTOGAMICI:

4187. — Decreto Ministeriale 24 aprile 1939-XVII, col quale la Soc. Elettrica ed Elettrochimica del Caffaro An. con sede in Milano, è autorizzata ad allestire in Apuania, un impianto per la produzione di speciali prodotti anticrittogamici a base di ossicloruro di rame, di sali cuproammoniacali e preparati cupro-organici per una potenzialità annua globale di 75.000 q.li.

INDUSTRIA DEGLI OLII DI SEMI:

4188. — Decreto Ministeriale 4 aprile 1939-XVII, col quale la S. A. Agricola Industriale Mugellana « S.A.I.M. » con sede in Borgo S. Lorenzo (Firenze) è autorizzata ad installare, in Vicchio di Mugello, un impianto per la estrazione di olii di semi nazionali.

La domanda per l'allestimento dell'impianto di raffinazione non è accolta.

INDUSTRIA DELLA CARTA E DELLE CARTE SPECIALI:

4189. — Decreto Ministeriale 7 aprile 1939-XVII, col quale la Ditta Italo Biagiotti, con sede in Larciano (Pistoia), è autorizzata ad adibire il proprio impianto di Larciano anche per la fabbricazione di carta e cartoni ondulati in genere.

4190. — Decreto Ministeriale 7 aprile 1939-XVII, col quale la domanda della Ditta Esercizio della Cartiera di Riva dell'ing. Andrea Peloso con sede in Venezia, intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per installare una macchina ondulatrice per carta presso lo stabilimento di Varone di Riva (Trento), non è accolta.

4191. — Decreto Ministeriale 24 aprile 1939-XVII, col quale la Ditta Dipino Umberto, con sede in Amalfi, è autorizzata ad installare una molazza di riserva, presso la propria cartiera di Amalfi località Chiarito di Basso.

INDUSTRIA DELLA CELLULOSA:

4192. — Decreto Ministeriale 7 aprile 1939-XVII, col quale la S. A. Cartiere Burgo con sede in Torino, è autorizzata a sostituire nel proprio reparto per la fabbricazione di cellulosa dello stabilimento di S. Antonio Mantovano, due bollitori e relativo macchinario accessorio, con altri apparecchi.

4193. — Decreto Ministeriale 4 aprile 1939-XVII, col quale la Soc. Cellulosa Ital. An. « S.C.I.A. » con sede in Roma, è autorizzata ad installare un nuovo impianto in Ferrara, per la produzione di cellulosa.

INDUSTRIA DEI FILATI E TESSUTI DI COTONE CANAPA E MISTI:

4194. — Decreto Ministeriale 24 aprile 1939-XVII, col quale la S. A. Industrie Riunite di Filati, con sede in Bergamo, è autorizzata ad installare nella propria filatura di cotone e misti in Fiorano al Serio (Bergamo) 3328 fusi rings in sostituzione di 3320 fusi selfactings ivi esistenti.

4195. — Decreto Ministeriale 24 aprile 1939-XVII, col quale la Soc. in Accomandita Semplice G. F. Dell'Acqua & C. con sede in Cerro Maggiore (Milano), è autorizzata ad esercire, nella propria tessitura di cotone e misti in Casnigo (Bergamo) una macchina rocchettiera.

4196. — Decreto Ministeriale 24 aprile 1939-XVII, col quale la S. A. Jutifici Riuniti con sede in Milano, è autorizzata ad installare n. 188 fusi di filatura nel proprio stabilimento di La Spezia in sostituzione di 216 fusi di filatura dei quali, 72 esistenti nel proprio stabilimento di La Spezia e 144 esistenti nell'altro stabilimento di Ravenna.

4197. — Decreto Ministeriale 24 aprile 1939-XVII, col quale la domanda della Ditta Angelo Valzania, con sede in Chieri, intesa

ad ottenere la autorizzazione per esercire quattro telai Jacquard e macchinario accessorio installati nella propria tessitura di coperte in cotone, in Chieri, non è accolta.

4198. — Decreto Ministeriale 4 aprile 1939-XVII, col quale la domanda dei sigg. Pietro Bertollo e dott. Antonio Antonietti, residenti in Lucca, a nome della costituenda S. A. Industria Nazionale Cucirini, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Pietrasanta (Lucca) un nuovo impianto per la produzione dei filati cucirini non è accolta.

4199. — Decreto Ministeriale 4 aprile 1939-XVII, col quale la domanda della Ditta Alberto Bignami, con sede in Trieste, intesa ad ottenere la autorizzazione per ampliare il proprio impianto per la fabbricazione di corde e spaghi in Trieste non è accolta.

INDUSTRIA DELLA TRATTURA DELLA SETA:

4200. — Decreto Ministeriale 4 aprile 1939-XVII, col quale la domanda della Ditta Arturo Tonini, con sede in Treviso, intesa ad ottenere la autorizzazione per ampliare il proprio impianto di trattura della seta in Vittorio Veneto (Treviso) mediante l'aumento del numero di capi di trattura ivi esistenti non è accolta.

4201. — Decreto Ministeriale 4 aprile 1939-XVII, col quale la S. A. Giovanni Giacometti con sede in Arzignano (Vicenza) è autorizzata ad ampliare e modificare il proprio impianto di trattura della seta in Galliera Veneta.

INDUSTRIA DELLA TORCITURA E TESSITURA DELLE FIBRE TESSILI ARTIFICIALI:

4202. — Decreto Ministeriale 4 aprile 1939-XVII, col quale la S. A. Torcitura di Borgomanero, con sede in Milano, è autorizzata ad installare, nel proprio stabilimento di Borgomanero, sei bobinatrici e quattro rocchettiere.

4203. — Decreto Ministeriale 7 aprile 1939-XVII, col quale la S. A. Bemberg, con sede in Milano, è autorizzata ad installare 47 macchine per rocche, nello stabilimento di torcitura della seta e del rayon in Castelletto Ticino, di proprietà della S. A. Setificio di Castelletto Ticino.

4204. — Decreto Ministeriale 4 aprile 1939-XVII, col quale la domanda della Ditta Cantù Luigi, con sede in Busto Arsizio, intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per esercitare due telai meccanici, installati nella propria tessitura di rayon in Busto Arsizio, non è accolta.

INDUSTRIA DEI TESSUTI STAMPATI:

4205. — Decreto Ministeriale 30 marzo 1939-XVII, col quale la S. A. Egidio & Pio Gavazzi con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio impianto per la stampa dei tessuti in seta e rayon di Desio mediante l'installazione di venti tavoli per la stampa a mano.

4206. — Decreto Ministeriale 7 aprile 1939-XVII, col quale la S. A. Fabbriche Italiane Seterie e Affini con sede in Milano, è autorizzata ad installare una macchina da stampa fino a 10 colori in sostituzione di una macchina da stampa ad un colore esistente nella propria stamperia di tessuti in Portichetto (Luisago).

INDUSTRIA PER LA FABBRICAZIONE DELLE CALZE A TELAI:

4207. — Decreto Ministeriale 10 aprile 1939-XVII, col quale la domanda della Ditta Roberto & Virginio Longhi, con sede in Missaglia (Como), intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Missaglia un impianto per la fabbricazione di calze Cotton non è accolta.

4208. — Decreto Ministeriale 10 aprile 1939-XVII, col quale la Ditta Calzificio Marcello Germani, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Seriate mediante l'installazione di due soli telai Cotton di finezza 48 gg. da 28 teste ciascuno e di una rocchettiera, un incannatoio, sei piantelli di ritorcitura da 468 fusi ciascuno, tre rimagliatrici per calze.

La richiesta installazione degli altri quattro telai Cotton e relativo macchinario accessorio non è accolta.

4209. — Decreto Ministeriale 10 aprile 1939-XVII, col quale la Ditta Schiavon Antonio Setifici, con sede in S. Vito al Tagliamento (Udine) è autorizzata ad allestire in S. Vito al Tagliamento un calzificio mediante l'installazione di due soli telai Cotton unitari da 24 teste ciascuno di finezza 51 e 48 gg. un incannatoio, tre rimagliatrici e due cucitrici.

La richiesta di installare gli altri quattro telai Cotton ed il relativo macchinario accessorio non è accolta.

(2043)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario Fitta di Ceniga in provincia di Trento

Con decreto del Ministro per l'Agricoltura e per le foreste 26 aprile 1939, n. 2088 è stata riconosciuta al Consorzio irriguo Fitta di Ceniga, con sede in comune di Dro, provincia di Trento, la natura di consorzio di miglioramento fondiario, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, ed è stato approvato il nuovo statuto consorziale.

(2042)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 383.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1821 — Data: 8 ottobre 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Catania — Intestazione: Bundi Lino di Cristiano — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 1300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1542 — Data: 22 agosto 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Catania — Intestazione: Strano Giuseppina fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1533 — Data: 22 agosto 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Catania — Intestazione: Zappalà Maria fu Alfio — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 537 — Data: 13 maggio 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Catania — Intestazione: Cantone Vito di Alfio — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 5700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4493 — Data: 3 gennaio 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Foggia — Intestazione: Scarpiello Saverio di Michele — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2011 — Data: 27 settembre 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Avellino — Intestazione: Manzi Antonio di Giovanni — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1993 — Data: 30 dicembre 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Catania — Intestazione: Zappalà Gabriella fu Ignazio — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 785 — Data: 12 ottobre 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Bari Intestazione: Gisotti Giuseppe fu Vitantonio — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1204 — Data: 11 luglio 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Catania — Intestazione: Pappalardo Alfio fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 690 — Data: 6 giugno 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Avellino — Intestazione: Piacente Beatrice fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2072 — Data: 26 gennaio 1939 — Ufficio che rilascio la ricevuta: Regia tesoreria di Catania — Intestazione: Ricca-Patanè Gaetano di Francesco — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 1700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1205 — Data: 11 luglio 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Catania — Intestazione: Russo Michele fu Venero — Titoli del Debito pubblico: quietanze capitale L. 5600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 13 — Data: 17 dicembre 1937 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Perugia — Intestazione: Salvatori Quintilio fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: 1 cartella ex cons. 5 %, capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3798 — Data: 20 maggio 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Uffic. Ric. Debito pubblico — Intestazione: Guidi Raoul di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: 11 cartelle rendita 5 %, capitale L. 7400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 86 — Data: 14 giugno 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ancona — Intestazione: Tadei Giuseppe fu Riccardo per conto « Ente Comunale Assistenza di Ancona » — Titoli del Debito pubblico: 5 cartelle rendita 5 %, capitale L. 6300.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 27 aprile 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2019)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 97

Media dei cambi e dei titoli

del 29 aprile 1939-XVII.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	88,97
Francia (Franco)	50,35
Svizzera (Franco)	427,50
Argentina (Peso carta)	4,39
Belgio (Belga)	3,2275
Canadà (Dollaro)	18,92
Danimarca (Corona)	3,9715
Germania (Reichsmark)	7,625
Norvegia (Corona)	4,4705
Olanda (Fiorino)	10,16
Polonia (Zloty)	358,60
Portogallo (Scudo)	0,8072
Svezia (Corona)	4,584
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8733
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,23
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,5236
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,10
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	71,85
Id. 3,50 % (1902)	70,075
Id. 3,00 % Lordo	50 —
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	66,575
Id. Id. 5 % (1936)	91,35
Rendita 5 % (1935)	91,725
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,65
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	99,425
Id. Id. 5 % - Id. 1941	100,875
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	89,50
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	90,225
Id. Id. 5 % - Id. 1944	96,125

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 98

Media dei cambi e dei titoli

del 1º maggio 1939-XVII.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	88,97
Francia (Franco)	50,35
Svizzera (Franco)	427 —
Argentina (Peso carta)	4,40
Belgio (Belga)	3,2325
Canadà (Dollaro)	18,92
Danimarca (Corona)	3,9715
Germania (Reichsmark)	7,6285
Norvegia (Corona)	4,4705
Olanda (Fiorino)	10,17
Polonia (Zloty)	357,70
Portogallo (Scudo)	0,8072
Svezia (Corona)	4,583
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8733
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,23
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,5236
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,10
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	71,85
Id. 3,50 % (1902)	70,075
Id. 3,00 % Lordo	50 —
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	66,55
Id. Id 5 % (1936)	91,35
Rendita 5 % (1935)	90,95
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,625
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	99,375
Id. Id. 5 % Id. 1941	100,85
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	89,575
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	90,20
Id. Id. 5 % - Id. 1944	95,675

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca di credito, con sede in Biancavilla (Catania).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, di pari data, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Banca di credito, società anonima, con sede in Biancavilla (Catania);

Dispone:

Il dott. Alberto Modica fu Angelo è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Banca di credito, società anonima, avente sede in Biancavilla (Catania), ed i signori rag. Giu-

seppe Arcidiacono fu Antonino, avv. Giuseppe Cuscunà di Salvatore e Alfio Caruso fu Giuseppe sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Banca medesima, con le attribuzione ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 aprile 1939-XVII

V. AZZOLINI

(2032)

CONCORSI

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso per l'ammissione di allievi alle Regie Accademie militari di Modena e Torino per l'anno scolastico 1939-40

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1723, relativo all'aggiornamento delle disposizioni concernenti l'ordinamento del Regio esercito, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 17 dicembre 1934-XIII, n. 2110;

Visti i Regi decreti-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2233, 4 giugno 1936-XIV, n. 1251, 8 luglio 1937-XV, n. 2280, e 21 ottobre 1937-XV, n. 2288, che aggiornano il predetto Regio decreto-legge, rispettivamente convertiti in legge con le leggi 30 marzo 1936-XIV, n. 622, 10 febbraio 1937-XV, n. 345, 12 maggio 1938-XVI, n. 863, e 17 maggio 1938-XVI, n. 865, nonchè il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1554;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 536, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 24 febbraio 1938-XVI, numero 329;

Visto il R. decreto 1° maggio 1930-VIII, n. 726, sull'ordinamento delle scuole militari e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 aprile 1934-XII, n. 815, recante modifiche all'ordinamento dei collegi e delle accademie militari;

Visto il R. decreto 9 luglio 1936, n. 1546, concernente l'ordinamento degli istituti militari, modificato col R. decreto 1° febbraio 1937, n. 264;

Visto il R. decreto 23 luglio 1937-XV, n. 1519, relativo all'aggiornamento delle norme relative all'ordinamento delle accademie e delle scuole militari;

Viste le leggi: 26 luglio 1929-VII, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra; 12 giugno 1931-IX, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate a favore degli orfani dei caduti in guerra; il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e la legge 31 marzo 1938, n. 610, che estendono le stesse provvidenze rispettivamente a favore degli orfani dei caduti per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale e dei caduti in dipendenza di operazioni militari in servizio militare non isolato all'estero;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Visto il decreto del DUCE dell'8 ottobre 1938-XVI, contenente l'autorizzazione all'espletamento dei concorsi durante l'anno 1939-XVII;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno scolastico 1939-40 sono indetti i seguenti concorsi per l'ammissione di allievi al 1° anno dell'82° corso « Fede » della Regia accademia di fanteria e cavalleria (Modena) ed al 1° anno del 121° corso « Osare » della Regia accademia di artiglieria e genio (Torino):

a) concorso riservato agli allievi delle scuole militari ed ai giovani licenziati dagli istituti civili d'istruzione, pel seguente numero di posti:

Posti		Accademia
15	pel corso dei *carabinieri reali*	Modena
177	» » di *fanteria*	Modena
6	» » » *cavalleria*	Modena
16	» » » *commissariato*	Modena
4	» » » *sussistenza*	Modena
63	» » » *amministrazione*	Modena
98	» » » *artiglieria*	Torino
41	» » del *genio*	Torino

b) concorso riservato ai sottufficiali in servizio effettivo dei vari gradi, pel seguente numero di posti:

Posti		Accademia
7	pel corso dei *carabinieri reali*	Modena
69	» » di *fanteria*	Modena
2	» » » *cavalleria*	Modena
5	» » » *commissariato*	Modena
1	» » » *sussistenza*	Modena
15	» » » *amministrazione*	Modena
36	» » » *artiglieria*	Torino
15	» » del *genio*	Torino

I concorsi di cui alle lettere *a*) e *b*) hanno luogo per esami o per titoli oppure per titoli ed esami.

Dai concorsi sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 2.

I posti che rimarranno disponibili dopo effettuate le ammissioni di cui alla lettera *b*) del precedente articolo, saranno devoluti: per il corso di commissariato, ai concorrenti laureati di cui alla lettera *a*); per le rimanenti armi e corpi agli allievi delle scuole militari, e, successivamente, ai rimanenti candidati licenziati dagli istituti civili d'istruzione.

Viceversa, i posti che rimanessero disponibili in ciascun corso dopo effettuate le ammissioni a sensi della lettera *a*), saranno portati in aumento a quelli riservati ai sottufficiali in servizio di cui alla lettera *b*).

Art. 3.

I corsi delle Regie accademie di Modena e Torino hanno la durata di due anni, eccetto quello di commissariato, che ha la durata di un anno.

Tutti i corsi avranno inizio il 1° novembre 1939-XVII.

Al termine dei corsi gli allievi idonei saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Regio esercito.

CONCORSO RISERVATO AGLI ALLIEVI DELLE SCUOLE MILITARI ED AI GIOVANI LICENZIATI DAGLI ISTITUTI CIVILI D'ISTRUZIONE.

Disposizioni riflettenti gli allievi delle scuole militari.

Art. 4.

Faranno direttamente passaggio alle accademie, limitatamente ai posti disponibili, gli allievi delle scuole militari che:

a) abbiano riportato giudizio d'idoneità alla vita militare dalle apposite commissioni costituite presso le scuole militari;

b) siano stati riconosciuti idonei in seguito agli accertamenti sanitari di cui all'art. 5, ed abbiano statura non inferiore a m. 1,60 (m. 1,70 per gli aspiranti al corso dei carabinieri Reali e m. 1,65 per gli aspiranti al corso di cavalleria);

c) siano iscritti alle organizzazioni giovanili del P.N.F.;

d) abbiano conseguito nella prima o nella seconda sessione di esame il diploma di maturità classica o scientifica;

e) siano risultati idonei, se aspiranti ai corsi di artiglieria o del genio, in apposito esame orale di matematica.

E' data facoltà agli allievi di designare, entro il 31 luglio 1939-XVII, in ordine di preferenza e senza limitazione di numero, i corsi delle varie armi e corpi cui desiderano essere ammessi.

Art. 5.

Gli accertamenti sanitari di cui all'art. 4 — lett. *b*) — cui dovranno essere sottoposti tutti indistintamente i candidati agli esami di maturità nel corrente anno scolastico, saranno effettuati, nel periodo 15 maggio-15 giugno 1939-XVII, da un'unica commissione — che si recherà successivamente presso le tre scuole — presieduta da un generale medico (presidente) e composta da due ufficiali medici superiori (membri) designati dal Ministero della guerra.

Parteciperà in qualità di membro, anche un ufficiale superiore di cavalleria, che si pronuncerà circa l'attitudine dell'allievo al servizio nella detta arma.

I giudizi della commissione sono inappellabili.

Art. 6.

L'esame orale di matematica di cui all'art. 4, lettera *e*), sarà sostenuto con le modalità ed in base al programma di cui all'allegato 2.

Disposizioni
riflettenti i licenziati dagli istituti civili d'istruzione.

Art. 7.

Possono partecipare ai concorsi i cittadini italiani che:

a) siano riconosciuti fisicamente idonei in seguito ad appositi accertamenti ed abbiano statura non inferiore a m. 1,65 (m. 1,70, per i candidati al corso dei carabinieri Reali);

b) siano iscritti ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti o alla G.I.L.;

c) siano celibi o vedovi senza prole;

d) abbiano, se minorenni, il consenso del padre o di chi esercita la patria potestà per contrarre l'arruolamento volontario nel Regio esercito;

e) non siano stati espulsi da istituti di istruzione o di educazione dello Stato;

f) abbiano sempre tenuto regolare condotta civile, morale e politica da valutarsi a giudizio insindacabile del Ministero della guerra;

g) abbiano compiuto il 17° anno di età e non oltrepassato il 22° (25 anni per i candidati al corso di commissariato) alla data del presente decreto;

h) posseggano uno dei seguenti titoli di studio:

per tutti i corsi, eccettuato quello di commissariato:

diploma di maturità classica;
diploma di maturità scientifica;
diploma di abilitazione rilasciato dagli istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri;

per il corso di commissariato:

laurea in giurisprudenza;
laurea in economia e commercio;
laurea in scienze politiche;
laurea in scienze politiche e sociali;
laurea in scienze economiche-marittime;
laurea in chimica industriale;
laurea in ingegneria industriale.

Non possono concorrere i giovani che debbano sostenere esami nella sessione di autunno del 1939.

Art. 8.

La domanda di ammissione, redatta su carta bollata di L. 4 e firmata, qualora l'aspirante non abbia compiuto il 21° anno di età o non rivesta la qualità di militare alle armi, dal padre o da chi esercita la patria potestà, deve essere indirizzata al comando della Regia accademia di fanteria e cavalleria e della scuola di applicazione di fanteria, in Modena, anche per gli aspiranti ai corsi di artiglieria e genio.

Essa deve essere presentata o fatta pervenire improrogabilmente, entro il 31 luglio 1939-XVII:

a) al comandante del corpo, se trattisi di militari in servizio oppure di aspiranti ufficiali in servizio di prima nomina, o la cui nomina sia stata pubblicata nel Bollettino ufficiale, semprechè debbano partecipare al periodo di servizio immediatamente successivo alla nomina;

b) ai comandanti delle scuole allievi ufficiali di complemento, se trattisi di allievi pei quali sia in corso la nomina ad aspirante ufficiale;

c) al comandante del distretto militare di residenza, se trattisi di giovani non ancora arruolati, o di militari in congedo, oppure di aspiranti ufficiali che non debbano partecipare al periodo di servizio immediatamente successivo alla nomina;

d) alle Regie ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, se trattisi di cittadini italiani residenti all'estero.

Art. 9.

La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

a) nome, cognome e paternità del concorrente;

b) dichiarazione del titolo di studio posseduto;

c) corso prescelto. E' data facoltà ai candidati ai vari corsi (eccetto il commissariato) di designare in linea subordinata tutti i rimanenti corsi delle varie armi e corpi, in ordine di preferenza, pel caso non ottengano l'ammissione a quello prescelto. Tali indicazioni potranno essere variate con successiva domanda scritta (carta bollata da lire 4), purchè presentata non oltre il 31 luglio 1939-XVII;

d) elenco dei documenti che vengono uniti alla domanda;

e) indirizzo esatto.

Art. 10.

Alla domanda debbono essere allegati:

a) titolo di studio originale o copia autenticata da notaio. Potrà essere esibito, in via provvisoria, purchè non oltre il 25 agosto 1939-XVII, un certificato in carta da bollo

da L. 4, rilasciato dal capo dell'istituto e legalizzato dall'autorità scolastica competente, con l'obbligo di sostituire entro il 31 marzo 1940-XVIII, tale certificato col diploma originale;

b) estratto dell'atto di nascita (carta da bollo da L. 8), debitamente legalizzato;

c) certificato di stato civile (carta da bollo da L. 4), rilasciato dall'ufficio dello stato civile, debitamente legalizzato;

d) certificato generale del casellario giudiziale (carta da bollo da lire 12), debitamente legalizzato;

e) certificato di buona condotta morale, civile e politica (carta da bollo da L. 4) rilasciato dal podestà del comune di abituale residenza del concorrente e vidimato dal prefetto;

f) certificato di cittadinanza italiana (carta da bollo da L. 4), vidimato dal prefetto, se sia stato rilasciato dal podestà; legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore, se rilasciato dall'ufficiale dello stato civile;

g) atto di assenso (carta da bollo da L. 8) del padre o di chi esercita la patria potestà, per contrarre l'arruolamento. Quest'atto deve essere redatto dal podestà e vidimato dal prefetto;

h) certificato (carta bollata da L. 4) di data non anteriore a quella del presente decreto, rilasciato dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento, da cui risulti l'appartenenza del concorrente ai Fasci stessi o ai Gruppi universitari o alla Gioventù Italiana del Littorio. Detto certificato può anche essere rilasciato dal segretario o vice segretario del competente Fascio di combattimento, ma in tal caso deve essere vistato dal predetto segretario federale o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo.

Per i cittadini italiani residenti all'estero il certificato di iscrizione al P.N.F. deve essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero;

i) certificato per gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale o dei caduti in operazioni militari coloniali importanti riconosciute tali con appositi decreti Reali o in dipendenza di operazioni militari in servizio militare non isolato all'estero, comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal commissario straordinario del Comitato provinciale degli orfani di guerra presso cui il candidato è iscritto, e vidimato dal prefetto;

l) domanda (carta bollata da L. 6) diretta al Ministero della guerra, con cui i candidati che rivestissero grado di ufficiale di complemento chiedano di rinunciarvi, per conseguire l'ammissione in qualità di allievi. Tale domanda avrà effetto dalla data di ammissione ai corsi; sarà considerata come non avvenuta qualora il concorrente non conseguisse l'ammissione. Per i sottufficiali e militari di truppa non occorre domanda, essendo la rinuncia al grado implicita a datare dal giorno della loro ammissione alle accademie militari;

m) fotografia recente (in formato visita, senza cartoncino) del candidato con l'indicazione, leggibile, del nome, cognome e paternità. Nessuna legalizzazione sarà posta su detta fotografia;

n) per i candidati al corso di commissariato, tutti quei documenti che ritenessero utili ai fini della loro iscrizione nella graduatoria di merito, conforme a quanto è specificato nel successivo art. 18, lettera c).

Per i certificati a firma del Governatore di Roma e dei suoi delegati non è richiesta la legalizzazione.

I certificati di cui alle lettere c), d), e) ed f) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato.

Art. 11.

Non sarà dato corso alle domande presentate oltre il 31 luglio 1939-XVII o insufficientemente documentate, salvo quanto è previsto alla lett. a) dell'art. 10.

I candidati che risiedono nell'Africa italiana o nell'Egeo o all'Estero, potranno presentare — entro il detto termine — la sola domanda, purchè i prescritti documenti pervengano al comando della Regia accademia di fanteria e cavalleria e della scuola di applicazione di fanteria non oltre il 26 agosto 1939-XVII.

Art. 12.

Alle visite mediche, all'esperimento di educazione fisica ed agli esami, i candidati dovranno esibire la carta d'identità od altro documento di riconoscimento rilasciato da una amministrazione dello Stato.

Art. 13.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, la partecipazione al concorso di qualsiasi candidato.

Art. 14.

Le visite mediche cui i candidati saranno sottoposti sono le seguenti:

a) *Visita preliminare collegiale* (dal 31 luglio al 14 agosto 1939) presso l'ospedale militare della sede del corpo d'armata nel cui territorio è dislocato il corpo o distretto militare di residenza, nel giorno che sarà loro comunicato dai competenti comandi di corpo d'armata.

Per i giovani residenti nell'Africa Italiana e nell'Egeo la visita preliminare collegiale avrà luogo presso i rispettivi comandi truppe dei Governi coloniali, o del Governo delle isole italiane dell'Egeo, che provvederanno alle relative comunicazioni.

Per i giovani residenti all'estero, la visita preliminare sarà passata da un sanitario di fiducia delle Regie ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, presso la sede di tali rappresentanze (spese a carico dei concorrenti);

b) *Visita medica di appello.* Vi saranno sottoposti i candidati che, dichiarati inabili nella visita preliminare, ne abbiano fatto richiesta per iscritto seduta stante.

I giovani dichiarati inabili anche alla visita di appello o che vi abbiano rinunciato, saranno eliminati dal concorso.

Le visite di appello saranno effettuate (dal 28 agosto al 4 settembre 1939) nelle seguenti sedi:

a *Verona* (presso l'ispettorato di sanità). Vi affluiranno i candidati residenti nella circoscrizione dei corpi d'armata di Torino, Alessandria, Milano, Bolzano, Udine, Trieste, Treviso e Genova;

a *Roma* (presso l'ispettorato di sanità). Vi affluiranno i candidati residenti nella circoscrizione dei corpi d'armata di Bologna, Firenze, Roma e Sardegna;

a *Napoli* (presso l'ispettorato di sanità). Vi affluiranno i candidati residenti nella circoscrizione dei corpi d'armata di Bari, Napoli, Sicilia, Tripoli e Bengasi e residenti nell'Africa Orientale Italiana e nell'Egeo.

Se in tali visite di appello dovesse consultarsi lo stesso specialista già sentito nella visita preliminare, il candidato sarà inviato ad altra commissione medica di appello.

Il giudizio di appello per i giovani residenti all'estero dichiarati non idonei alla visita preliminare, sarà devoluto insindacabilmente alla commissione degli accertamenti definitivi di cui alla seguente lettera c);

c) *Visita di accertamento definitivo* presso la sede della Regia accademia di fanteria e cavalleria, in Modena.

Vi saranno sottoposti tutti i candidati. Il risultato è inappellabile.

I giovani dichiarati non idonei saranno eliminati dal concorso.

Gli inviti di presentazione alle visite saranno diramati dal comando della Regia accademia di fanteria e cavalleria e scuola di applicazione di fanteria.

Art. 15.

Gli esami di concorso sono i seguenti:

a) *per i candidati ai vari corsi* (escluso quello di commissariato):

un esame scritto di cultura generale;
un esame orale di matematica;
un esame orale di geografia,

in base ai programmi di cui all'allegato 1.

I candidati ai corsi di artiglieria o del genio saranno inoltre sottoposti ad un esame orale complementare di matematica, con le modalità ed in base al programma di cui all'allegato 2;

b) *per i candidati al corso di commissariato*:

un esame scritto di cultura generale su argomenti di carattere storico, commerciale, geografico, politico e sociale, in base al programma di cui all'allegato 3.

Gli esami scritti avranno luogo il mattino del 1° settembre 1939-XVII, alle ore 8,30, presso le sedi dei comandi di corpo d'armata e presso i comandi delle truppe dei Governi coloniali e del Governo delle isole italiane dell'Egeo, e, per i concorrenti residenti all'estero, presso le Regie ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni.

Tutti gli esami orali avranno luogo presso la sede della Regia accademia di fanteria e cavalleria, in Modena, a decorrere dall'11 settembre 1939.

Saranno ammessi agli esami orali solo i candidati che avranno riportato l'idoneità all'esame scritto, siano stati dichiarati abili nella visita medica di accertamento definitivo di cui alla lett. c) dell'art. 14, e giudicati idonei nell'esperimento di educazione fisica di cui al seguente art. 16, quando prescritto.

Saranno dichiarati idonei i candidati che in ciascuna prova di esame (scritta od orale) avranno riportato votazione non inferiore a 10/20.

Art. 16.

I candidati ai corsi dei carabinieri reali, di fanteria, cavalleria, artiglieria e del genio, saranno sottoposti presso la sede della Regia accademia di fanteria e cavalleria in Modena, anche a un *esperimento di educazione fisica,* in base al programma di cui all'allegato 4.

Vi saranno ammessi solo i candidati risultati idonei all'esame scritto e dichiarati abili nella visita medica di accertamento definitivo.

Saranno dichiarati idonei in tale esperimento i candidati che avranno superato le singole prove di cui al menzionato allegato 4.

La votazione d'idoneità non ha alcuna influenza sulla determinazione del punto di merito ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie di ammissione di cui al seguente articolo 18.

Art. 17.

All'atto dell'ammissione i giovani, sempre che non siano stati già arruolati dai competenti organi di leva, dovranno contrarre l'arruolamento volontario (2 anni) secondo le leggi sul reclutamento.

Disposizioni riflettenti gli allievi delle scuole militari e i licenziati dagli istituti civili d'istruzione.

Art. 18.

Gli allievi delle scuole militari in possesso dei prescritti requisiti ed i candidati licenziati dagli istituti civili d'istruzione dichiarati idonei agli esami di concorso nonchè nella visita medica di accertamento definitivo e nell'esperimento di educazione fisica, saranno ammessi ai vari corsi nel limite dei posti disponibili e nell'ordine di successione risultante da apposite graduatorie nelle quali saranno iscritti in base ai seguenti criteri:

a) *per i carabinieri reali, la fanteria, la cavalleria, l'amministrazione e la sussistenza*:

1° *allievi delle scuole militari aspiranti in linea principale,* in base alla media dei voti riportati negli esami di maturità, escluso il voto di condotta, con precedenza ai diplomati in 1ª sessione.

A parità di merito avranno la preferenza gli orfani di guerra od equiparati e, successivamente, i più anziani di età;

2° *allievi delle scuole militari aspiranti in linea subordinata,* in base ai criteri specificati al comma precedente;

3° *candidati licenziati dagli istituti civili d'istruzione aspiranti in linea principale,* in base alla media aritmetica dei voti ottenuti negli esami comuni a tutti i concorrenti, e cioè nella prova scritta e nelle prove orali (*punto di merito complessivo*).

A parità di merito avranno la preferenza gli orfani di guerra od equiparati e, successivamente, gli ufficiali di complemento e i più anziani di età;

4° *candidati licenziati dagli istituti civili d'istruzione aspiranti in linea subordinata,* in base ai criteri specificati al comma precedente;

b) *per l'artiglieria e il genio*:

1° *allievi delle scuole militari aspiranti in linea principale,* dichiarati idonei nell'esame orale di matematica, in base al voto riportato nell'esame stesso, con le preferenze, a parità di merito, indicate alla precedente lettera *a*), comma 1°;

2° *allievi delle scuole militari aspiranti in linea subordinata,* in base ai criteri specificati al comma precedente;

3° *candidati licenziati dagli istituti civili d'istruzione aspiranti in linea principale,* in base al voto riportato nell'esame orale complementare di matematica. A parità di tale voto si avrà riguardo al punto di merito complessivo, con le preferenze indicate alla precedente lettera *a*), comma 3°;

4° *candidati licenziati dagli istituti civili d'istruzione aspiranti in linea subordinata*, in base ai criteri specificati al comma precedente.

c) *per il commissariato*: in base alla somma dei voti riportati nell'esame scritto e nella valutazione dei titoli prodotti, da effettuarsi in base ai criteri di cui al seguente comma.

I titoli da valutarsi sono: il possesso di più di una laurea; la votazione riportata nei titoli accademici; il titolo di procuratore legale per i laureati in giurisprudenza; l'aver sostenuto l'esame di Stato. Per la valutazione complessiva dei detti titoli — che sarà fatta dalla stessa commissione esaminatrice del tema scritto — ogni componente della commissione disporrà di 20 punti; la somma dei punti assegnati da ciascun componente divisa per il numero degli stessi, costituirà il punto di valutazione dei titoli.

A parità di merito si osserveranno le preferenze di cui alla precedente lettera a) comma 3°.

NORME AMMINISTRATIVE PER GLI ALLIEVI PROVENIENTI DALLE SCUOLE MILITARI E DAGLI ISTITUTI CIVILI D'ISTRUZIONE.

Art. 19.

Salve le facilitazioni e dispense previste dai successivi articoli, sono a carico delle famiglie degli allievi sia che provengano dalle scuole militari, sia dagl'istituti d'istruzione media o superiore, le seguenti spese:

a) prima vestizione: L. 1250 (da corrispondersi in due rate uguali, l'una all'atto dell'ammissione, l'altra al 1° aprile 1940-XVIII);

b) retta annuale: L. 3200 (da corrispondersi a trimestri anticipati a decorrere dal 1° ottobre 1939-XVII);

c) quota annuale di manutenzione corredo: L. 850 (da corrispondersi a trimestri anticipati a decorrere dal 1° ottobre 1939-XVII).

Le spese di cancelleria, libri di testo e le altre di carattere generale sono a carico delle famiglie. Nessun allievo può esserne dispensato.

Gli allievi assegnati alla cavalleria devono inoltre effettuare un deposito di L. 3500 per l'acquisto di un cavallo all'atto della nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo.

Art. 20.

E' accordata la dispensa dalle intere spese di retta, vestizione e manutenzione corredo agli orfani di guerra, agli orfani dei militari del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, della M.V.S.N. e degli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato morti per causa di servizio; agli orfani dei caduti per la causa nazionale, agli orfani dei caduti per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale; agli orfani dei caduti in operazioni militari coloniali importanti, riconosciute tali con appositi decreti Reali e agli orfani dei caduti in dipendenza di operazioni militari in servizio militare non isolato all'estero.

E' accordata la dispensa dalla metà delle spese di prima vestizione agli allievi provenienti direttamente dalle scuole militari.

Art. 21.

E' accordato il beneficio della mezza retta gratuita:

Per titolo generale:

a) a tutti gli allievi del 1° anno di corso;

b) agli allievi del 2° anno di corso, che abbiano ottenuto la promozione a tale anno nella prima sessione di esami.

Per benemerenze di famiglia:

a) ai figli dei mutilati e degli invalidi di guerra (compresi quelli per la causa nazionale; per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale; nelle operazioni militari coloniali importanti, riconosciute tali con appositi decreti Reali ed in operazioni militari, in servizio militare non isolato all'estero) ascritti alle prime quattro categorie elencate nella tabella *A*) annessa al R. decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491;

b) ai figli degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, in servizio o a riposo; ai figli degli ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo o a riposo e ai figli degli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, in servizio o a riposo;

c) ai figli dei decorati dell'Ordine militare di Savoia e dei decorati di medaglia d'oro o d'argento al valor militare ed ai figli dei militari promossi per merito di guerra;

d) ai figli di sottufficiali di carriera in servizio o a riposo del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza e di sottufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo;

e) agli orfani dei militari del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica della Regia guardia di finanza, della M.V.S.N. e agli orfani degli impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato, morti per cause estranee al servizio.

Per merito personale:

a) agli allievi del 1° anno di corso che nel diploma di maturità o abilitazione prescritto per l'ammissione abbiano riportato otto decimi di media nella prima sessione di esami;

b) agli allievi del corso di commissariato che abbiano superato l'esame di concorso con votazione non inferiore a 16/20 e sempre che abbiano ottenuto una media complessiva di almeno 27/30 (o equivalente) nel complesso delle materie prescritte per la facoltà accademica frequentata e non meno di 24/30 (o equivalenti) in ciascuna di esse, e che inoltre nell'esame di laurea abbiano ottenuta votazione non inferiore a 99/110 (o equivalente);

c) agli allievi del 2° anno di corso promossi a tale anno con media non inferiore a 16/20 nella prima sessione.

Potranno cumularsi a favore di un medesimo giovane la mezza retta concessa per titolo generale agli allievi del primo e del secondo anno di corso, con la mezza retta per benemerenze di famiglia, o per merito personale.

Art. 22.

Per l'anno scolastico 1939-1940 saranno conferiti dal Ministero 8 *posti gratuiti* complessivamente tra le due accademie (5 per l'accademia di Modena e 3 per l'accademia di Torino) ad allievi di nuova ammissione (esclusi quelli del corso di commissariato) appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, che ne siano riconosciuti meritevoli.

Le domande degli aspiranti ai detti posti gratuiti, in carta libera, indirizzate al Ministero della guerra, dovranno essere presentate non oltre il 25 agosto 1939-XVII alle stesse autorità di cui all'art. 8, che le trasmetteranno entro il 31 dello stesso mese al comando dell'accademia (Modena o Torino) presso la quale si svolge il corso richiesto in linea principale dal candidato.

Le domande dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

a) certificato comunale sulla composizione della famiglia e sul numero, l'età, la professione o l'occupazione dei suoi componenti;

b) certificato, anche se negativo, delle imposte pagate dall'aspirante o dai suoi genitori nel luogo di residenza e anche in quello del domicilio legale, quando esso sia diverso dalla residenza, rilasciato dal procuratore delle imposte.

Nelle domande dovrà essere dichiarato se il candidato goda di qualche assegno, indicandosene l'ammontare.

CONCORSO RISERVATO AI SOTTUFFICIALI IN SERVIZIO.

Art. 23.

Nell'espletamento del concorso di cui all'art. 1, lett. *b*), si osserveranno, per quanto ha tratto alle visite mediche, agli esami, all'esperimento di educazione fisica, nonchè alla formazione delle graduatorie, le modalità, i termini e le condizioni tutte, ad eccezione di quelle di cui all'art. 17, stabilite per i concorrenti licenziati dagli istituti civili d'istruzione, in quanto non risultino modificate dalle disposizioni di cui ai seguenti articoli.

Art. 24.

Il concorso è riservato ai sottufficiali in servizio effettivo che riuniscano i seguenti requisiti:

a) posseggano uno dei titoli di studio di cui alla lettera *h*) dell'art. 7, in relazione al corso al quale aspirano;

b) abbiano non meno di due anni di servizio da sottufficiale al 31 luglio 1939-XVII di cui uno, nel caso che il sottufficiale appartenga all'arma dei carabinieri Reali ed aspiri all'ammissione al corso della propria arma, trascorso al comando effettivo o interinale di stazione;

c) non abbiano superato il 24° anno di età (il 25°, per i sottufficiali dei carabinieri Reali) alla data del presente decreto, se aspiranti ai corsi delle varie armi o di amministrazione e sussistenza; il 27° anno di età, alla medesima data, se aspiranti al corso di commissariato;

d) siano riconosciuti in possesso della voluta idoneità fisica ed abbiano statura non inferiore a m. 1,65 (m. 1,70 per i sottufficiali aspiranti al corso dei carabinieri Reali);

e) siano riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso dalle autorità incaricate di esprimere i giudizi sull'avanzamento per qualità morali e intellettuali, per cultura, per i precedenti di servizio e per eventuali benemerenze di guerra;

f) appartengano a famiglie di accertata onorabilità;

g) siano iscritti al P. N. F.

Art. 25.

I sottufficiali dei carabinieri Reali, di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio possono partecipare al concorso per l'arma propria oppure ai corsi di commissariato, amministrazione e sussistenza.

I sottufficiali provenienti dai militari direttamente arruolati nei reggimenti carri armati o nei centri automobilistici possono aspirare solo all'arma di fanteria.

I sottufficiali, invece, addetti al servizio automobilistico, ma provenienti da altre armi seguono le sorti dell'arma da cui rispettivamente provengono.

Ai corsi di commissariato, amministrazione e sussistenza possono aspirare i sottufficiali di tutte le armi (compresa quella dei carabinieri Reali) e corpi.

Art. 26.

E' consentito ai sottufficiali delle varie armi di concorrere in linea subordinata (pel caso, cioè, non ottengano l'ammissione all'arma di appartenenza) anche all'ammissione ai corsi di amministrazione e sussistenza, nonchè ai sottufficiali che abbiano prescelto, ai sensi del numero precedente, i corsi di sussistenza o di amministrazione, la partecipazione al concorso, in linea subordinata, per l'arma propria.

Non è invece consentito ai sottufficiali aspiranti al corso di commissariato di designare in linea subordinata altro corso pel caso non ottengano l'ammissione a quello prescelto.

Art. 27.

Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i sottufficiali che siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento o vi abbiano rinunciato e coloro che avendo già frequentato un corso di studio presso le accademie ne siano stati rinviati per insuccesso negli studi o per motivi disciplinari.

Art. 28.

I sottufficiali che aspirino a partecipare al concorso ne dovranno inoltrare domanda, su carta bollata da L. 4, al proprio comandante di corpo, entro il 31 luglio 1939-XVII.

In relazione al disposto degli articoli 25 e 26 dovranno dichiarare, nella domanda, il corso al quale desiderano essere ammessi.

Ciascun aspirante dovrà unire alla domanda:

a) un documento debitamente autenticato, comprovante il possesso di uno dei titoli di studio prescritti, salva la facoltà di cui all'art. 10 lett. *a*);

b) un certificato (carta bollata da L. 4) di data non anteriore a quella del presente decreto, da cui risulti l'appartenenza ai Fasci di combattimento, rilasciata dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento. Detto certificato può essere anche rilasciato dal segretario o vice segretario del competente Fascio di combattimento, ma in tal caso deve essere vistato dal segretario federale o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo;

c) tutti quegli altri documenti che i candidati al corso di commissariato ritenessero utili produrre ai fini della loro iscrizione nella graduatoria di merito.

Art. 29.

Le graduatorie determineranno l'ordine, secondo il quale i singoli candidati saranno ammessi alle accademie, fino a concorrenza del numero dei posti disponibili per ciascun corso.

Art. 30.

All'atto della loro ammissione alle accademie, i sottufficiali rinunceranno al grado rivestito e ai relativi assegni per la durata dei corsi. Peraltro, in conformità alla legge 6 gennaio 1936, n. 90, percepiranno una *indennità di accademia* di L. 7 giornaliere lorde nominali e fruiranno dell'esenzione dalle intere spese di retta, vestizione e manutenzione corredo per tutta la durata dei corsi stessi.

Saranno invece a loro carico le spese per sinossi, libri di testo, cancelleria, oggetti di disegno, e le altre di carattere generale.

DISPOSIZIONI COMUNI.

Art. 31.

Il comando della Regia accademia di fanteria e cavalleria e della scuola di applicazione di fanteria trasmetterà al Ministero della guerra, per l'approvazione, le graduatorie rela-

tive a ciascun corso, con l'indicazione, per ogni candidato, di tutti gli elementi che hanno influito sulla loro formazione.

Le graduatorie saranno corredate delle domande e dei documenti relativi a ciascun candidato.

Nelle graduatorie dei candidati al corso di commissariato (ruolo ufficiali commissari) dovrà essere fatta esplicita menzione dei titoli valutati ai sensi dell'art. 18, lett. *c*), specificandosi il relativo punto assegnato; alle dette graduatorie sarà unito un verbale — in triplice esemplare — dal quale risultino i criteri seguiti dalla commissione nella valutazione dei titoli.

Sarà inoltre fatto pervenire un elenco generale dei concorrenti, col risultato degli esami, della visita medica di accertamento definitivo e dell'esperimento di educazione fisica.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 16 aprile 1939-XVII

p. *Il Duce del Fascismo*
Ministro per la guerra
A. PARIANI

ALLEGATO N. 1
(art. 16)

Programmi per gli esami comuni di ammissione ai corsi dei carabinieri reali, di fanteria, cavalleria, artiglieria, del genio, di amministrazione e sussistenza.

CULTURA GENERALE

(prova scritta).

La prova consisterà nello svolgimento di un tema (da scegliersi dal candidato fra tre proposti) di cultura generale, corrispondente alle discipline sociali, politiche, storiche, geografiche e filosofiche, impartite nei corsi di scuola media superiore.

Il candidato dovrà dimostrare:

1. Abitudine ad esprimere il proprio pensiero in forma piana, sintetica e concreta dando prova di essere padrone della lingua italiana.
2. Abitudine al ragionamento e capacità di dedurre dai fatti e dalle cause gli effetti e la conclusione.
3. Maturità di mente e di pensiero e cultura corrispondente agli studi fatti.

Durata dell'esame: 5 ore.

MATEMATICA

(prova orale)

L'esame avrà la durata massima di 20 minuti e verterà su tre numeri del programma estratti a sorte, uno di algebra, uno di geometria, ed uno di trigonometria.

Algebra:

1. Regole generali sul calcolo algebrico - Operazioni sui binomi e sui polinomi - Potenze di binomi e di polinomi.
2. Scomposizione in fattori - Divisibilità per $(x \pm a)$ - Regola del Ruffini.
3. Frazioni algebriche.
4. Equazioni di 1° grado ad una incognita - Sistemi equazioni 1° grado.
5. Equazioni di 2° grado ad una incognita - Equazioni biquadratiche - Sistemi di equazioni di 2° grado.
6. Teorema sui radicali - Equazioni con radicali.
7. Equazioni esponenziali - Logaritmi.

Geometria:

1. Equivalenza fra figure piane - Teorema di Pitagora e sue applicazioni - Similitudini sul piano - Teorema di Talete e sue applicazioni - Costruzioni grafiche fondamentali (media geometrica, terza, quarta proporzionale).
2. Proprietà fondamentali di geometria solida (rette e piani nello spazio - ortogonalità e parallelismo - diedri e triedri - angoloidi - uguaglianze di figure spaziali - equivalenza dei solidi).
3. Regola per il calcolo di lunghezze, aree, volumi di figure elementari (triangolo, parallelogramma, poligoni regolari, cerchio e sue parti, prisma e cilindro, piramide e cono, tronco di piramide e di cono, sfera e sue parti).
4. Semplici problemi di algebra applicati alla geometria.

Trigonometria:

1. Archi di angoli - Funzioni trigonometriche - Relazioni e formule fondamentali per l'addizione, la sottrazione, la duplicazione e la bisezione degli argomenti.
2. Risoluzione del triangolo rettangolo.
3. Risoluzione di triangoli piani - Area di un triangolo.

GEOGRAFIA

(prova orale).

L'esame avrà la durata massima di 20 minuti e verterà su tre numeri del programma estratti a sorte.

Il candidato dovrà dimostrare di possedere una conoscenza:

a) generica, per la parte di geografia fisica e geologica;
b) più dettagliata, per la geografia fisica e politica delle varie parti del mondo, in ispecie dell'Italia e delle regioni ad essa confinanti.

1. *Geografia in generale*:

Definizione - Genesi della formazione terrestre: ipotesi cosmogonica del Laplace; teoria delle rivoluzioni del globo; teoria delle evoluzioni del globo.

Cenni sulle ere: arcaica, primaria, secondaria, terziaria, quaternaria.

Caratteristiche, sommaria suddivisione in periodi.

2. *Geografia astronomica e geografia fisica*:

Sfera celeste e sfera terrestre - La sfera terrestre: equatore, meridiani, paralleli, tropici, cerchi polari - Latitudine e longitudine - Punti cardinali, rosa dei venti - Configurazione generale della superficie della terra - Forma, dimensioni, movimento della terra e fenomeni che ne derivano.

3. *Terreno*:

Planimetria - Altimetria: continente, penisola, isola, capi, golfi, ecc. Distinzione del terreno secondo il criterio altimetrico, morfologico.

4. *Clima ed acque*:

Clima: definizione - Elementi del clima - Temperatura e suoi fattori - Linee isotermiche - Pressione - Venti - Classificazione dei venti - Linee isobariche - Umidità, precipitazioni, regime pluviometrico - Classificazione dei climi.

Acque: suddivisione delle acque: atmosferiche, continentali, oceaniche - Acque sotterranee e superficiali - Azione delle acque - Acque marine: moti, azione del mare.

5. *Vegetazione - Animali - Uomo*:

Vegetazione: flora - Forme di vegetazione: boscose, cespugliose, prative, palustri, coltivate - Distribuzione geografica della vegetazione in relazione alla latitudine e all'altitudine.

Animali: fauna - Distribuzione geografica degli animali.

Uomo: fattori che influenzano la distribuzione geografica dell'uomo: terreno, clima, vegetali, animali - Suddivisione della popolazione della terra: caratteri psichici e fisici - Razze pure e miste Popolazione assoluta e relativa - Associazione umana - Stato nazionale - Opera dell'uomo.

6. *Europa*: regioni; sistemi montani principali; mari e coste; fiumi e laghi.
7. *Italia*: configurazione generale: mari, coste, isole, fiumi; popolazione, suddivisione politica e amministrativa.
8. *Italia*: sistema alpino; sistema appenninico; limiti; divisioni, valichi principali; cenno sui confini.
9. *Asia - Africa*: cenni sui principali sistemi montani e sui più importanti fiumi; suddivisione politica - Cenni sui principali Stati coloniali.
10. *Americhe - Oceania*: cenni sui principali sistemi montani o sui più importanti fiumi; suddivisione politica - Cenni sui principali Stati coloniali.

ALLEGATO N. 2.
(art. 6 e 15)

Programma dell'esame orale complementare di matematica per gli aspiranti ai corsi di artiglieria e del genio.

L'esame consisterà in una prova di matematica che avrà la durata di **20 minuti su quattro** numeri del presente programma estratti a sorte, uno fra i nn. 1, 2, 3; uno fra i nn. 4, 5, 6; uno fra i numeri 7, 8, 9 e l'altro tra i rimanenti.

Durante l'esame, al candidato non verrà richiesta l'esposizione sistematica delle teorie indicate, o implicitamente contenute, nel presente programma.

Il candidato dovrà dare prova di sapere applicare nel campo elementare con sufficiente rapidità e sempre con assoluta precisione scientifica di linguaggio e di notazioni, quanto di teorico fondamentale è esplicitamente contenuto nel presente programma, cioè dar prova che dai suoi studi ha tratto quel sano e duraturo fondamento teorico-pratico che è indispensabile per iniziare e continuare con profitto gli studi di matematica superiore.

Algebra.

1. Regole generali di calcolo algebrico; espressione intera: frazioni; potenze con esponente razionale o irrazionale positivo o negativo; logaritmi e uso delle tavole (a 7 decimali); progressioni. — Scomposizioni in fattori; divisibilità per $x \pm a$; regola di Ruffini; semplificazioni di frazioni — Formula del binomio - Eliminazione dell'irrazionalità dal denominatore di una frazione — Trasformazione e riduzione di espressioni e identità algebriche.

2. Equazioni con una incognita - Equazioni di 1° grado; diseguaglianze di 1° grado - Equazioni di 2° grado; equazioni risolubili con equazioni di 2° grado; equazioni reciproche; diseguaglianze di 2° grado — Equazioni irrazionali - Equazioni esponenziali e logaritmiche.

3. Sistemi di equazioni — Sistemi lineari — Sistemi riduttibili ad equazione di 1° e 2° grado - Sistemi di equazioni esponenziali o logaritmiche.

Geometria.

4. Proprietà fondamentali di posizione e metriche — Figure piane e solide equivalenti; teorema di Pitagora e sue conseguenze similitudini nel piano e nello spazio; teorema di Talete; teorema sulle bisettrici interne o esterne degli angoli di un triangolo — Teoremi sulle secanti da un punto ad una circonferenza — Costruzioni grafiche fondamentali (media geometrica, terza, quarta proporzionale, ecc. — Regole per il calcolo di lunghezze, aree, volumi di figure elementari: triangolo; parallelogramma; poligoni regolari; cerchio e sue parti; prisma e cilindro; piramide e cono; tronco di piramide e di cono; sfera e sue parti — Risoluzione algebrica di problemi geometrici mediante le espressioni algebriche del n. 1.

5. Risoluzione algebrica dei problemi di geometria piana e solida che dànno luogo ai sistemi di equazione del n. 2 — Discussione dei risultati.

6. Risoluzione algebrica di problemi di geometria piana e solida che dànno luogo ai sistemi di equazioni del n. 3 — Discussione dei risultati.

Funzioni circolari e trigonometria piana.

7. Unità di misura *radiante* e *grado* per le *ampiezze di angoli* e per le *rotazioni* — Funzioni circolari, sen, cos, tg, ctg, rappresentazione grafica con la circonferenza — Funzioni circolari di $h\,\pi/2 \pm \varphi$ ovvero di h, $90° \pm a°$, essendo h intero relativo pari o dispari, espresse mediante le funzioni circolari di φ o di $a°$; riduzione al primo o primo mezzo quadrante - Relazioni e formule fondamentali per le funzioni circolari; somma e differenza, multiple e metà di rotazioni — Risoluzione del triangolo rettangolo.

8. Verificazione di identità tra funzioni circolari — Riduzione di una espressione algebrica, o contenente funzioni circolari, ad espressione calcolabile con i logaritmi; trasformazione di somme e di differenze di funzioni circolari in prodotti e viceversa — Uso delle tavole logaritmiche (a 7 decimali) delle funzioni circolari — Teoremi fondamentali per i triangoli; teorema dei seni, teorema del coseno (Euclide, Carnot); teorema delle proiezioni — Risoluzione di un triangolo: varie espressioni dell'area di un triangolo — Applicazione delle funzioni circolari al calcolo di aree e volumi di solidi elementari di rotazione.

9. Equazioni, o sistemi semplici di equazioni, con funzioni circolari, discussione delle soluzioni — Costruzione grafica degli angoli di ampiezza x individuati dalle equazioni semplici sen $x=a$, cos $x=a$, tg $x=a$ ctg $x=a$ — Applicazione ai problemi geometrici dei numeri 4, 5, 6; discussione dei risultati.

Trigonometria sferica.

10. Generalità sui triangoli sferici e sui triedri.

11. Applicazioni su: teorema fondamentale di Eulero - Teorema dei seni — Teorema dei quattro elementi consecutivi.

12. Semplici esercizi di risoluzione di triangoli sferici rettangolari.

ALLEGATO N. 3.
(art. 15)

Programma per l'esame scritto di ammissione al corso di commissariato (Ruolo ufficiali commissari).

Il candidato deve dimostrare di avere sicura conoscenza delle istituzioni politiche, sociali e commerciali, nel quadro degli avvenimenti storici nazionali, dalla Rivoluzione Francesce ai giorni nostri; di saperne cogliere le reciproche influenze e dedurne cause ed effetti.

Deve soprattutto dimostrare di possedere larga cultura generale.

Durata dell'esame: 6 ore.

ALLEGATO N. 4
(art. 16)

Programma dell'esperimento di educazione fisica per gli aspiranti ai corsi delle varie armi (carabinieri reali, fanteria, cavalleria, artiglieria e genio).

L'esperimento consisterà nelle seguenti prove:
arrampicata alla fune;
passaggio trave di equilibrio;
salto del fosso con acqua (m. 3);
salto dall'alto (altezza m. 2,50);
salto in alto (minimo m. 1,10 senza pedana);
cavallina.

p. Il Duce del Fascismo
Ministro per la guerra
A. PARIANI

(2047)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Diario delle prove scritte del concorso a 5 posti di vice segretario nel ruolo dell'Ispettorato corporativo

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 16 novembre 1938-XVII, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1939-XVII, registro 8 Corporazioni, foglio n. 240, con il quale è stato indetto un concorso per esame a 5 posti di vice-segretario (grado 11°, gruppo *A*) del ruolo dell'Ispettorato corporativo, e in particolare il 1° comma dell'articolo 5;

Decreta:

Le prove scritte del concorso nella premessa citato, avranno luogo in Roma nei giorni 5, 6 e 7 maggio 1939-XVII.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 18 marzo 1939-XVII

Il Ministro: LANTINI

(2066)

Diario delle prove scritte del concorso a 15 posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo dell'Ispettorato corporativo

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 16 novembre 1938-XVII, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1939-XVII, registro 8 Corporazioni, foglio n. 242, con il quale è stato indetto un concorso per esame a 15 posti di ispettore aggiunto di 3ª classe (grado 11°, gruppo *B*) del ruolo dell'Ispettorato corporativo, e in particolare il 1° comma dell'articolo 5;

Decreta:

Le prove scritte del concorso nella premessa citato, avranno luogo in Roma, nei giorni 27, 28 e 29 maggio 1939-XVII.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 18 marzo 1939-XVII

Il Ministro: LANTINI

(2067)

Diario delle prove scritte del concorso a 30 posti di alunno d'ordine nel ruolo dell'Ispettorato corporativo

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 16 novembre 1938-XVII, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1939-XVII, registro 8 Corporazioni, foglio n. 239, con il quale è stato indetto un concorso per esame a 30 posti d'alunno d'ordine (grado 13°, gruppo *C*) del ruolo dell'Ispettorato corporativo, ed in particolare il 1° comma dell'art. 5;

Decreta:

Le prove scritte del concorso nella premessa citato, avranno luogo in Roma nei giorni 5, 6 e 7 maggio 1939-XVII.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 18 marzo 1939-XVII

Il Ministro: LANTINI

(2068)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Graduatoria generale del concorso a 6 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo della Direzione generale della Marina mercantile.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto in data 9 agosto 1938-XVI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 7 settembre successivo, col quale venne indetto un concorso per esami a 6 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo organico della Direzione generale della Marina mercantile;

Visti gli atti della Commissione esaminatrice nominata col proprio decreto 11 gennaio 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti il 24 stesso mese, al registro n. 33 Marina mercantile, foglio n. 344, e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami a 6 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo della carriera d'ordine della Direzione generale della Marina mercantile (gruppo *C*, grado 13°):

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Media prove scritte	Voto prova orale	Coefficiente prove facoltative	Somma dei voti
1	Salbitano Federico	8,250	8,000	—	16,250
2	Manocchio Giovanni	8,458	6,750	—	15,208
3	Bruno Aldo	7,250	7,500	0,10	14,850
4	Del Vicario Alberto	7,666	7,000	—	14,666
5	Sacco Mario	7,458	6,750	—	14,208
6	Casieri Mario	7,041	7,000	—	14,041
7	Pulini Renato	7,333	6,000	—	13,333

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra, sono dichiarati vincitori del concorso, nell'ordine appresso indicato, i seguenti candidati:

1. Salbitano Federico
2. Manocchio Giovanni
3. Bruno Aldo
4. Del Vicario Alberto
5. Sacco Mario
6. Casieri Mario

Art. 3.

E' dichiarato idoneo Pulini Renato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 aprile 1939-XVII

Il Ministro: BENNI

(2065)

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a quattro posti di capotecnico aggiunto nel personale civile tecnico dell'Istituto idrografico della Regia marina

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il R. decreto-legge 4 gennaio 1930, n. 39;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728;
Visto il R. decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 2011;
Vista l'autorizzazione concessa con il foglio della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 4991/9.1/1.3.1 dell'11 febbraio 1939-XVII;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quattro posti di capo tecnico aggiunto nel personale civile tecnico dell'Istituto idrografico della Regia marina con l'annuo stipendio ed il supplemento di servizio attivo inerenti al grado 11°, gruppo *B*, dell'ordinamento gerarchico, divisi per le seguenti specialità:

Idrografo	n. 2
Topo-cartografo	» 1
Geofisico	» 1
Totale	n. 4

Art. 2.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani di razza non ebraica che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista o alla Gioventù Italiana del Littorio o ai Gruppi universitari fascisti, siano in possesso del diploma di licenza di istituto nautico o di istituto tecnico (sezione fisico-matematica del vecchio ordinamento, industriale, o agrimensura) o di istituto industriale o di liceo scientifico, i quali alla data del presente decreto abbiano compiuto l'età di anni 18 e non sorpassato quella di anni 31.

Detto limite massimo di età è elevato:

ad anni 36, per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al

5 maggio 1936, oppure che, in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato alle relative operazioni militari;

ad anni 39 per coloro che siano invalidi di guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero o che siano decorati al valor militare o promossi di grado militare per merito di guerra.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione prima del 28 ottobre 1922, nonchè per i feriti in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, che risultino iscritti ininterrottamente ai Fasci di combattimento dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, il detto limite massimo di età è elevato di quattro anni. Tale beneficio non si cumula con quello previsto dall'art. 3 del decreto 17 dicembre 1932, del Capo del Governo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1932, ma è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante ai candidati a' termini del secondo comma del presente articolo.

Il limite massimo di anni 31 di età è elevato anche:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dal secondo e terzo comma del presente articolo purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando già rivestono la qualifica di impiegato statale di ruolo e per quelli attualmente appartenenti al personale civile non di ruolo che alla data del 4 febbraio 1937 avevano già prestato servizio in tale qualità, da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccettuata quella ferroviaria. Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio per gli obblighi militari.

Il candidato dovrà possedere la necessaria attitudine fisica che sarà accertata all'atto della sua presentazione agli esami mediante visita medica inappellabile eseguita da Ufficiali medici.

Da tale visita medica saranno esentati i concorrenti invalidi di guerra i quali verranno sottoposti a visita sanitaria dal Collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti, esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso con provvedimento non motivato e insindacabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 6 dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale dei personali civili ed affari generali - Divisione personali civili - Sezione 2ª), non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Non saranno prese in considerazione quelle istanze che nel termine suddetto non siano state corredate di tutti i documenti richiesti ai commi seguenti. Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere in via eccezionale un termine ulteriore per regolarizzarne la documentazione.

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;

b) i documenti annessi alla domanda;

c) le specialità per le quali intendono concorrere;

d) che accettano qualsiasi destinazione comprese le Colonie dell'Africa Italiana e i Possedimenti dell'Egeo;

e) le prove facoltative di lingua straniera che intendono sostenere.

I candidati dovranno inoltre dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica.

I candidati che vengano in possesso, dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di nuovi titoli preferenziali, sono tenuti a presentare i documenti che comprovino i titoli stessi prima di sostenere la prova orale, sempre che vi siano ammessi.

Le domande degli invalidi di guerra, per la causa nazionale, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e per le operazioni belliche compiute in servizio militare non isolato all'estero, debitamente documentate dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, la quale dovrà unire il certificato di invalidità agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Art. 4.

A corredo delle domande di ammissione dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante l'iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio. Detto certificato, rilasciato dal segretario federale della Federazione fascista della Provincia in cui ha domicilio il candidato, deve contenere l'indicazione della data di iscrizione. La iscrizione non è richiesta pei mutilati o invalidi di guerra.

Per i candidati iscritti al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, senza interruzione, il certificato anzidetto dovrà essere ratificato da S. E. il Segretario del Partito o da uno dei vice-segretari del Partito stesso.

I feriti per la causa fascista dovranno allegare anche il relativo brevetto.

Gli italiani non regnicoli dovranno produrre un certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica i certificati di appartenenza al P.N.F. dovranno essere firmati dal Segretario del P.F.S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno, saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati di iscrizione ante-marcia su Roma, dovranno, comunque, avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del P.N.F. o di un Vice-segretario;

3) certificato di cittadinanza italiana.

Agli effetti del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto reale;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede;

6) diploma originale o copia autenticata del titolo di studio indicato nel primo comma del precedente art. 2.

Non saranno ritenuti sufficienti i certificati;

7) copia dello stato di servizio militare con l'annotazione delle benemerenze di guerra per gli aspiranti ex-combattenti o che abbiano preso parte, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, e che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato alle relative operazioni militari, o che rivestano la qualità di invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o che siano divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente.

Gli orfani dei caduti o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero e i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero dovranno produrre un certificato comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza;

8) fotografia di data recente del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario del quale, in tale caso, dovranno essere segnalati gli estremi;

9) certificato di matrimonio per i candidati coniugati oltre allo stato di famiglia per quelli che abbiano figli viventi. I candidati celibi dovranno allegare apposita dichiarazione.

Art. 5.

La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Quelli indicati ai nn. 2, 3, 4 e 5 dell'art. 4 devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Gli aspiranti che provino con la copia del foglio matricolare di servizio di essere impiegati di ruolo in servizio attivo civile in una Amministrazione dello Stato o ufficiali delle Forze armate dello

Stato in servizio permanente effettivo (ad esclusione, quindi, degli ufficiali di complemento), potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai nn. 1, 3, 4 e 5, salvo sempre al Ministero il diritto di chiederne l'esibizione.

I candidati che risiedono all'estero o nelle Colonie potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti rispettivamente almeno cinque e dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte la cui data sarà loro comunicata dal Ministero.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del presente bando di concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice verrà nominata dal Ministero della marina e sarà così composta:

Presidente: il direttore o il vice direttore del Regio istituto idrografico;

Membri: due capi reparto del Regio istituto idrografico, due funzionari della carriera amministrativa di cui uno di grado non inferiore all'ottavo, un funzionario del personale civile tecnico per ciascuna specialità.

Le funzioni di segretario saranno espletate dal funzionario di carriera amministrativa, membro della Commissione, meno elevato in grado.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in prove scritte, pratiche, grafiche e orali, giusta gli appositi programmi.

Essi avranno luogo in Genova e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno indicati con successivo decreto con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 38 e 39 del R. decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923, circa le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 8.

Per ciascuna prova, così scritta come orale, la Commissione dispone di dieci punti.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte, una media di sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale per ciascuna materia non si intende superata se il candidato non abbia riportato almeno sei decimi.

La classificazione dei candidati in graduatoria viene fatta moltiplicando il punto di ciascuna prova per il relativo coefficiente, sommando i prodotti così ottenuti e rapportando infine la somma totale in ventesimi.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, integrato dai Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179.

Art. 9.

Nel conferimento dei posti messi a concorso saranno osservate le disposizioni contenute:

a) nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nella legge 24 marzo 1930, n. 454, nell'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi della causa nazionale, degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero;

b) nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, negli articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nell'articolo unico del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, e nell'art. 4 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, rispettivamente a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18 e di coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e di coloro che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato alle relative operazioni militari;

c) nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, nell'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, negli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra, degli orfani dei caduti per la causa nazionale, degli orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o degli orfani dei cittadini che, in servizio militare non isolato all'estero sono caduti in dipendenza delle relative operazioni militari;

d) nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, a favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Art 10.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno definitivamente confermati nell'impiego con l'annuo stipendio iniziale stabilito pel grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non siano ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prolungare l'esperimento per altri sei mesi.

Art. 11.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile nella misura di L. 700 lorde oltre l'eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo. Il personale proveniente da altri ruoli, conserva durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo. Se però il grado ricoperto sia superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, compete il supplemento di servizio attivo inerente al nuovo grado.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 aprile 1939-XVII

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Numero d'ordine	Materie di esame	Se l'esame è scritto, orale o pratico	Coefficiente (2)
1	Composizione italiana	scritto (1)	2
2	Matematica	orale	1
3	Nozioni speciali	scritto (o grafico) (1) e orale	2
4	Prova pratica	pratico	3
5	Nozioni amministrative corporative e di statistica	orale	1
6	Lingue estere facoltative	scritto (3)	1

(1) La durata delle prove scritte o grafiche è fissata in ore sei e deve computarsi dal momento in cui ha termine l'assegnazione dei temi.

(2) Il coefficiente si applica unicamente per la formazione della graduatoria. Non se ne tiene conto per gli effetti di cui al 1° comma dell'art. 39 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

(3) La durata della prova sarà fissata dalla Commissione.

MATERIE COMUNI A TUTTE LE SPECIALITÀ (obbligatorie).

MATERIA N. 1.

Composizione italiana (scritta).

Svolgimento di un tema di carattere generale, narrativo e descrittivo, inteso a dimostrare l'attitudine del candidato a saper esprimere le proprie idee in forma ordinaria, chiara e corretta.

MATERIA N. 2.

Matematica (orale).

Aritmetica e algebra:

1) Sistema metrico decimale.
2) Misura di lunghezza, di superficie, di volume, di capacità, di peso.
3) Misure degli angoli e cenni sui numeri complessi.
4) Proporzioni, regola del 3 semplice e composto.
5) Risoluzione delle equazioni di 1° e 2° grado ad una incognita e dei sistemi di equazione di 1° e 2° grado e riducibili a 2° grado.
6) Logaritmi: loro proprietà, uso delle tavole e loro applicazioni.
7) Rappresentazione grafica delle funzioni in coordinate cartesiane e polari nel piano e nello spazio.

Geometria piana:

8) Nozioni generali su rette, angoli, costruzioni di angoli, rette perpendicolari, oblique, parallele e proprietà relative.
9) Triangolo, quadrato, parallelogramma, rettangolo, trapezio, poligoni; misure delle rette e degli angoli.
10) Circonferenza: mutua posizione di rette e di circonferenze, corde, angoli al centro e al cerchio, poligoni inscrivibili e circoscrivibili, poligoni regolari.
11) Teorema di Pitagora e sue applicazioni. Teorema di Talete e similitudini.
12) Area delle figure piane. Misure relative al circolo e alle sue parti.

Geometria solida:

13) Rette e piani nello spazio, angoli diedri.
14) Poliedri, prisma, parallelepipedo, piramide.
15) Cono, cilindro e sfera.
16) Nozioni sulla equivalenza dei solidi.
17) Misura della superficie e del volume dei solidi più comuni.

Trigonometria piana:

18) Definizione delle principali linee trigonometriche e loro relazioni.
19) Tavole logaritmico-trigonometriche e loro uso.
20) Risoluzione dei triangoli.

MATERIE PARTICOLARI PER OGNI SPECIALITÀ (obbligatorie).

I. — *Capotecnico aggiunto idrografo.*

MATERIA N. 3.

Nozioni speciali — Prova scritta di lingue estere:

Traduzione dal Portolano francese e inglese.

Nozioni speciali — Esame orale sul seguente programma:

Le carte nautiche: carte generali, carte costiere, piani. Varie specie di proiezioni. Scale delle carte nautiche e dei piani. Indicazioni che si trovano nelle carte e nei piani. Segni convenzionali.

I Portolani: italiani e delle altre nazioni. Loro contenuto e suddivisione della materia. Supplementi. Avvertenze sull'impiego dei Portolani. Vedute di costa.

Elenchi dei Fari: italiani ed esteri. Loro contenuto.

Radioservizi: italiani ed esteri. Loro contenuto.

Effemeridi astronomiche.

Avvisi ai naviganti: italiani ed esteri. Aggiornamento mediante gli Avvisi ai naviganti delle carte e pubblicazioni nautiche.

Pubblicazioni varie dell'Istituto idrografico e degli Uffici idrografici esteri.

Navigazione stimata. Conversione delle rotte e correzione delle prore. Navigazione per circolo massimo.

Navigazione costiera. Correzione e conversione dei rilevamenti. Norme per la loro misura. Errori. Linee di posizione e loro impiego.

Determinazione della posizione della nave con due o più linee di posizione simultanea e con rilevamenti successivi nello stesso oggetto.

Determinazione della posizione approssimata della nave per mezzo dello scandaglio.

Prova pratica di carteggio.

Risoluzione grafica sulla carta nautica dei vari problemi di navigazione costiera.

II. — *Capotecnico aggiunto topo-cartografo.*

MATERIA N. 3.

Nozioni speciali — Prova scritta di topografia:

Problema di topografia con applicazione dell'algebra elementare, della trigonometria e del calcolo logaritmico.

Nozioni speciali — Esame orale sul seguente programma:

Operazioni fondamentali per la costruzione di una carta. Sistemi di proiezione per le carte marine. Proiezione gnomonica. Proiezione isogona di Mercatore. Reticolato della proiezione gnomonica. Reticolato della proiezione di Mercatore. Costruzione di una carta di Mercatore.

Triangolazione. Grafici parziali. Misura di una base. Orientamento della rete. Determinazione dell'azimut. Il teodolite - sua descrizione e pratico impiego.

Topografia. Determinazione grafica dei punti di dettaglio. Determinazione numerica dei punti di dettaglio. Rilievo topografico in genere. Il tacheometro: rilievo topografico col tacheometro. Tavolette pretoriane. Rilievo topografico con la tavoletta pretoriana. Particolarità del rilievo della costa marina. Il rapportatore topografico. Livellazione geodetica e geometrica. Strumenti di livello.

Rilievo sottomarino. Strumenti relativi: apparecchi per scandagliare, sestante, circolo a riflessione; staziografo, tavolette scandagli acustici. Metodi per scandagliare. Linee di scadagli. Scandagliare con le imbarcazioni. Scandagliare con le navi. Rilievo di bassifondi, zone d'ancoraggio, fanali, porti.

Osservazioni di marea. Strumenti per le osservazioni di marea. Costante mareografica. Riduzione degli scandagli e determinazione della quota del punto.

Cenni di fotogrammetria.

Disegno e riproduzione delle carte. Rappresentazione del terreno. Curve di livello. Forme del terreno. Linee e punti caratteristici. Pendenza. Lumeggiamento delle carte. Segni convenzionali. Disegno. Scala grafica. Copia e riduzione di disegni. Pantografo. Delucidamento. Camera chiara. Riproduzione delle carte. Incisione sul rame a bulino. Incisione fotogalvanica. Litografia. Fotolitografia.

MATERIA N. 4.

Prova pratica.

Disegno topografico sulla scorta dei brogliacci di campagna.

Il candidato dovrà dimostrare di possedere oltre alla necessaria abilità nella esecuzione del lumeggiamento al tratto del terreno anche una buona grafia per la scrittura dei nomi e dei numeri.

III. — *Capotecnico aggiunto geofisico.*

MATERIA N. 3.

Nozioni speciali — Prova scritta di lingue estere:

Traduzione di un brano di carattere tecnico (meteorologico, oceanografico e magnetismo terrestre e navale) delle lingue conosciute dal candidato. E' obbligatoria la conoscenza di almeno due lingue, una delle quali deve essere il francese o l'inglese.

Nozioni speciali — Esame orale sul seguente programma:

a) *Magnetismo.*

Descrizione dei principali strumenti per la misura del campo magnetico terrestre.

Descrizione dei principali tipi di bussole magnetiche in uso e loro verifiche e collaudo.

Campo magnetico di bordo. Compensazione delle bussole magnetiche.

b) *Meteorologia.*

Descrizione ed uso dei principali strumenti meteorologici (barometri, termometri, anemometri e anemografi, pluviometri, teodoliti speciali per l'inseguimento dei palloni-piloti).

Verifica e collaudo dei barometri (coll'ipsometro e con la prova a pressione ridotta), dei termometri, degli anemometri.

Nozioni generali sulla distribuzione degli elementi meteorici nella troposfera e nelle altissime quote.

Nozioni generali sulla perturbazione atmosferica (cicloni, anticicloni, temporali, ecc.).

Nozioni generali sui procedimenti sinottici (Carte isobariche e isotermiche, ecc.) e sui criteri di previsione del tempo.

Organizzazione internazionale e nazionale dei servizi meteorologici. Bollettini meteorici e loro decifrazioni. Segnalazioni meteorologiche ottiche e r. t. (avvisi di tempeste e presagi).

c) *Oceanografia.*

Descrizione ed uso dei principali strumenti oceanografici: Correntometri, mareografi, termometri a rovesciamento, prese di campioni d'acqua e di fondo.

Nozioni generali sulla distribuzione della temperatura e della salinità dell'acqua nei vari mari: mari chiusi e oceani; sulla distribuzione delle maree e delle correnti principali.

Metodi principali di previsioni delle maree e delle correnti di marea; uso delle tavole di marea.

Verifica e spoglio delle registrazioni mareografiche, deduzioni del livello medio e dei principali livelli usati per la riduzione degli scandagli. Quotazione di un caposaldo di livellazione.
Nozioni generai sui metodi per scandagliare (scandagli a sagola, a filo, acustici).

d) *Fisica e chimica.*

Fisica meccanica:

Cinematica: moto uniforme e uniformemente accelerato; composizione dei movimenti.
Forze e composizione delle forze; coppia; momento di una forza rispetto ad un asse.
Macchine semplici.
Caduta dei gravi liberi e su un piano inclinato.
Centro di gravità - pendolo.
Lavoro e potenza. Energia di posizione e di moto. Conservazione dell'energia.

Idrostatica:

Principi di Pascal e di Archimede e loro applicazioni.
Pressione e sua misura. Macchine pneumatiche.

Ottica:

Propagazione della luce. Fotometria.
Riflessione della luce; specchi piani e sferici.
Rifrazione della luce; prismi e lenti.
strumenti ottici: cannocchiale, cenni di spettroscopia.

Calore:

Temperatura e calore e loro misura.
Calore specifico dei corpi.
Equivalenza tra calore e lavoro. Sorgenti di calore.
Dilatazione termica.. Cambiamento di stato. Propagazione del calore.

Acustica:

Produzione e propagazione del suono nei vari mezzi.
Caratteri distintivi dei suoni. Risonanza, interferenza.

Elettricità e magnetismo:

Concetti fondamentali di elettrostatica e di magnetostatica. Macchine elettriche a induzione.
Corrente elettrica e sue manifestazioni magnetiche, termiche e chimiche. Misura della corrente. Pila e accumulatori.
Campo magnetico terrestre.
Induzione elettromagnetica. Alternatori a dinamo. Trasformazioni di corrente alternata. Motori elettrici.
Applicazioni della corrente elettrica al trasporto dell'energia, illuminazione, telegrafia e telefonia. Radiotelegrafia.

Chimica:

Leggi fondamentali della chimica.
Simboli e formule; equazioni; regole di nomenclatura.
Ossigeno e azoto; aria combustione
Ozono e acqua ossigenata.
Nozioni speciali sull'acqua del mare (salinità e metodi per misurarla).
Cloro e acido cloridrico.
Zolfo e acido solfidrico, solforoso, solforico.
Ammoniaca; acidi nitroso e nitrico.
Fosforo: acido fosforico e fosfati.
Carbonio e silicio e loro composti con l'ossigeno.
Metalli e leghe. Caratteri e applicazioni dei metalli più importanti.
Ossidi idrati e sali più notevoli.

MATERIA N. 4.

Prova pratica.

Uso dei principali strumenti meteorologici e delle tavole di correzione. Verifiche e collaudi.
Determinazione barometrica di dislivelli e tavole relative.
Uso del codici di cifratura dei bollettini.
Uso delle carte sinottiche.
Misure magnetiche di campagna (declinazione, componente orizzontale e inclinazione magnetica) e calcoli relativi.
Determinazione dell'azimut di una mira col tacheometro: calcoli e valvole relativi.
Verifica e spoglio dei mareografi; impiego dei correntometri, degli scandagli per prese di fondo, dei termometri a rovesciamento e degli apparati oceanografici.

MATERIA N. 5.

(Comune a tutte le specialità).

Nozioni amministrative, corporative e di statistica.

1) Nozioni sull'ordinamento amministrativo dello Stato. Ordinamento dell'Amministrazione militare marittima.
Conoscenza delle disposizioni regolamentari e legislative circa lo stato economico e giuridico degli impiegati statali.
2) Principi elementari sull'ordinamento corporativo dello Stato. Carta del lavoro. Associazioni sindacali. Federazioni. Confederazioni. Corporazioni. Consiglio nazionale delle corporazioni. Il contratto collettivo di lavoro. Disciplina dei conflitti di lavoro. La magistratura del lavoro. I reati collettivi di lavoro.
Cenni sulle disposizioni legislative per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Assicurazioni degli operai.
3) Elementi di statistica.

Prova di lingue estere per tutte le specialità

(facoltativa).

Il candidato ha facoltà di dare l'esame nelle lingue che conosce oltre quelle obbligatorie.
Per detti esami il voto finale di graduatoria sarà aumentato di tanti ventesimi di quanti punti il voto assegnato dalla Commissione supera il punto di sufficienza (6).
Il candidato deve dimostrare almeno di saper tradurre correntemente dalla lingua estera in lingua italiana un brano di carattere tecnico.

Roma, addì 13 aprile 1939-XVII

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI

(2023)

MINISTERO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Graduatoria generale del concorso a 18 posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo di gruppo B dell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive variazioni;
Visto il R. decreto-legge 24 luglio 1938, n. 1227, col quale sono stati riorganizzati i ruoli organici del Ministero per gli scambi e per le valute;
Visto il proprio decreto in data 17 dicembre 1938-XVII, col quale è stato indetto il concorso, per titoli e per esame, a n. 18 posti di ispettore aggiunto in prova (gruppo *B*, grado 11°) nel ruolo del personale dell'Amministrazione centrale di questo Ministero;
Vista la graduatoria generale di merito del concorso formata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale 11 gennaio 1939-XVII;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale del concorso, per titoli e per esame, a n. 18 posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo dell'Amministrazione centrale di questo Ministero:

1) Ippia Salvatore	con punti	25,5	su 30
2) Laviola Angelo, (antemarcia)	»	25 —	»
3) Oggiano Vincenzo, (ex combattente, legionario fiumano	»	24,7	»
4) D'Ausilio Alfredo	»	23,5	»
5) Di Maria Giovanni	»	22,6	»
6) Santamaria Arminio, (ex combatt.)	»	22,5	»
7) Trabace Nicola	»	21,1	»
8) Barbatano Giuseppe	»	21 —	»
9) Sanchiarelli Alberico	»	20,9	»
10) Boffi Alberto	»	20,8	»
11) Amirante Vittorio, ex combattente, antemarcia)	»	20,6	»
12) Pisarri Giuseppe	»	20,5	»
13) Arbolino Salvatore	»	20,2	»

14) Bernard Edmondo . . . . . . con punti 20,1 su 30
15) Piccininni Domenico . . . . . . » 20 — »
16) Zuccalà Mario . . . . » 19,9 »
17) Arrabito Giuseppe . . . . » 19,8 »
18) Palmiero Pierino . . . . » 19,7 »
19) Grieco Gennaro, (Marcia su Roma) » 19,6 »
20) Strada Federico . . . . » 19,5 »
21) De Liso Vincenzo . . . . » 19,4 »
22) Orsaia Giotto Francesco . . . . . » 19,2 »

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto, nell'ordine seguente, i candidati:

1) Ippia Salvatore
2) Laviola Angelo
3) Oggiano Vincenzo
4) D'Ausilio Alfredo
5) Di Maria Giovanni
6) Santamaria Arminio
7) Trabace Nicola
8) Barbatano Giuseppe
9) Sanchiarelli Alberico
10) Boffi Alberto
11) Amirante Vittorio
12) Pisarri Giuseppe
13) Arbolino Salvatore
14) Bernard Edmondo
15) Piccininni Domenico
16) Zuccalà Mario
17) Arrabito Giuseppe
18) Grieco Gennaro

Art. 3.

Sono dichiarati idonei, nell'ordine seguente, i candidati:

1) Palmiero Pierino
2) Strada Federico
3) De Liso Vincenzo
4) Orsaia Giotto Francesco

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 aprile 1939-XVII

Il Ministro: GUARNERI

(2025)

REGIA PREFETTURA DI VITERBO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Viste le lettere n. 1047 del 10 marzo 1939-XVII del podestà di Orte e n. 835 del 16 marzo 1939-XVII del podestà di Valentano, con le quali si comunicava a questo ufficio che le ostetriche Neri Ada e Tasselli Lea, designate con decreto n. 3916, del 25 febbraio 1939-XVII per la nomina ad ostetrica condotta nei Comuni sopraindicati, avevano rinunziato al posto di titolare della condotta ostetrica;

Vista la lettera del podestà di Orte n. 1624 del 6 aprile 1939-XVII, con la quale si comunicava che la ostetrica Tasselli Lea, interpellata a norma dell'art. 26 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, ha rinunziato al posto di titolare di quella condotta ostetrica;

Considerato che si rende necessario provvedere alla designazione di altre candidate per dette sedi, secondo l'ordine della graduatoria approvata con il decreto n. 3342 del 20 febbraio 1939-XVII, e tenuto conto delle designazioni di sede fatte dalle concorrenti nelle rispettive domande;

Che conseguentemente occorre variare le designazioni per le sedi risultate ancora vacanti;

Interpellate, a norma dell'art. 26 del regolamento sui concorsi sanitari approvato col Regio decreto su ripetuto;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 3916 del 25 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, le seguenti candidate, risultate idonee, sono designate per la nomina nelle sedi a fianco di ciascuna indicate:

1) Palazzi Rosa vedova Nasetti, Orte (seconda condotta);
2) Cempanari Clelia, Valentano (seconda condotta).

I podestà dei Comuni interessati, ciascuno per la sua parte, sono incaricati per la esecuzione del presente decreto ai sensi di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Viterbo e dei Comuni interessati.

Viterbo, addì 14 aprile 1939-XVII

Il prefetto: AMENDOLA

(1976)

REGIA PREFETTURA DI TARANTO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TARANTO

Visto il proprio decreto n. 16135, dell'8 agosto 1938-XVI, con cui approvava la graduatoria dei candidati al concorso indetto con bando prefettizio del 19 dicembre 1936-XV, per i posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia;

Visto il proprio decreto di pari data e numero, con cui si provvedeva alla dichiarazione dei vincitori dei singoli posti messi a concorso;

Visti i propri decreti n. 21445 del 9 novembre 1938-XVII, n. 26963 del 9 gennaio e n. 2743 del 23 marzo c. a. con cui si apportavano varianti alla nomina dei vincitori;

Vista la nota n. 1485, del 3 marzo 1939-XVII, con cui il podestà di Castellaneta comunica che il dott. Leonardo Luongo, vincitore della condotta comunale di Castellaneta ha in data 28 febbraio c. a. rassegnato le dimissioni dal posto;

Visti gli atti del concorso e le domande presentate dai concorrenti con le preferenze espresse circa le sedi alle quali intendevano concorrere;

Vista la nota in data 26 febbraio c. a. con cui il dott. Donato Boscia, terzo classificato, comunica di rinunciare alle condotte messe a concorso nella Provincia, perchè già titolare di altra condotta in provincia di Bari;

Considerato che il dott. Patarino Vito, quarto graduato e vincitore della condotta comunale di Laterza, interpellato in seguito alle residenze indicate in ordine di preferenza, ha dichiarato in data 30 marzo di accettare la nomina a titolare della condotta comunale di Castellaneta, rinunciando alla condotta di Laterza;

Visto che di conseguenza si è resa vacante quest'ultima condotta veterinaria;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, n. 1265 del 27 luglio 1934-XII, e gli articoli 56 e 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dottor Patarino Vito, quarto classificato nella graduatoria sopra ricordata, è dichiarato vincitore della condotta veterinaria di Castellaneta. Il dottor Manes Carlo, settimo classificato nella medesima graduatoria, è dichiarato vincitore della condotta veterinaria di Laterza.

Il predetto decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia di Taranto e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Regia prefettura e dei Comuni interessati.

Taranto, addì 12 aprile 1939-XVII

Il prefetto: GARDINI

(1977)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*. SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.